

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

486^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente SECCHIA
e del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

CONGEDI Pag. 24541

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 24541

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 24541

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 24541

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale » (1568) (*D'iniziativa dei deputati Galloni e Granelli*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*):

PENNACCHIO, *relatore* 24586

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 24588

Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE Pag. 24602

ANTONICELLI 24559 e *passim*

486ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 MAGGIO 1971

BALDINI	Pag. 24549, 24567, 24604
BERGAMASCO 24563
BERTHET 24559, 24568
BERTOLA, <i>relatore</i> 24542 e <i>passim</i>
BETTIOL 24561, 24603
BONAZZOLA RUHL Valeria 24546, 24547, 24567
BRUGGER 24610
* CARRARO 24563
CHIARIELLO 24596, 24602
CODIGNOLA 24568, 24580, 24609
FALCUCCI Franca 24558, 24568
FERRARI 24542, 24543, 24570
FORTUNATI 24577
GATTI CAPORASO Elena, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 24602, 24610
GERMANÒ 24559 e <i>passim</i>
IANNELLI 24571 e <i>passim</i>
* INDELLI 24550, 24567
MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> 24546 e <i>passim</i>
NENCIONI 24600 e <i>passim</i>

OSSICINI	Pag. 24548, 24567
PAPA 24609
PELLICANÒ 24562, 24568, 24600
PERNA 24599
PICARDO 24557, 24568
PIERACCINI 24600
PIOVANO 24583
ROMANO 24549 e <i>passim</i>
SOTGIU 24575 e <i>passim</i>
SPIGAROLI 24601, 24607, 24609
TRABUCCHI 24603

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 24610, 24612
--------------------	------------------------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

GERMANÒ, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: D'Andrea per giorni 4 e Mazzarolli per giorni 2.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951 concluso a Roma il 10 febbraio 1969 » (1587), previ pareri della 5^a e della 6^a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, tra-

sporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati Achilli ed altri — « Disposizioni in materia di mutui per la realizzazione di opere di viabilità comunale e provinciale » (1618), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di oggi, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

CORRIAS Efisio ed altri. — « Modifiche alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (1099);

3^a Commissione permanente (Affari esteri):

GRONCHI ed altri. — « Interpretazione dell'articolo 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica » (559-B);

11^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata » (1389-B);

« Modifiche alle norme sui sussidi agli Hanseniani e familiari a carico » (1658).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612); « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma dell'ordinamento universitario** »; « **Modifica dell'ordinamento universitario** », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma della Università** », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** », di iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** », d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari** », d'iniziativa del senatore Tanga.

Avverto che nel corso della seduta potranno effettuarsi votazioni mediante procedimento elettronico.

Ricordo che è stato già approvato l'articolo 80. Passiamo quindi all'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Ferrari. Se ne dia lettura.

GERMANÒ, Segretario:

Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:

Art. ...

(Corso di laurea in discipline artistico-figurative)

« È istituita la laurea in discipline artistico-figurative.

Il corso di laurea in discipline artistico-figurative si propone di fornire una preparazione scientifica e culturale adeguata a coloro che intendono dedicarsi all'attività creativa e critica, applicarsi alla ricerca, esercitare l'insegnamento dell'educazione artistica, del disegno, della storia dell'arte e delle materie artistiche nelle università ed in ogni tipo di scuola.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale universitario, i relativi settori di studio e di insegnamento, nonché il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento della laurea di cui al presente articolo ».

80.0.1

FERRARI. Rinunzio all'illustrazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERTOLA, relatore. Vorrei pregare il senatore Ferrari di ritirare questo articolo perchè c'è un emendamento del Governo a proposito delle lauree e può darsi che in esso venga assorbita anche la sua proposta. In ogni caso avrà sempre tempo di ripresentarlo, se non fosse soddisfatto del testo presentato dal Governo.

F E R R A R I . Va bene; ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 81. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

Art. 81.

(Corso di laurea in educazione fisica)

È istituita la laurea in educazione fisica.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale universitario, i relativi settori di studio e di insegnamento, nonché il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento della laurea di cui al presente articolo.

Nel medesimo decreto sarà altresì regolata la posizione del personale in servizio presso gli Istituti superiori di educazione fisica, da destinare, a seconda delle rispettive qualifiche, negli istituti di istruzione universitaria o non universitaria.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 81 e degli articoli aggiuntivi.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

81.5 BONAZZOLA RUHL Valeria, ANTONICELLI, PELLICANÒ, ROMANO, PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, SOTGIU, FARNETI Ariella

All'emendamento 81.6, al primo comma, aggiungere la seguente lettera:

« e) alla medicina odontostomatologica ».

81.6/1 ROMANO, PAPA, RENDA, CINCIARI RODANO Maria Lisa, SOTGIU, FARNETI Ariella, ANTONICELLI, PIOVANO

All'emendamento 81.6, al penultimo comma, aggiungere il seguente periodo: « Negli stessi decreti il Ministro della pubblica istruzione indica le modalità per l'equiparazione dei titoli già conseguiti presso le scuole di servizio sociale oggi esistenti e l'inserimento delle stesse scuole nei dipartimenti universitari di insegnamenti affini ».

81.6/2 PICARDO, FRANZA, DINARO, NENCIONI, TANUCCI NANNINI, FILETTI, CROLLALANZA, DE MARSANICH

Sostituire l'articolo con il seguente:

« *(Delega al Governo per la istituzione di nuovi corsi di laurea)* »

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, sulla base dei principi di cui al presente articolo, decreti aventi valore di legge per disciplinare l'istituzione di lauree relative:

a) alle Belle arti, con particolare riferimento alla formazione degli insegnanti di educazione artistica;

b) alla Musica, con particolare riferimento alla formazione degli insegnanti di educazione musicale;

c) all'educazione fisica, con particolare riferimento alla formazione dei relativi insegnanti;

d) al servizio sociale, con particolare riferimento alla necessità di una formazione che sia collegata, anche attraverso tirocini professionali, all'attività dello Stato e delle regioni nel settore della sicurezza sociale.

Per ognuna delle lauree istituite, i decreti determinano gli anni di corso, i settori di ricerca e di insegnamento che ne costituiscono la caratterizzazione, e il numero minimo degli insegnamenti da seguire.

In relazione alla laurea di cui ai punti a) e b) del primo comma del presente articolo, saranno disposti gli inserimenti nell'Università di quelle strutture delle accademie di belle arti e dei conservatori che non debbano permanere quali istituzioni di caratte-

re secondario, nonchè le necessarie modificazioni ai relativi ordinamenti.

In relazione alle lauree di cui ai punti *c)* e *d)* del primo comma del presente articolo, saranno soppressi gli istituti superiori di educazione fisica, nonchè le scuole universitarie dirette a fini speciali che formino assistenti sociali.

I decreti di cui al primo comma disporranno inoltre le modalità per la destinazione, a seconda delle rispettive qualifiche, del personale delle istituzioni statali richiamate dai commi precedenti agli istituti di istruzione universitaria o non universitaria.

L'emanazione dei decreti di cui al presente articolo avviene previo parere di una commissione composta di otto senatori e otto deputati designati dai presidenti delle rispettive assemblee; alla commissione stessa vengono trasmessi, nel corso della elaborazione dei decreti, i pareri del Consiglio nazionale universitario sulle materie che formano oggetto dei decreti stessi ».

81. 6

IL GOVERNO

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Sono istituite le lauree in educazione fisica, in educazione artistica, in educazione musicale ed in teologia ».

81. 3

BALDINI, TORELLI, MAZZOLI

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Sono istituite le lauree in educazione fisica ed in medicina odontostomatologica con programma di studi aderente alle direttive CEE ».

81. 4

INDELLI

Al secondo comma, sostituire le parole: « sentito il » con le altre: « previo parere conforme del ».

81. 1

GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nel predetto decreto saranno anche previste le modalità per l'ammissione al corso di laurea presso le facoltà di educazione fisica degli istruttori militari di educazione fisica che abbiano conseguito tale qualifica presso la Scuola militare di educazione fisica di Orvieto ».

81. 2

GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

Art.

« È istituita la laurea in servizio sociale. Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale universitario, i relativi settori di ricerca e di insegnamento, nonchè il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento della laurea di cui al presente articolo ».

81. 0. 1

OSSICINI

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

Art. ...

« È istituita la laurea in Scienza e Tecniche del servizio sociale.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale universitario e tenendo conto delle esperienze maturate dalle scuole di servizio sociale, i relativi settori di studio e di insegnamento, nonchè il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento della laurea di cui al presente articolo.

Con apposita legge verrà regolata la posizione giuridica di coloro che abbiano conseguito il diploma di assistente sociale prece-

dentemente all'entrata in vigore di detta legge ».

81.0.6 FALCUCCI Franca, SPAGNOLLI, DALVIT, DEL NERO, DE LEONI, OLIVA, SERRA, LIMONI, SALARI, BARTOLOMEI, TIBERI, CORRIAS Alfredo, PERRINO, DE VITO

Dopo l'articolo 81 inserire il seguente:

Art.

« È istituita la laurea in servizio sociale.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario, fissa con proprio decreto i relativi settori di insegnamento e di ricerca, determina il numero minimo degli insegnamenti e gli anni di corso necessari al conseguimento della laurea di cui al presente articolo.

Nello stesso decreto il Ministro della pubblica istruzione indica le modalità per la equiparazione dei titoli già conseguiti presso le scuole di servizio sociale oggi esistenti e l'inserimento delle stesse scuole nei dipartimenti universitari di insegnamento affini ».

81.0.5 PICARDO, NENCIONI

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

Art.

(Corso di laurea in belle arti)

« È istituita la laurea in belle arti.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario, i relativi settori di studio e di insegnamento da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento della laurea di cui al presente articolo.

Nel medesimo decreto sarà altresì regolata la posizione del personale in servizio presso le Accademie di belle arti da destinare, a

seconda delle rispettive qualifiche, negli istituti di istruzione universitaria o non universitaria ».

81.0.2 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

Art. ..

« Ai fini del conseguimento della laurea in arte, musica e spettacolo, di cui all'allegata tabella, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno ristrutturate nell'ambito dell'istruzione universitaria le attuali Accademie di belle Arti. Entro tale data il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale universitario e di una Commissione in cui siano rappresentate le componenti delle Accademie di belle Arti, determina le modalità di tale ristrutturazione ed i settori di insegnamento e di ricerca per il conseguimento della laurea.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le Accademie di belle Arti passano sotto la competenza della direzione generale dell'istruzione universitaria ».

81.0.7 BONAZZOLA RUHL Valeria, PIOVANO, ROMANO, PAPA, CAVALLI, CINCIARI RODANO Maria I sa, ROSSI, FARNETTI Ariella

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

Art. ...

« È istituita la laurea in musica.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale universitario, i relativi settori di studio e di insegnamento nonché il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento della laurea di cui al presente articolo.

Nel medesimo decreto sarà altresì regolata la posizione del personale in servizio presso la Scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Parma nonché la posizione di quel personale docente nei Conservatori di Stato che, per l'insegnamento impartito e per la qualifica rivestita, può essere destinato ad istituti di istruzione universitaria ».

81.0.8 ANTONICELLI, ANDERLINI, ROMANO, PAPA, PIOVANO, SOTGIU, RENDA, ed altri

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

Art.

« È istituita la laurea in medicina odontostomatologica per la formazione professionale del dentista.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, previo parere del consiglio nazionale universitario e conformemente alle più moderne concezioni del *curriculum* odontoiatrico, permettente fin dal primo anno di corso lo stretto coordinamento della teoria con la pratica, determina i settori di studio e di insegnamento da seguire nonché gli anni di scuola necessari per il conseguimento della laurea di cui al presente articolo ».

81.0.3 BERTHET, DALVIT, BERLANDA, SEGNAANA, MAZZOLI, BALDINI, BERGAMASCO

BONAZZOLA RUHL VALE - RIA . Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

BONAZZOLA RUHL VALE - RIA . Signor Presidente, se lei lo consente, illustrerei insieme gli emendamenti 81.5 e 81.0.7.

Inizialmente proponevamo la soppressione dell'articolo 81 che prevedeva l'istituzione della laurea in educazione fisica. Tale problema è stato ora superato in parte dalla

presentazione di un emendamento del Governo che affronta il problema della istituzione di nuove lauree. Vorrei fare pertanto qualche considerazione, alla luce anche di questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 81.6 del Governo e precisamente le lauree relative alla belle arti, alla musica, alla educazione fisica, al servizio sociale esprimiamo sostanzialmente parere favorevole. L'emendamento del Governo si avvicina molto all'emendamento che il nostro Gruppo aveva presentato.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero avvertirla che ho presentato il seguente nuovo testo dell'articolo 81 che modifica leggermente il precedente emendamento 81.6 soltanto per snellirlo:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. ...

(Delega al Governo per la istituzione di nuovi corsi di laurea)

« Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, sulla base dei principi di cui al presente articolo, norme aventi valore di legge per disciplinare l'istituzione di lauree o di diplomi relative ai settori delle belle arti, della musica, della educazione fisica, del servizio sociale.

Per ognuna delle lauree e dei diplomi istituiti, i decreti determinano gli anni di corso, i settori di ricerca e di insegnamento che ne costituiscono la caratterizzazione e il numero minimo degli insegnamenti da seguire.

In relazione alle lauree ed ai diplomi, di cui al primo comma, saranno disposte le modifiche, trasformazioni e soppressioni che risultino necessarie, delle istituzioni già esistenti nei relativi settori, tenuto conto delle funzioni che siano da esse svolte nell'ambito dell'istruzione superiore.

I decreti di cui al primo comma disporranno inoltre le modalità per la destinazione, a seconda delle rispettive qualifiche, del personale delle istituzioni statali richiamate dai

commi precedenti agli Istituti di istruzione universitaria o non universitaria.

L'emanazione dei decreti di cui al presente articolo avviene previo parere di una commissione composta di otto senatori e otto deputati designati dai Presidenti delle rispettive assemblee; alla Commissione stessa vengono trasmessi, nel corso della elaborazione dei decreti, i pareri del Consiglio nazionale universitario sulle materie che formano oggetto dei decreti stessi ».

81.7

Ora in questo nuovo testo non si parla più esplicitamente di lauree relative alle belle arti, alla musica, o all'educazione fisica ma si parla di lauree e di diplomi relativi ai settori delle belle arti, della musica, dell'educazione fisica e del servizio sociale. Lei comprende abbastanza bene qual è la distinzione: non si parla soltanto di questo tipo di laurea ma, siccome esiste nel nostro Paese una situazione di fatto che riguarda questi settori nei quali operano determinati istituti che hanno un livello alcune volte di tipo parauniversitario, ci sembra opportuno in questi settori, e solo in questi, avere una delega per la disciplina relativa.

Il nuovo testo inoltre snellisce, rispetto al testo dell'emendamento 81.6, la parte relativa appunto a queste istituzioni esistenti, accomunandole tutte in una delega che consente di fare modifiche, trasformazioni e soppressioni a seconda che risultino necessarie e tenuto conto delle funzioni che eventualmente esse svolgono nell'ambito dell'istruzione superiore.

Queste sono le modifiche, come vede, non sostanziali; è una precisazione che credevo di doverle prima che lei completasse il suo discorso.

BONAZZOLA RUHL VALE-
RIA. La ringrazio, signor Ministro. Anche con queste modifiche, il nostro Gruppo è abbastanza d'accordo con l'emendamento del Governo che consideriamo anche assorbente del nostro emendamento 81.0.7, salvo chiedere all'onorevole Ministro alcune delucidazioni in proposito.

Innanzitutto nel nostro emendamento, per quanto riguarda le accademie di belle arti, ci riferiamo più esplicitamente alla necessità di inserire questi istituti nell'ambito della riforma universitaria e soprattutto alla esigenza di una loro ristrutturazione profonda, perchè le accademie di belle arti che hanno assolto per lungo tempo ad una funzione valida, allo stato attuale delle cose sono istituti superati nei loro ordinamenti e nei programmi.

Ora, dal testo dell'emendamento del Governo, non si comprende bene la sorte che verrà riservata alle accademie di belle arti, soprattutto in riferimento alla necessità di una loro profonda ristrutturazione.

Vorremmo inoltre un altro chiarimento: nel nostro emendamento 81.0.7 suggerivamo l'esigenza che le accademie di belle arti fossero sottratte alla responsabilità dell'ispettorato dell'istruzione artistica per entrare a far parte del Ministero della pubblica istruzione, poichè questa ci sembrava una collocazione più logica.

Nell'emendamento del Governo non si parla di questa questione: qualche delucidazione in proposito sarebbe necessaria. Mi pare anzi che se il Governo vuole essere coerente con la proposta avanzata nel proprio emendamento, non potrebbe a mio avviso che condividere questa nostra sollecitazione. Un'ultima questione: l'emendamento 81.7 del Governo a un certo punto recita: « In relazione alle lauree e ai diplomi di cui al primo comma saranno disposte le modifiche, trasformazioni e soppressioni che risultino necessarie, delle istituzioni già esistenti nei relativi settori, tenuto conto delle funzioni che siano da esse svolte nell'ambito dell'istruzione superiore ». Non è ben chiaro cosa significhi questo terzo comma dell'emendamento del Governo. Chieste queste delucidazioni, ci troviamo sostanzialmente d'accordo con le proposte avanzate dal Governo con l'emendamento 81.7.

OSSICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OSSICINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per illustrare l'emendamento 81.0.1. Dopo aver visto il testo del Governo dichiaro di non essere assolutamente d'accordo sul fatto che esso sia assorbente di questo mio non so se chiamarlo emendamento, sub-emendamento, forse meglio articolo aggiuntivo, perchè a me pare che mentre si può essere d'accordo sulla sistemazione che il Governo propone per lauree o diplomi in belle arti, per la musica e per l'educazione fisica il problema del servizio sociale è tutt'altra cosa. Qui si tratta spesso di persone che lavorano in enti pubblici e privati da molti anni che sistematicamente mancano di riconoscimento giuridico; non sono come altri operatori che hanno altri sbocchi professionali, lauree affini o che possono specializzarsi in qualche modo in corsi appositi giuridicamente validi a tutti gli effetti. Rinviare di anni significa mettere queste persone in condizioni drammatiche. Noi abbiamo visto in passato — ho una documentazione molto interessante dato che insegno in queste scuole da quando sono state fondate, ossia da 25 anni e le conosco a fondo — questa gente assunta con le mansioni più varie, come agenti di custodia o come inservienti o con i più strani titoli; non possiamo seguitare ad andare avanti rinviando sempre questi problemi. È un campo questo del servizio sociale che non può essere in nessun modo trattato, come mi pare faccia il Governo, come quello delle belle arti, della musica, dell'educazione fisica, con soluzioni mediate. Quando io proponevo questo mio articolo aggiuntivo per il quale tutti sanno mi sono da anni battuto e che, alla fine, pare ha trovato anche ampi consensi, prospettavo un problema di drammatica urgenza cioè la sistemazione di una situazione che non può essere rinviata. Questi operatori sociali spesso vedono usurpate le loro mansioni da impiegati d'ordine, infermieri, assistenti vigilatrici e da tanta altra gente perchè queste cose non sono regolate dalle leggi. E non è che possiamo dire agli assistenti sociali che lavorano da venti anni di aspettare. Non è possibile. Ripeto, io vorrei documentare anche queste cose. Capisco che i problemi sono tanti ma

non posso tacere, non posso permettere che si prospetti una soluzione dilatoria. Qui vi sono dei tecnici seri, formati in scuole speciali che danno piene garanzie didattiche e che hanno già dei loro statuti di tipo universitario. Basterebbe pensare a quella scuola fondata da un pioniere del servizio sociale, Guido Calogero e ad altre scuole di notevole livello didattico. Non è possibile inglobare questo problema in una delega che evidentemente dovrà giustamente dare al ministro e a chi se ne occuperà il tempo per approntare delle strutture in settori che sono ancora da chiarire mentre qui si tratta di un terreno ampiamente e spesso drammaticamente arato per 25 anni. Bisogna stralciare questa laurea dalla delega per le altre per le quali posso anche essere d'accordo sul testo formulato dal Governo. C'è una documentazione notevole di questi problemi, su queste scuole che funzionano da tanti anni, sulle concorrenze sleali di gente che fa sei mesi in un corso improvvisato e si trova sovente alla pari rispetto a gente che ha fatto tre o quattro anni di corso regolare. Non possiamo parificare gente che ha fatto sei mesi con gente che ha fatto tre anni; non è possibile! E invece così, per altri anni, assistenti sociali che hanno fatto corsi privati che nessuno conosce avranno gli stessi titoli di chi ha fatto un corso di tre anni con professori universitari! Scusatemi, ma si tratta di gente che opera in settori delicati, nei centri medici psicopedagogici, nel servizio sociale del Tribunale per i minorenni, nell'assistenza all'infanzia, cioè in settori drammaticamente importanti. Non si tratta qui del problema delle belle arti e della musica; senz'altro importanti, ma nei quali il dramma umano non è in questo modo presente. Qui si tratta, invece, di questioni di grande importanza umana, da risolvere negli ospedali psichiatrici, negli ospedali per i bambini, nei centri di assistenza. Pertanto non possiamo seguitare a rinviare un riconoscimento giuridico. Ho ricevuto migliaia di lettere in questo senso e l'ho documentato, di lettere nelle quali si presentano problemi umani, problemi reali. Vi prego di votare il mio articolo per la laurea in servizio sociale, delegando, come ho scritto, al Governo, la legislazione

sulla struttura dei corsi e sul destino di coloro che insegnano nelle scuole e di quelli che sono già diplomati.

La laurea in servizio sociale è un problema la cui soluzione si pone d'urgenza. Grazie.

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, l'emendamento 81.6/1 diventa l'emendamento 81.7/1 in quanto diviene sub-emendamento all'emendamento nuovo del Governo che porta il numero 81.7. Pertanto deve essere letto in questa maniera: « All'emendamento 81.7, al primo comma, dopo le parole: " del servizio sociale " aggiungere le altre: " e della medicina odontostomatologica " ». Non avremmo sollevato questo problema, onorevole Presidente, se il Governo con il suo emendamento non avesse proposto al Senato l'approvazione di una norma che istituisce già da adesso delle nuove lauree. Tra le nuove lauree che debbono essere istituite riteniamo che sia particolarmente importante l'istituzione di una laurea in medicina odontostomatologica. Infatti oggi ci troviamo di fronte a questa situazione: chi vuole diventare dentista in Italia può seguire due strade, cioè o conseguire la laurea in medicina e chirurgia — laurea assurda che deve essere rivista — e dopo il conseguimento di tale laurea, senza nessun corso di specializzazione, può già esercitare l'attività di medico dentista, oppure, se è ingenuo, può frequentare un corso di specializzazione di due anni dopo la laurea in medicina per conseguire il diploma necessario per poter esercitare l'attività di medico dentista. Evidentemente questa situazione anomala ha creato in Italia una condizione particolarmente difficile nel settore della cura dei denti. Il numero dei dentisti è assolutamente inadeguato rispetto alle esigenze della società e nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto una pressione quasi continua in tutte le legislature da parte degli odontotecnici i quali cercano di volta in volta di conseguire vantaggi per poter esercitare in qualche modo l'attività di dentista. L'Italia, fra l'altro, ha anche sottoscritto degli accordi nell'ambi-

to della Comunità economica europea in base ai quali il nostro Paese deve introdurre un titolo di studio adeguato a dare una qualificazione al medico dentista. Inoltre l'Italia in questo accordo si è impegnata a riconoscere il titolo rilasciato in altre università d'Europa. Potremmo trovarci di fronte a questa situazione, cioè che nel futuro o dei giovani potrebbero andare nelle università straniere, particolarmente nelle università tedesche, a conseguire quel diplomino che dovrebbe essere valido per poter esercitare l'attività di medico dentista in Italia oppure potremmo avere la calata in Italia di molti diplomati di altri Paesi i quali verrebbero ad esercitare la loro attività di medico dentista in Italia sulla base degli accordi della Comunità europea.

Noi in Commissione abbiamo molte volte discusso questo problema e mi dispiace che non sia qui presente il senatore Cassano, il quale era particolarmente convinto della necessità di istituire questo tipo di laurea. Vedo d'altra parte che c'è anche un emendamento dei senatori Indelli e Berthet, i quali sostengono in qualche modo le stesse ragioni del sub-emendamento che io ho presentato.

Mi pare che ci siano sufficienti motivi perchè, senza aspettare che dopo l'attuazione della riforma universitaria si riveda tutta la tipologia delle lauree esistenti in Italia, ci si affretti ad istituire appena possibile, subito dopo l'approvazione della legge, con decreto del ministro e sentito ovviamente il consiglio nazionale universitario, la laurea in medicina odontostomatologica.

B A L D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L D I N I . Signor Presidente, i motivi che mi hanno spinto a presentare l'emendamento 81.3 sono di natura educativa e di natura scolastica, inquantochè nella scuola media oggi si chiede agli insegnanti un'adeguata preparazione e si chiede in modo particolare una preparazione a carattere psicologico e culturale necessaria per far fronte a quelle che sono le esigenze della scuola stessa.

Ora gli insegnanti di musica, di educazione fisica e di disegno non hanno una preparazione universitaria, ed allora la nostra proposta tende ad elevare il grado di cultura e di preparazione di questi insegnanti. Per di più è stata aggiunta la richiesta dell'istituzione del corso di laurea in teologia. Vorrei far presente che anche qui gli insegnanti di religione che prestano la loro opera educativa nella scuola, se potessero avere una preparazione a carattere psicologico e culturale attraverso un corso di laurea nelle nostre università, sarebbero nelle migliori condizioni per portare un particolare vantaggio — io credo — a tutta la scuola italiana.

Faccio anche presente che il corso di laurea in teologia nelle università dello Stato italiano esisteva fino al 1859: allora l'insegnamento teologico era dato in tutte le università degli Stati Italiani. I nuovi ordinamenti universitari lo confermarono in alcune università e in altre lo abolirono. Così fu conservato nell'università delle antiche province e in quella di Pavia dalla legge 13 novembre 1859; nelle due università toscane dal decreto del Governo toscano del 30 luglio 1859; nell'università di Bologna dal decreto del Governatore generale del 30 settembre 1859; nella Sicilia dal decreto pre-dittatoriale del 17 ottobre 1860, che promulgò in quelle province la legge 13 novembre 1859. Fu invece abolito nelle università di Modena e di Parma dal decreto dittatoriale del 21 ottobre 1859; nell'università di Napoli dalla legge 16 febbraio 1861.

In seguito poi questo insegnamento venne a cessare anche nell'università di Bologna prima dell'annessione di quelle province al Regno. Ma se per legge fu mantenuto in alcune università, il Ministero della pubblica istruzione non promosse mai alcuna disposizione nè legislativa, nè regolamentare che avesse per oggetto il riordinamento dei corsi o di provvedere al personale insegnante e si andò avanti per qualche tempo così fino a che il ministro Correnti il 10 aprile 1880 presentò un disegno di legge per la soppressione delle facoltà di teologia nelle università dello Stato italiano. Dato il clima di natura sociale e politica, l'apertura stessa che oggi abbiamo dopo tanti avvenimenti che

non sto qui a sottolineare, mi sembra che sia un atto di coraggio che lo Stato compie nell'istituire il corso di teologia nelle università per dare la possibilità ai nostri giovani di affrontare anche questo tipo di studio, proprio nell'università di Stato, perchè lo Stato deve affrontare i problemi che riguardano non solo la cultura, ma tutta la vita dell'uomo.

Per questo, signor Presidente, dato che la prima parte dell'emendamento 81.3 per quanto riguarda l'educazione artistica e la educazione musicale è assorbita nel testo del Governo, mentre non lo è l'ultima parte riguardante la teologia, ritiro l'emendamento 81.3 e presento un nuovo emendamento. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Come è stato testè annunciato, da parte del senatore Baldini e di altri senatori è stato presentato un nuovo emendamento. Se ne dia lettura.

GERMANÒ, Segretario:

All'emendamento 81.7, al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « e della teologia ».

81.7/2

BALDINI, BETTIOL, MAZZOLI
ed altri

PRESIDENTE. Avvento inoltre che da parte del senatore Pellicanò e di altri senatori è stato presentato un sub-emendamento. Se ne dia lettura.

GERMANÒ, Segretario:

All'emendamento 81.7, alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole: « del giornalismo ».

81.7/4

PELLICANÒ, ALBARELLO, MASCIALE
ed altri

INDELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **INDELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, ho ritenuto

opportuno presentare l'emendamento 81.4 relativo all'istituzione della laurea in medicina odontostomatologica con programma di studio aderente alle direttive della CEE. Devo dire a questo punto che il mio emendamento deve essere accompagnato da un corso di studio della durata di almeno sei anni. Infatti oggi in Italia per essere dentisti odontoiatri mutualistici bisogna essere laureati e specializzati non perchè, come ha detto poco fa il collega Romano, ci si specializza per un lusso, ma perchè è doveroso essere specializzati e, proprio oggi che l'Italia si appresta a varare la riforma universitaria, adeguarsi a quanto è stato previsto dalla CEE.

La riforma universitaria costituirà uno degli atti più importanti e solenni ed insieme più qualificanti di questa legislatura.

Varie riforme della scuola si sono succedute in Italia nel secolo che corre dall'Unità ad oggi, ma possiamo dire con viva soddisfazione che nessuna di tali riforme ha investito in modo così radicale e pregnante l'università italiana quale quella che stiamo qui discutendo.

Abbiamo visto nascere da questa riforma figure di docenti del tutto nuove quali il professore associato e il ricercatore universitario ed abbiamo visto altresì affermarsi con netta consistenza il « diritto allo studio » non già come dichiarazione demagogica vuota di senso, ma come impegno dello Stato verso gli studenti, impegno circondato e corroborato da idonee garanzie.

Infatti l'esonero dalle tasse, i contributi straordinari, la predisposizione di alloggi e mense, gli assegni di studio, l'assistenza sanitaria sono tutte garanzie ed efficienti ad assicurare il « diritto allo studio ».

All'università riservata ai soli ricchi noi stiamo qui sostituendo una università nuova, modificata non soltanto negli apparati e nelle strutture ma nella sua stessa essenza di luogo di studio e di ricerca democraticamente aperto a tutte le classi sociali della nazione.

Sono quindi veramente lieto e fiero di avere posto in risalto, in questa pur fugace sintesi, quelli che mi sembrano i valori positivi più rilevanti di questa riforma universitaria

che dovrà tracciare un solco profondo nel mondo accademico e professionale e dovrà dare ai nostri atenei un prestigio ed una efficienza ancora maggiore di quella che, pur in mezzo a mille difficoltà di ogni sorta, essi hanno saputo finora conservare.

Nel mentre quindi saluto con queste dichiarazioni sinceramente elogiative la nascente legge di riforma universitaria, sento il dovere di prendere la parola su un punto specifico del provvedimento e cioè quello concernente la determinazione della durata del corso di studi universitari per il conseguimento della laurea in medicina odontostomatologica.

Venendo subito al punto focale del problema vi dirò che sono favorevole a che la legge di riforma determini essa stessa fin d'ora in sei anni la durata del corso di studi universitari per il conseguimento della laurea in medicina odontostomatologica.

Ne spiegherò brevemente le ragioni.

Come voi tutti sapete, in Italia oggi l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria è consentito ai laureati in medicina e chirurgia, meglio ancora se specializzati in odontoiatria e protesi dentaria.

In sostanza, la laurea in medicina e chirurgia è obbligatoria per l'esercizio dell'odontoiatria; il diploma di specializzazione è, secondo la legge, facoltativo, ma in realtà è obbligatorio dal momento che esso è richiesto come titolo indispensabile per l'esercizio professionale nei settori mutualistici che oggi abbracciano oltre il novanta per cento della popolazione italiana.

Ne discende che il corso completo degli studi e cioè la laurea più la specializzazione, comporta un totale di otto anni.

Da qualcuno viene proposto di assegnare alla nuova disciplina della odontostomatologia un corso di studi della durata di cinque anni rispetto agli otto attuali necessari per formare lo specialista stomatologo.

Dico in modo ben netto che questa durata di cinque anni mi sembra erronea e pericolosa.

Erronea perchè essa viene riferita ingiustificatamente ai progetti di direttive che sono attualmente in via di elaborazione da parte della Comunità europea.

Orbene, i progetti di direttive comunitarie non prevedono un corso rigido e tassativo di cinque anni bensì « un ciclo di studi universitari avente la durata di almeno cinque anni e che soddisfi a condizioni minime fissate qui appresso » (articolo I della III proposta di direttive).

Fra le condizioni fissate dalle successive norme della stessa direttiva fondamentale è quella che vincola l'insegnamento universitario alla durata minima di cinquemila ore da dedicarsi obbligatoriamente allo studio di 33 materie tutte importanti ed impegnative, come risulterà chiaro anche a voi dal loro elenco di cui vi do lettura:

a) materie di base: chimica, fisica, biologia;

b) materie medico-biologiche e materie generali: matematica e statistica, anatomia, embriologia, istologia (inclusa la citologia), fisiologia, biochimica (o chimica fisiologica), anatomia patologica, patologia generale, elementi di patologia medica e chirurgica (interna ed esterna), farmacologia, microbiologia, igiene-profilassi e epidemiologia, radiologia, fisioterapia, chirurgia generale, medicina interna (inclusa la pediatria), O.R.L., dermatologia e venereologia, elementi di psicologia generale-psicopatologia-neuropatologia;

c) materie specificamente odontostomatologiche: protesi dentaria, materiali dentari, odontoiatria conservatrice (inclusa la pedodonzia), anestesia, chirurgia speciale, patologia speciale, clinica odontostomatologica, ortodonzia, paradontologia, organizzazione professionale — deontologia e legislazione.

Come è possibile svolgere tali e tanti insegnamenti con serietà in cinque anni?

Le direttive comunitarie fissano l'obbligo di ripartire il minimo di cinquemila ore globali nelle seguenti durate minime per ciascuna materia:

a) materie di base, trecento ore;

b) materie medico-biologiche e materie mediche generali, mille e cinquecento ore (gli insegnamenti dovranno essere effettuati insieme agli altri studenti di medicina);

c) materie specificamente odontostomatologiche, duemila e ottocento ore.

Siamo così a un totale di quattromila e seicento ore. Le rimanenti quattrocento per raggiungere il minimo di cinquemila vengono lasciate al giudizio dei singoli Stati ai fini della loro assegnazione allo studio dell'uno o dell'altro gruppo di materie.

Da quanto vi ho detto spero appaia chiaro che l'Italia, per adeguarsi alle direttive comunitarie, dovrà assicurare per il conseguimento della laurea in medicina-odontostomatologia il rispetto dello studio obbligatorio per un minimo di cinquemila ore come sopra ripartito.

Se dessimo al corso universitario la durata di cinque anni, avremmo un minimo di mille ore l'anno di insegnamento il che è impensabile poter realizzare tenuto conto che con i giorni effettivi di insegnamento all'anno, depurati del periodo di esami, ferie, festività, eccetera, non si possono ragionevolmente raggiungere mille ore.

Dobbiamo procedere realisticamente e dobbiamo quindi porci nella condizione di poter rispettare l'impegno che assumiamo.

Non possiamo quindi stabilire una durata quinquennale di studi quando sappiamo che per dare spazio e sfogo alle cinquemila ore minime di insegnamento cinque anni in Italia non sono sufficienti.

Nè possiamo ricorrere al sotterfugio di non stabilire la durata del corso per lasciarla poi stabilire da norma successiva, perchè così facendo dilazioneremmo il problema senza risolverlo ed anzi aggravandolo.

Al momento di determinare la durata del corso ci ritroveremmo di fronte alle stesse difficoltà di oggi ed avremmo anzi oggi perduto la grande occasione di una legge di riforma per compiere interamente il nostro dovere che è anche quello di fissare la durata di un corso universitario di una disciplina che tanta importanza riveste nella patologia umana.

Accennavo prima che sarebbe oltre che erroneo anche pericoloso fissare in meno di sei anni la durata di questo corso universitario.

Ravviso gli estremi di questa pericolosità nel fatto che i cinque anni falcidiati, come è fatale, dai periodi di sosta degli studi sarebbero veramente insufficienti a dare quella

completa cognizione teorico-pratica che si richiede nel campo degli studi odontoiatrici.

Se ci fermiamo a considerare il programma di studio, raccomandato dalla CEE per la formazione degli odontoiatri (meglio definiti oggi medici odontostomatologi per il campo di studio che tali medici abbracciano che non si limita ai denti, ma ai tessuti peri e para dentali e alle leggi anatomiche paramascellari nonchè alle ripercussioni patologiche generali dell'organismo) se ci fermiamo a considerare la diversità di tale programma da quello attuato in passato e specialmente in quei paesi ove i corsi avevano la durata di quattro anni (Francia per esempio) si noterà la tendenza degli organi comunitari ad elevare il livello di preparazione di tali professionisti.

L'esercizio corretto della odontostomatologia richiede in assoluto una cultura biologica di base in tutto simile a quella che si richiede per qualsiasi altra specialità medico-chirurgica. Questo è un dato fondamentale riconosciuto dagli uomini più qualificati che si occupano dei problemi connessi all'insegnamento della odontoiatria nel mondo.

Anche nei paesi ove le scuole di odontoiatria sono staccate dalle facoltà mediche si sente vivo il bisogno di ampliare il più possibile gli studi medico-biologici.

Il rapporto ufficiale della conferenza di Copenaghen (1968) sull'insegnamento dell'odontoiatria in Europa (*Undergraduate Dental Education in Europe*) pubblicato dal « Regional Office for Europe » della *World Health Organization* a pagina 9 riporta testualmente: « I partecipanti sottolineano l'importanza di una solida base di scienze mediche fondamentali ed una base adeguata di medicina generale per individuare le manifestazioni orali di malattie generali e per comprendere le ripercussioni sistemiche delle malattie orali. Alcuni partecipanti hanno ritenuto che il dentista dovrebbe possedere una preparazione medica completa ».

Nella conferenza svoltasi a Londra nel marzo 1970 sull'insegnamento post-universitario, organizzato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità - regione europea) la durata dei corsi universitari per il conse-

guimento di diploma di dentista è stata ritenuta insufficiente per una formazione ad un buon livello ed è stata rilevata la necessità di organizzare corsi post-universitari per una formazione più approfondita ed adeguata al continuo progresso scientifico dell'odontoiatria. Tale durata è di 4 anni e 6 mesi in Svizzera; 5 anni in Belgio, Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Svezia, URSS, Jugoslavia (in URSS si pensa di introdurre un sesto anno); 5-6 anni in Irlanda e Inghilterra; 6 anni in Islanda, Malta, Paesi Bassi, Romania; 7 anni in Austria; 8 anni in Spagna; 9 anni in Portogallo.

Tuttavia, per il momento, la Conferenza non ha ritenuto opportuno di prolungare il corso degli studi universitari nei Paesi in cui è inferiore a sei anni, bensì di diminuire la durata nei Paesi con più di sei anni di corso, per incoraggiare l'avviamento agli studi odontostomatologici del maggior numero possibile di allievi, onde sopperire alla deficienza di dentisti che si riscontra in tutti i Paesi di Europa e del mondo.

Ecco il rapporto dentisti-popolazione in alcuni paesi europei (ricavato da « *Basic Fact Sheets* » F.D.I. Pubbl. 1969): Germania, 1 : 1.918; Svizzera, 1 : 2.208; Francia, 1 : 2.564; Lussemburgo, 1 : 3.000; Inghilterra, 1 : 3.680; Italia, 1 : 4.333; Irlanda, 1 : 4.761; Austria, 1 : 5.062; Jugoslavia, 1 : 5.181; Romania, 1 : 6.005; Ungheria, 1 : 7.737; Belgio, 1 : 8.126. (Nei numeri sono compresi gli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria con legge sanatoria del 1953 privi di qualsiasi titolo di studio universitario in quanto solo da tale data sono state istituite scuole di odontoiatria a carattere universitario).

A tale proposito devo rettificare le affermazioni infondate comparse e diffuse da pochi sprovveduti che ignorando le statistiche più che fondatamente attendibili hanno denunziato in appena settemila gli esercenti l'odontoiatria in Italia, mentre in realtà superano ormai i diciassettemila, avendo presente che accanto ad oltre ottomila specialisti vi sono almeno diecimila medici che esercitano esclusivamente o prevalentemente l'odontoiatria.

Per il conseguimento della laurea differenziata in medicina odontostomatologica è necessaria una divisione del corso di studi.

Il corso di studi si propone di dividerlo in due parti ben distinte: un primo periodo di tre anni con complessive duemila ottocento ore di lezione in cui venga impartito l'insegnamento di un nucleo fondamentale di discipline obbligatorie che giustifichino la qualifica di medico per tutti i laureati. Un secondo periodo che dia la possibilità di giungere al conseguimento di lauree differenziate.

Il numero delle ore per singola materia deve essere calcolato considerando il semestre di cinque mesi lavorativi ed un mese di ferie. Dei cinque mesi vanno considerate utili ai fini delle lezioni soltanto venti settimane (i rimanenti giorni non sono utilizzabili per gli esami e per le feste infrasettimanali). Vanno inoltre considerate quattro ore utili di lezioni giornaliere compreso il sabato, eccetto per l'ultimo semestre in cui è stato dato un lasso di tempo maggiore agli studenti per la preparazione della tesi di laurea. Si hanno in totale per ogni anno oltre 800 ore di lezione, escludendo quel numero non facilmente determinabile nel nostro Paese di giorni di vacanze.

Alla fine del terzo anno l'allievo ha già avuto una preparazione di base che, pur limitata a quattro ore giornaliere per sei giorni alla settimana, ha impegnato lo studente per un tempo superiore a quello in cui di fatto con l'attuale calendario scolastico vengono svolti i primi quattro anni di corso.

Lo studente ha già una « concezione globale dell'uomo ammalato »; inoltre ha una età minima di ventidue o ventitrè anni corrispondente circa all'età di un laureato in giurisprudenza: può quindi operare le sue scelte con matura coscienza.

Lo studente dopo il primo triennio è in grado quindi e deve decidere:

a) se vuole prepararsi per esercitare la medicina generale e diventare un medico generico, che potrebbe anche definirsi medico internista;

b) se desidera orientarsi verso una delle tante specialità medico-chirurgiche in cui

necessariamente la medicina si è divisa, articolata nei diversi compartimenti.

Nelle facoltà di ingegneria, lettere e filosofia, scienze eccetera, la scelta dei vari corsi differenziati di laurea viene effettuata dopo il primo biennio di università.

Il concetto di laurea differenziata già ampiamente trattato dalla stampa medica più responsabile vuole andare incontro a due esigenze della professione medica in generale:

1) un insegnamento più pratico che metta il laureato in condizione di poter esercitare con profitto una attività sanitaria;

2) una migliore utilizzazione del tempo impiegato per conseguire una laurea.

Per meglio comprendere il significato di laurea differenziata è necessario fare una breve considerazione sulla attuale funzione del medico generico.

Il medico generico nell'attuale organizzazione di medicina specializzata svolge una impegnativa attività di primo accostamento del malato, deve essere in grado di riconoscere le malattie più comuni di organi e sistemi, deve saper porre al suo spirito un dubbio diagnostico, deve essere in grado di prestare le provvidenze terapeutiche più comuni e più immediate e deve saper dirigere quei malati che richiedono uno studio più approfondito verso i colleghi specialisti o verso gli ospedali specializzati.

Il futuro medico generico, pertanto, deve avere una formazione corrispondente alle nuove esigenze, attraverso una preparazione approfondita delle materie fondamentali in medicina e chirurgia ed una conoscenza generica (con brevi corsi informativi) delle altre specialità medico-chirurgiche.

Gli altri studenti, invece, che aspirano a seguire indirizzi di studio e corsi particolari, pur continuando a seguire le lezioni di clinica medica e clinica chirurgica generale, insieme ai futuri medici generici, devono iniziare dal quarto anno lo studio di tutte le materie riguardanti il corso speciale scelto, che diventano per ogni singolo corso materie fondamentali e devono seguirlo per un intero triennio.

Si avranno alla fine diplomi di laurea differenziata:

a) diploma di laurea per medico generico con sei anni di lezioni ed un anno di internato in ospedali (secondo quanto previsto dall'operante legge ospedaliera) che conferisce il titolo di medico-chirurgo;

b) diplomi di laurea diversificati per i vari corsi o indirizzi speciali, aggruppati o non in dipartimenti alla fine del secondo triennio di corsi universitari che conferiscono il diploma di laurea differenziata.

Il titolo di laurea differenziata deve limitare l'attività sanitaria esclusivamente al settore speciale scelto.

Deve essere consentita al laureato (medico generico) la possibilità di seguire i corsi speciali e di ottenere a qualsiasi tempo, dopo avere superato i relativi esami integrativi, una laurea differenziata.

Analogamente il medico con diploma di laurea differenziata potrà chiedere di essere sottoposto agli esami di materie integrative per ottenere diploma di laurea di medico generico od un altro diverso diploma di laurea differenziata.

La laurea differenziata permetterà l'esercizio delle più comuni e più frequenti prestazioni richieste dall'assistenza sanitaria specialistica e contribuirebbe in tal modo a sopperire alla deficienza di medici specialisti che si nota in molti Paesi, Italia compresa, per tutte le specialità.

La laurea differenziata pertanto non deve assorbire ed escludere i diplomi post-universitari di specializzazione che saranno conseguiti, come avviene attualmente, nelle varie scuole di specializzazione.

Il diploma di specializzazione, come avviene attualmente, dovrebbe consentire al laureato di fregiarsi del titolo di medico specialista nelle diverse specialità.

I vantaggi di una riforma radicale come quella indicata sarebbero molteplici.

In sei anni di corsi universitari lo studente di medicina non sarebbe più gravato dallo studio di tante materie che infarciscono la sua mente di una enorme quantità di nozioni, destinate in gran parte ad essere dimenticate e che comunque permettono solo una

preparazione del tutto superficiale, in pratica poco utile.

Orientando invece per tempo l'approfondimento dello studio in un determinato settore, secondo le proprie attitudini, lo studente non solo si pone in grado di avere al momento della laurea una prima competenza particolare, ma di avere conoscenza dei limiti della propria preparazione e della possibilità del suo ulteriore perfezionamento dell'indirizzo scelto.

Anche la vocazione alla ricerca scientifica può essere stimolata dall'orientamento settoriale degli studenti medici. Il laureato che crede di conoscere tutte le discipline mediche generali e speciali, in realtà, si accorge ben presto di essere come un viandante sperduto, abbandonato dalla scuola di cui sente ancora il bisogno. E non sempre ha la possibilità di tornare alla fonte. Deve supplire con uno sforzo di volontà e di sacrificio e trarre dalla dura realtà della vita professionale gli insegnamenti necessari per non perdersi, per non naufragare.

« La differenziazione dei corsi di laurea aiuterebbe ad uscire finalmente dagli attuali schemi di preparazione nozionistica standardizzata, che tende a conformare una unica ed ormai superata figura di medico tutto-fare, ma in realtà incapace poi di agire in qualsiasi direzione » scrive Dina.

« La differenziazione degli indirizzi non equivale a frammentazioni del sapere e del saper fare, ma significa solo tener conto, oltre che delle esigenze della società moderna, della limitazione delle possibilità umane », ha rilevato Canestrelli.

Una preparazione selettiva delle varie discipline speciali accanto alla preparazione fondamentale nelle materie biologiche e cliniche consentirà a quei laureati che desiderano seguire i corsi post-universitari di specializzazione, di essere utilizzati nelle varie cliniche e di meritare pertanto un assegno, per l'opera assistenziale che sono in grado di prestare, uguale a quello degli assistenti.

Sarebbe quindi assicurato il così detto salario che se viene assegnato allo studente universitario anche ed a maggior ragione do-

vrebbe essere dato agli allievi delle scuole di specializzazione.

Dopo quanto ho avuto l'onore di esporre mi permetto di indicare un progetto di massima di corso di laurea differenziata per il conseguimento del titolo di medico chirurgo odontostomatologo.

Nell'ambito degli studi universitari di medicina e chirurgia è istituito il corso di laurea differenziata per il conseguimento del titolo di medico chirurgo odontostomatologo della durata di sei anni.

Il corso di studi è da dividersi possibilmente in periodi della durata ciascuno di nove mesi di corsi effettivi, due mesi di vacanze ed un mese complessivo per gli esami.

Gli insegnamenti vengono ripartiti in due periodi triennali.

Il primo triennio deve comprendere gli insegnamenti fondamentali che a scopo indicativo vengono così elencati:

1) fisica, 2) chimica, 3) istologia ed embriologia generale; 4) anatomia umana normale; 5) chimica biologica; 6) fisiologia umana; 7) patologia generale; 8) patologia speciale medica; 9) patologia speciale chirurgica.

Nel secondo triennio vengono compresi i seguenti insegnamenti comuni a tutti i laureati in medicina:

10) anatomia ed istologia patologica; 11) farmacologia; 12) clinica medica; 13) clinica chirurgica; 14) igiene; 15) corsi informativi con programma ridotto alle cognizioni indispensabili per ogni medico per le seguenti materie specialistiche: clinica otorinolaringoiatrica, oculistica, dermosifilopatica, malattie nervose e mentali, pediatria e ginecologica (esame unico collegiale oppure colloqui singoli con giudizio positivo o negativo); 16) patologia e clinica odontostomatologica; 17) chirurgia e traumatologia dento-maxillo-facciale; 18) odontoiatria conservativa e infantile; 19) ortognatodontia e ortodontotecnica; 20) protesi dentaria e maxillo-facciale; 21) parodontologia; 22) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia; 23) microbiologia ed igiene orale; 24) radiologia dento-maxillo-facciale; 25) istologia normale e patologia odontostomatologica.

Per essere ammessi all'esame di laurea, gli studenti devono avere superato gli esami di tutti gli insegnamenti sopra indicati e debbono inoltre aver frequentato le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

L'esame di laurea consiste nella dissertazione di una tesi scritta su un argomento di interesse stomatologico scelto tra le materie oggetto di insegnamento sopra indicate.

Qualora il medico odontostomatologo voglia conseguire la laurea di medico-chirurgo generico deve sostenere quegli esami integrativi in quelle materie del secondo triennio comprese nel programma per la laurea in medicina e chirurgia generica.

Corsi di specializzazione o di perfezionamento.

L'insegnamento post-universitario deve essere previsto come negli attuali ordinamenti per conseguire il titolo di specialista nelle discipline fondamentali della odontostomatologia quali: 1) chirurgia e traumatologia dento-maxillo-facciale; 2) ortognatodontia; 3) protesi dento-mascellare; 4) parodontologia.

La durata di tali corsi sarà diversa per le singole materie e sarà fissata su proposta del dipartimento di competenza delle singole università.

Alla fine di ogni corso universitario il medico odontostomatologico consegue il diploma di specialista in chirurgia e traumatologia dento-mascellare o ortognatodontia (durata di tre anni) oppure di perfezionamento della durata di uno o più semestri nelle varie branche della moderna odontostomatologia.

Prima di concludere mi sia consentito di rilevare la necessità di dare molto sviluppo al tirocinio pratico che lo studente è necessario compia nel corso degli studi universitari.

Ma anche questo tirocinio pratico ha le sue esigenze di tempo e di maturazione e non si può pretendere di raggiungere insieme il miracolistico risultato di avere un prodotto finito, meglio preparato teoricamente e praticamente, riducendo dall'altro lato in modo così drastico gli anni di insegnamento.

La durata di sei anni — sulla quale io insisto — per il corso della laurea in medicina odontostomatologica è a mio avviso

la minima atto a consentire che lo studente consegua una idonea preparazione teorico-pratica.

È necessario a tale riguardo tenere ben presente che lo studente non può essere ammesso all'esercizio pratico della professione — sia pure nell'ambito dell'istituto universitario di studio — prima che egli abbia acquisito il corredo di cognizioni biologiche e patologiche che sono indispensabili perchè ci si possa avvicinare con un minimo senso di responsabilità ad un uomo che soffre senza il rischio di procurargli mali anche maggiori.

Occorre quindi che lo studente sia avviato all'esercizio pratico dopo il terzo anno di studi avendo quindi modo di compiere tale esercizio per almeno un triennio.

Spero di avervi illustrato con sufficiente chiarezza la mia proposta che è rivolta a dare maggiore concretezza e massima possibilità di sviluppo alla nuova laurea nel campo dell'odontostomatologia.

Aggiungerò un'ultima considerazione. Vi ho parlato in modo sempre sommario di lauree « differenziate » nel grande campo della medicina intendendo con ciò realizzare l'introduzione di un ciclo di studi che si distingua in un primo periodo di base comune a tutte le discipline mediche, per lasciare posto ad un secondo periodo sostitutivo di talune attuali specializzazioni per conseguire una laurea che sarebbe appunto differenziata in una determinata branca dell'esercizio della professione medica.

Se diamo al corso della nuova laurea in medicina odontostomatologica la durata di 6 anni potremo consentire domani allo studente che voglia cambiare durante gli studi il proprio orientamento specialistico di farlo senza nulla perdere degli studi già fatti.

Ciò potremo raggiungere in quanto il primo tronco di 3 anni potrà essere lo stesso tronco comune a tutte le discipline mediche.

Esso costituirà quindi un patrimonio di studi utilizzabile dallo studente sia ai fini del conseguimento della laurea in odontostomatologia, sia ai fini di una eventuale diversa laurea.

Dopo 6 anni di studi teorico-pratici potremo essere sicuri di avere buoni medici odontostomatologi, che mantengano quel grado di prestigio e di reputazione che gli stomatologi italiani hanno nel mondo, checchè ne dicano quei pochi denigratori che vedono brillare i vetri dei paesi stranieri e non si accorgono delle virtù che brillano nella propria nazione.

C'è di più. L'utilizzazione del primo tronco di studi potrà consentire anche all'odontoiatra già laureato, come ai titolari di una qualsiasi laurea differenziata quando queste dovessero essere pianificate, di conseguire successivamente un altro tipo di laurea superando i relativi esami e frequentando solo gli anni merenti al corso differenziato di quel tronco, e non l'intero corso di laurea.

Quello che ho indicato è il primo esempio ed il primo esperimento di laurea differenziata da attuarsi in Italia. Sono sicuro che esso non tarderà ad essere seguito da altre discipline che sentono il bisogno di un nuovo sistema di preparazione.

Intendo rivolgere a voi, onorevoli colleghi, il mio grazie per avermi ascoltato e vi invito ad accogliere il mio emendamento affinché sia sancito nella legge che il corso di studi abbia la durata di sei anni.

P I C A R D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C A R D O . Signor Presidente, l'emendamento 81.0.5 da noi presentato è stato parzialmente assorbito dall'emendamento 81.7 presentato dal Governo. Però prima di dare il nostro assenso totale all'emendamento governativo, vorrei chiedere qualche delucidazione all'onorevole Ministro. Infatti, mentre l'emendamento presentato stamattina dal Governo ho avuto il tempo necessario di esaminarlo, non riesco a capire chiaramente, per quanto riguarda quello presentato adesso, se è intenzione del Governo fare del servizio sociale un corso di laurea o un diploma. Desidererei perciò che mi venisse chiarito questo concetto.

Se il Presidente permette, per evitare di riprendere la parola, illustrerei ora breve-

mente il nostro emendamento 81.6/2 che è un emendamento aggiuntivo all'emendamento 81.7 proposto dal Governo. La nostra preoccupazione è quella di dare una giusta definizione e quindi un riconoscimento del titolo a chi ha conseguito già il diploma per il servizio sociale. Quindi nell'emanazione del decreto il Governo dovrebbe tenere in considerazione chi ha conseguito questo diploma e mettere questi diplomati in condizioni di poter conseguire la laurea attraverso un ulteriore corso o esame. Grazie, signor Presidente.

FALCUCCI FRANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI FRANCA. Signor Presidente, il Ministro è assente e me ne rammarico perchè anch'io vorrei porre dei quesiti, come poc'anzi ha fatto il senatore Picardo.

Uno dei motivi per i quali esprimo un certo dissenso, almeno in assenza di chiarimenti, sull'emendamento 81.7, presentato dal Governo, è costituito dal fatto che non si chiarisce se per il servizio sociale sia previsto esplicitamente un corso di laurea o di diploma. Poichè l'oggetto del mio emendamento è il problema della formazione al più alto livello scientifico e tecnico degli operatori del servizio sociale, è evidente che il mio atteggiamento nei confronti dell'emendamento governativo è subordinato in modo particolare a questo chiarimento.

Sarei quindi grata al Governo se volesse assumere impegno formale e considerare il corso di servizio sociale non come un corso di diploma, ma come un corso di laurea. Dovendo votare una delega al Governo, questa deve essere per lo meno precisa su questo punto. Questa la prima considerazione che volevo fare.

Mi permetto poi di insistere, anche a nome dei colleghi che hanno assieme a me firmato l'emendamento aggiuntivo 81.0.6, sul fatto che questa è l'occasione non dico ultima ma certamente più idonea per mettere ordine in questo settore, nel momento

in cui ci accingiamo a varare la riforma sanitaria e a fare delle scelte importanti e qualitativamente significative in materia di politica assistenziale e di sviluppo dei servizi sociali.

Non occorre spendere molte parole per sostenere che l'efficienza dei servizi sociali dipende dalla preparazione teorica e pratica del personale. Ed occorre riconoscere la serietà con la quale gli assistenti sociali hanno chiesto non una via più facile, ma una qualificazione attraverso un impegno più serio, esigenza che essi hanno maturato alla luce dell'esperienza estremamente positiva svolta in tanti settori e fra enormi difficoltà a causa del mancato riconoscimento giuridico sia delle scuole sia della professione. Quindi in condizioni di precarietà gli operatori del servizio sociale si sono distinti non solo per un impegno nell'assolvimento del loro ufficio, ma per un approfondimento dei fondamenti scientifici che devono essere alla base di un qualificato servizio, cosicchè proprio da loro viene la richiesta di realizzare la qualificazione degli operatori sociali a livello universitario.

Ecco perchè l'occasione fornita dalla discussione della riforma universitaria appare la sede più idonea per risolvere questo problema che ha un duplice aspetto: quello di definire in prospettiva il tipo di preparazione che occorre prevedere per la formazione dei ricercatori e degli operatori sociali; e quello di garantire la posizione giuridica di coloro che sin qui hanno conseguito, almeno a certi livelli, il diploma. E il collega Ossicini ha già, a questo proposito, sottolineato come ci siano situazioni molto diverse; ci sono scuole di servizio sociale per accedere alle quali occorre un titolo di scuola superiore e scuole per le quali questo non è richiesto. Quindi evidentemente occorre, nel momento in cui si intende imboccare la strada dell'istituzione del corso di laurea, dire in modo esplicito con un impegno concreto che cosa si intende fare per il riconoscimento giuridico degli assistenti sociali diplomati dalle scuole.

Il testo che ci presenta il Governo non è rassicurante neanche sotto questo profilo perchè lascia i problemi insoluti. Infatti men-

tre prevede che si provvederà, in relazione all'istituzione delle lauree e dei diplomi alle conseguenti modifiche, trasformazioni e soppressioni che si paleseranno necessarie delle istituzioni già esistenti nei relativi settori, tenuto conto delle funzioni che siano da esse svolte nell'ambito dell'istruzione superiore, non si considera il fatto che purtroppo le scuole di servizio sociale non hanno un riconoscimento giuridico; quindi, in mancanza di indicazioni, c'è il rischio che tutta la situazione resti così com'è.

Per questo vorrei pregare il Governo di considerare le particolari motivazioni che legittimano la richiesta della istituzione del corso di laurea per il servizio sociale da realizzarsi al più presto. Ribadisco la richiesta che in ogni caso vi sia un impegno esplicito del Governo ad istituire il corso di laurea in scienza e tecniche del servizio sociale e non un diploma universitario e contemporaneamente quello a regolarizzare la posizione giuridica degli attuali diplomati; chiedo inoltre se il Governo non possa essere disponibile a modificare i termini; cioè anziché dire: « entro 18 mesi dall'entrata in vigore ... », che per quanto riguarda il servizio sociale è un termine preoccupante, si indichi un termine più ravvicinato. Si consideri che le scuole di servizio sociale sono sull'orlo del collasso e il protrarre questa situazione rischia di pregiudicare la formazione degli assistenti sociali proprio nel momento in cui occorre sviluppare i servizi sociali.

G E R M A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò . Signor Presidente, l'emendamento 81.0.2 da noi proposto prevede l'istituzione di una laurea in belle arti. Poiché il Governo ha presentato l'emendamento 81.7 che disciplina lo stesso settore, prima di dichiarare che il nostro emendamento è assorbito o ritirato, desidereremmo avere chiarimenti dal Governo stesso se, per quanto riguarda le belle arti, intende istituire, nell'attuazione delle norme di cui all'emendamento 81.7, una laurea per le belle arti o un diploma per le belle arti.

A N T O N I C E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, mi rallegro che finalmente il Governo abbia avuto la sensibilità di inserire una proposta relativa alle lauree di belle arti e musica (che particolarmente mi stanno a cuore) nel contesto di questa riforma universitaria che stabilisce una nuova concezione oltre che una nuova struttura dell'università; di averle inserite sottolineando con ciò il grande significato che hanno appunto queste istituzioni culturali di lunga tradizione e purtroppo di malcerta sistemazione.

Debbo anche compiacermi in qualche misura che siano state separate le belle arti dalla musica ed abbiano delle sezioni separate anche dallo spettacolo. Mi sembra che l'osservazione fatta dal senatore Germanò sia pertinente, cioè che il nuovo emendamento presentato dal Ministro non stabilisce con perfetta identificazione dove vi saranno i diplomi e dove le lauree. Mi sembra anche che abbia avuto ragione il senatore Bonazzola Ruhl nelle osservazioni fatte relativamente alla strutturazione delle accademie di belle arti quando un settore di esse abbia avuto una strutturazione universitaria. Il senatore Bonazzola Ruhl ha altresì chiesto giustamente una spiegazione più approfondita al Ministro (che in questo momento non è presente) per quanto riguarda il terzo comma del suo nuovo emendamento, che in realtà non è molto chiaro.

Detto questo, mi sembra che, a seguito dell'emendamento 81.7 proposto dal Ministro, siano superati tanto l'emendamento 81.5 di soppressione dell'articolo, quanto l'articolo aggiuntivo (emendamento 81.0.8) da me presentato.

B E R T H E T . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T H E T . Ho presentato l'emendamento 81.0.3 per l'istituzione di un corso di laurea per la formazione del dentista anche

nella mia veste di membro del Consiglio di Europa. Vorrei ora sottolineare (se fosse ancora necessario dopo gli interventi dei colleghi Romano e Indelli) l'importanza, per non dire la necessità, di istituire questo corso di laurea.

Il rapporto Wenk presentato recentemente all'assemblea del Consiglio di Europa ci ha informati, in una interessantissima e quanto mai documentata relazione, delle preoccupanti condizioni della salute dentaria delle popolazioni degli Stati membri. Il rapporto Wenk, nel documentare che la carie è la malattia più diffusa in Europa e costituisce la principale affezione dell'infanzia e dell'adolescenza — dall'80 al 98 per cento dei giovani in età scolare ne sono affetti, laddove non esiste nessuna misura preventiva — raccomanda vivamente, caldamente due misure da adottarsi congiuntamente per arginare questa diffusione pressochè universale della carie: 1) (è la traduzione del testo originale) la prevenzione mediante l'educazione in fatto di igiene dentaria e di regime alimentare, e la fluorizzazione; 2) a breve termine, creare delle condizioni favorevoli alla formazione di un maggior numero di dentisti.

Per quanto riguarda il primo punto, esaminando la situazione in Italia, constatiamo a malincuore, che la nostra popolazione non fruisce di alcuna forma di prevenzione.

Circa il secondo punto, rileviamo, pure a malincuore, che il nostro Paese ha un rapporto dentistico-popolazione di 1-8.500; un dentista ogni 8.500 abitanti! Se pensiamo che la Svezia e la Norvegia, pur disponendo di un dentista ogni 100 abitanti, considerano il loro contingente di dentisti insufficiente ai bisogni della popolazione, possiamo valutare quanto grande sia la penuria di dentisti in Italia. Ricercando le cause di questa enorme carenza troviamo che essa si verifica immancabilmente in quei Paesi dove il *curriculum* degli studi per la formazione professionale del dentista è particolarmente lungo; ed è il caso dell'Austria, dell'Italia, del Portogallo e della Spagna, gli unici quattro Paesi d'Europa che conservino ancora l'obbligo della laurea in medicina per l'esercizio dell'odontoiatria. Tra questi lunghissimi curricula quello italiano detiene il primato della lun-

ghezza; sei anni per conseguire la laurea in medicina, più tre anni di specializzazione! È evidente che una formazione professionale, così lunga nel tempo, non è alla portata di molti, e la professione del dentista — se perdurano le presenti condizioni — non potrà mai espandersi in Italia nella misura in cui lo esigerebbero le necessità della popolazione. Ne è la conferma il fatto che mentre aumentano enormemente le iscrizioni alle facoltà di medicina il numero dei medici che si specializzano in odontoiatria è stazionario, la media di 250 all'anno. Per fare un paragone con uno Stato a noi vicino, in Francia annualmente entrano nella professione in media 750 *chirurgiens dentistes*, formati con un ciclo quinquennale di studi universitari. In tale Paese, l'odontoiatria è esercitata, oltre che da 19.500 *chirurgiens dentistes*, anche da 1.000 *stomatologistes* (laureati in medicina con diploma di specializzazione odontoiatrica). Se si fosse preteso di far curare la popolazione francese unicamente da stomatologi sarebbe accaduto quello che è accaduto in Italia: vi sarebbero in tutto pochissime migliaia di dentisti. Nel nostro Paese vi sono, secondo il Ministero della sanità, circa 6.000 medici specializzati in odontoiatria.

L'Italia è inoltre l'unico Paese della CEE che non abbia, per i dentisti, uno specifico corso di laurea. I dentisti degli altri sei Paesi membri hanno tutti una formazione universitaria odontoiatrica di cinque anni. Questa differente formazione costituisce un vero ostacolo all'equiparazione dei titoli di studio e alla possibilità di esercitare l'odontoiatria in qualsiasi dei sei Paesi della Comunità.

La Commissione delle Comunità economiche europee ha proposto ed il Parlamento europeo ha approvato (*Gazzetta Ufficiale* della CEE n. C 54 del 28 aprile 1969 e C 101 del 4 agosto 1970) la « raccomandazione » all'Italia di creare un ciclo di studi per la formazione specifica del dentista.

Un'altra ragione è venuta, recentemente, ad aggiungersi in favore dell'istituzione di tale corso di laurea. In seguito alla legge del 27 ottobre 1970, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali ed al de-

creto ministeriale 15 maggio 1970, molti studenti hanno conseguito con l'esame di « maturità professionale » il diritto di iscriversi all'università. Tra questi « maturati » vi è un buon numero di studenti provenienti dagli istituti professionali per odontotecnici, i quali si sono visti costretti, pur essendo fortemente motivati verso la professione odontoiatrica, ad iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia, non esistendo altra alternativa.

Altri « maturati » si sono astenuti dalla iscrizione, confidando che il Parlamento, anche in considerazione della raccomandazione della CEE, istituisca un corso di laurea per la formazione del dentista.

È chiaro che la creazione dell'auspicato nuovo corso di laurea incanalerebbe per la giusta strada della legalità e dello studio quegli elementi che, altrimenti, andrebbero ad infoltire ancora le schiere di coloro che esercitano abusivamente l'odontoiatria e che premono sempre più frequentemente per ottenere sanatorie.

Infine, non bisogna dimenticare che l'attuale *curriculum* di studi per il dentista risale al 1890 (regio decreto n. 6850 del 24 aprile 1890). Da allora, l'odontoiatria ha raggiunto uno sviluppo tale da non poter più assolutamente essere considerata una specializzazione della medicina: essa è, invece, una disciplina a se stante, con proprie, numerose specializzazioni.

Il dentista (dal rapporto Wenk) appartiene ad una professione medica indipendente dalla professione di medico. Medico e dentista operano fianco a fianco in campi specifici e distinti, che esigono competenze differenti.

È, quindi, giunto il momento anche per l'Italia di creare, per la formazione professionale dei suoi dentisti, un apposito corso di laurea, un *curriculum* di studi concepito secondo moderni criteri pedagogici e sociologici.

PRESIDENTE. Senatore Germanò, mantiene gli emendamenti 81.1 e 81.2?

GERMANÒ. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 81.1. Per quanto riguarda

l'emendamento 81.2, data la presentazione dell'emendamento 81.7 da parte del Governo, ritengo che il mio emendamento debba considerarsi aggiuntivo al penultimo comma dell'emendamento governativo, però modificato. Pertanto il nostro emendamento continuerà il penultimo comma dell'emendamento 81.7 così recitando: « e saranno anche previste le modalità per l'ammissione al corso di laurea di educazione fisica... ».

BETTIO L. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIO L. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con grande interesse gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto sul tema dell'ampliamento dei corsi di laurea e sul tema relativo alla delega al Governo per l'istituzione di nuovi corsi di laurea. Debbo dire chiaramente il mio pensiero, anche se non piacerà a qualche mio collega. Per quanto riguarda il problema dell'istituzione di nuovi corsi di laurea, il mio pensiero è negativo perchè i corsi di laurea, cioè la scienza, devono dare ai giovani il senso della unità, il senso della sintesi. L'analisi è molto importante, ma più importante ancora è conoscere la posizione che l'uomo ha nella storia, nell'universo, nell'ambiente in cui vive e che lo circonda. La soverchia specializzazione può nuocere a questa visione unitaria e globale delle cose e quindi alla formazione di una personalità anche scientifica che è indispensabile per poter far camminare in avanti le nostre conoscenze.

Storicamente parlando, noi assistiamo o abbiamo assistito in Europa, nel corso della storia delle università, alla presenza sostanziale di quattro corsi di laurea; i corsi di laurea in teologia, in giurisprudenza, in scienze umanistiche e in medicina; il rapporto tra l'individuo e l'universo, tra l'individuo e il mondo che lo circonda, tra l'individuo e se stesso, tra l'individuo ed il suo organismo biologico. Tutto il resto è un problema di grande importanza ma che può trovare il posto, a mio avviso, non già attraverso l'istituzione di nuovi corsi di laurea ma attraverso scuole speciali o scuole di specializzazione.

Si tenga presente, perchè abbiamo degli strati dove la scienza ha raggiunto livelli veramente notevoli, se non alti od altissimi, che la medicina, ad esempio, e l'ingegneria non costituiscono corsi autonomi di laurea ma sono delle scuole superiori, come ad esempio nella Russia sovietica; e per quanto riguarda la facoltà di teologia debbo ricordare che essa sussiste in tutti i Paesi orientali, perchè malgrado gli orientamenti politici c'è chi comprende come questa facoltà abbia storicamente, e non soltanto storicamente ma anche oggi, un'enorme importanza per la comprensione della posizione dell'uomo nell'universo.

Io penso quindi che di tutte le proposte fatte dai colleghi per quanto riguarda questa proliferazione dei corsi di laurea possa essere accettata soltanto l'eventualità di un corso di laurea in teologia, che già esisteva in Italia ma che per ragioni puramente politiche e non scientifiche venne abolito nel 1873, quasi cento anni fa, in un momento estremamente difficile nei rapporti tra Stato e Chiesa.

Per quanto riguarda gli altri corsi di laurea, possono benissimo inserirsi nei corsi di laurea tradizionali come scuole di specializzazione. Quello che non comprendo è il problema relativo a questa delega al Governo per l'istituzione di nuovi corsi di laurea, perchè io ritengo che siano il Parlamento o le Commissioni parlamentari che in sede legislativa debbono occuparsi di questi problemi. Lo comprende anche il Governo quando richiede, ad esempio, che l'emanazione dei decreti di cui al presente articolo avvenga previo parere favorevole di una Commissione composta da otto senatori e otto deputati designati dai presidenti delle rispettive assemblee: quindi implicitamente si riconosce che la materia è di competenza del Parlamento.

Ma poi bisogna tener presente che il problema della cosiddetta delegiferazione, anche se è molto importante per poter avviare rapidamente il corso della legislazione, rappresenta, nell'ambito dello spirito del nostro sistema costituzionale, un'eccezione che non può essere interpretata estensivamente nè analogicamente. La Costituzione ha voluto

espressamente indicare, in termini veramente restrittivi, le possibilità di questo tipo di legiferazione, indicando l'oggetto, il tempo e i criteri direttivi.

Ora, per quanto riguarda questo determinato emendamento sostitutivo dell'articolo 81, che riguarda questa delega, mi pare che, mentre per il tempo c'è un'indicazione chiara, e c'è anche un'indicazione per quanto concerne il problema dell'oggetto, in relazione ai criteri direttivi invece manchi una specificazione particolare per poter intendere nel suo finalismo la norma stessa.

Io ritengo che questo determinato argomento relativo alla delega abbia bisogno di una seria, accurata meditazione e non possa essere come delega consegnato così all'improvviso all'Assemblea perchè abbia ad approvarla dopo una breve e sommaria discussione in Aula. Quando facciamo le leggi occorre che queste siano motivate, meditate e studiate, diversamente togliamo ogni significato ed ogni valore alle Commissioni perchè mi sembra che questa norma non abbia passato il vaglio dell'esame della Commissione e quindi viene direttamente vergine qui all'Assemblea dove dobbiamo accettarla o respingerla senza che la Commissione per l'istruzione che è costituzionalizzata, istituzionalizzata, voluta dalla Costituzione abbia avuto modo di esaminarla e di dare il parere. Ma, senza un parere motivato dalla Commissione che abbia esaminato analiticamente e attentamente un articolo come quello 81 nella nuova formulazione governativa, mi sembra non sia conforme alla Costituzione o quanto meno allo spirito della Costituzione stessa discutere tale proposta.

Per questo ritengo che in questo momento l'Assemblea non sia legittimata ad approvare tale articolo senza una relazione specifica ed una decisione della Commissione della scuola.

P E L L I C A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L L I C A N Ò . Signor Presidente, avremmo gradito che un emendamento come quello proposto dal Governo fosse trattato

in Commissione anche perchè in linea di principio siamo contrari alle deleghe di Governo, e, nel caso specifico, nel momento in cui si cerca di fare giustizia in vari settori dell'università anche per quanto riguarda le lauree — parlo di laurea e non di diploma — relative alle belle arti, alla musica, all'educazione fisica, al servizio sociale ed anche al giornalismo, avremmo voluto che il Parlamento si fosse soffermato più ampiamente per esaminare più approfonditamente e specificatamente questi aspetti che si inseriscono nella riforma universitaria.

Siamo però favorevoli all'emendamento 81.7 e da parte nostra, dichiaro, che voteremo favorevolmente.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, in relazione a questo articolo sostitutivo (emendamento 81.7) il nostro Gruppo è di massima favorevole ed osserva che la specializzazione, la differenziazione tra i vari rami di studio sono la conseguenza stessa dello sviluppo e dell'affinamento culturale. Se si vogliono lasciare le cose come stanno, cioè con i corsi di laurea tradizionali e con le scuole di specializzazione, era inutile fare i discorsi che sono stati fatti oggi qui.

Dico questo con particolare riguardo all'articolo aggiuntivo che porta anche la mia firma, che riguarda il corso di laurea in odontoiatria e che risponde ad una esigenza attuale. In Italia il rapporto è di circa 5.000-6.000 dentisti su una popolazione di 55 milioni e quindi evidentemente insufficiente per cui si obbliga il pubblico a ricorrere ai medici generici che non hanno preparazione specifica nel ramo odontoiatrico oppure alla pratica abusiva. Invece il corso di laurea autonomo che naturalmente non è soltanto tecnico, ma che deve essere improntato ad una seria preparazione scientifica, garantisce risparmio di tempo e di danaro e quindi un maggiore afflusso di studenti, consentendo di dare ad essi una preparazione specializzata.

Inoltre, come è stato già detto, tutti i Paesi della Comunità e quasi tutti i Paesi ad alto sviluppo hanno il corso di laurea autonomo in odontoiatria (credo che in Europa ci siano solo la Spagna, l'Austria e il Portogallo a non averlo). L'istituzione di esso in Italia assicurerebbe l'equivalenza dei titoli nell'ambito della Comunità, in armonia con i trattati e in conformità alla raccomandazione già citata del 28 aprile 1969 della Comunità stessa e pertanto assicurerebbe la libera circolazione dei dentisti in tutta Europa.

C A R R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R R A R O . Signor Presidente, se me lo consente vorrei esprimere la mia opinione circa l'emendamento presentato dal Governo e gli emendamenti presentati dai colleghi, la mia opinione non sul merito ma sul metodo per quanto riguarda l'introduzione, in questo momento e in questa sede, di nuovi tipi di corsi di laurea.

Credo che a questo punto si debba prescindere dalla regola che abbiamo stabilito nel testo stesso della legge che stiamo elaborando, secondo cui il Parlamento è abilitato a istituire nuovi corsi di laurea indicando contestualmente i settori di ricerca e di insegnamento nei quali l'attività per conseguire la laurea deve svolgersi e indicando altresì gli anni di corso necessari per conseguire la laurea. Prescindo anche dall'altra norma contenuta nel testo legislativo che stiamo approvando, cioè che il consiglio nazionale universitario deve esprimere il suo parere sui nuovi corsi di laurea e sui corsi da seguire per ottenere la laurea, prima che il Parlamento faccia le sue scelte politiche per l'istituzione di questi corsi di laurea.

Noi ci troviamo dinanzi a una serie di proposte, governative e parlamentari, per l'istituzione di tipi di lauree, senza conoscere quale sia il contenuto degli studi necessari per conseguire la laurea e il numero degli anni necessari per conseguirla e senza perciò nemmeno poterci orientare circa la validità delle proposte che vengono fatte. Ecco

perchè a me pare che sia contrario non tanto allo spirito della legge che stiamo approvando e ad alcune norme che abbiamo già approvato, ma prima di tutto ad una regola di ragione il fatto che, prima di approvare una determinata laurea, non si sappia come si articola l'ordinamento degli studi per conseguirla e perciò a quale fine concreto questa laurea debba servire.

Mi rendo conto che vi sono delle situazioni urgenti — e alcuni colleghi le hanno fatte presenti — in modo particolare nel settore dell'educazione fisica, nel settore del servizio sociale e nel settore dell'educazione artistica. Ma allora, se riteniamo che certi tipi di laurea possano essere presi in considerazione al fine di essere istituiti, non possiamo come Parlamento dire che li istituiamo senza sapere come saranno e a che cosa serviranno, ma dobbiamo delegare il Governo ad istituire, nel periodo di un anno e mezzo o comunque nel periodo che insieme vorremo concordare, i tipi di laurea che su proposta del consiglio nazionale universitario verranno suggeriti, dopo che il consiglio nazionale universitario stesso avrà illuminato il Governo, in funzione vicaria del Parlamento, circa il corso degli studi e il numero degli anni necessari per conseguire il titolo.

Ecco perchè a me pare che dal punto di vista del metodo, se vogliamo affrettare la istituzione di eventuali nuove lauree, la scelta che possiamo fare sia quella di dare una delega di ordine generico al Governo, senza predeterminare i tipi di laurea ai quali il Governo è vincolato, tipi che, di fronte alla valutazione tecnica dell'organo di consulenza tecnico del Parlamento e del Governo, cioè del consiglio nazionale universitario, potrebbero dimostrarsi per avventura non idonei a costituire un corso di laurea, cioè un settore di ricerca e di preparazione, che non è soltanto professionale, ma che, per essere a livello universitario, deve anche essere di natura e di livello scientifico.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore.* Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, pri-

ma di dire il suo parere, il relatore, che non sa più se in questo momento parla a nome della Commissione o a titolo personale, si permette di fare una considerazione di ordine generale. Attualmente il problema dell'istituzione di nuove lauree è regolato attraverso una disposizione del testo unico; le nuove lauree, cioè, si istituiscono a mezzo di un decreto del Presidente della Repubblica e attraverso la modifica degli statuti delle singole università che chiedono di istituire una laurea nuova. La Commissione ha pensato di modificare questo sistema e nel secondo comma dell'articolo 15 che abbiamo già approvato — lo ha testè ricordato il senatore Carraro — ha ritenuto opportuno istituire le nuove lauree non attraverso un decreto presidenziale, ma attraverso una legge che fissa anche la durata del corso di studi, il numero minimo degli insegnamenti e i settori di insegnamento qualificanti la laurea stessa. Nel momento in cui abbiamo preso questa decisione, diversi colleghi, tutti con buone argomentazioni e qualcuno con vera passione e convincimento, hanno fatto una serie di proposte diverse. A onor del vero il cattivo esempio lo aveva dato la Commissione attraverso la proposta di istituzione della laurea in educazione fisica.

Ora, onorevoli colleghi, sarebbe facile per il relatore dire che è favorevole a tutte le proposte relative a nuove lauree e forse potrebbe sperare nella gratitudine di tanti colleghi, ma mi sono domandato, e non solo oggi, se abbiamo in coscienza la competenza per prendere queste decisioni, per istituire queste nuove lauree. Ho voluto elencare tutte le richieste qui presentate; si richiede la laurea in educazione artistica, con varie qualificazioni e sfumature, la laurea in servizi sociali, la laurea in odontoiatria o odontostomatologia, la laurea in teologia, in musica, in scienze militari e la Commissione richiede una laurea in educazione fisica. E tutti richiedono queste nuove lauree senza stabilire il tempo del corso di studi, gli insegnamenti qualificanti, il numero minimo degli insegnamenti stessi.

Vorrei, onorevoli colleghi, che ci pensassimo un po'. So bene che, ad esempio, la laurea in odontostomatologia è richiesta

dalla CEE. Io stesso mi sono fatto carico di vedere gli appositi documenti, ma — siamo sinceri, onorevoli colleghi — la CEE non chiede tanto una laurea quanto un corso di studi universitari perchè purtroppo in Italia le lauree abbondano; ci sono dottori di tutti i tipi. A questo punto il relatore ragiona in questo modo: fra i due mali scegliamo il minore ed è inutile combattere le battaglie perdute come con molta nobiltà d'animo molte volte fa il mio illustre collega Bettiol in questa Assemblea. Tra i due mali scegliere il minore: e il relatore esprime parere favorevole al testo del Governo. Faccio notare ai colleghi che nel testo del Governo c'è una elencazione ed io ho già detto più di una volta che ogni elencazione si dovrebbe evitare perchè è sempre una limitazione. Il relatore prima che il Governo stendesse questo articolo aveva proposto di non fissare i tipi di laurea ma di dare una delega per un certo numero di mesi al Governo per decidere sulle lauree nuove. Comunque in questo caso l'esclusione non è una vera limitazione perchè il Governo può sempre presentare un disegno di legge, ad esempio, per istituire la laurea in odontostomatologia indipendentemente dai 18 mesi che sono previsti: magari anche tra un mese può presentare questo disegno di legge con la possibilità di usufruire di tutta quella strumentazione necessaria per prendere una decisione in merito.

Però al testo del Governo, onorevole Presidente ed onorevole Ministro (poi parlerò degli altri testi), a parere del relatore bisogna portare delle modifiche: alcune di ordine formale ed altre no. Nel secondo, nel quarto e nel quinto comma del testo del Governo si parla di decreti. Credo che sia più esatto scrivere « norme »; sono norme perchè è una legge delegata; cioè il Governo emana una legge e non dei decreti; lasciando la dizione attuale si corre il rischio che si intenda si tratti di decreto-legge. Inoltre al quarto comma, là dove si parla della destinazione del personale (è una modifica un po' più che formale), forse sarebbe bene scrivere « per la eventuale destinazione del personale » all'università; non è detto che tutto il personale di questi istituti debba

essere assorbito dall'università. Bisogna vedere qual è la situazione particolare.

Detto questo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, ho già dato un giudizio globale su tutti gli altri emendamenti. Accettando l'emendamento del Governo, che non vuole essere limitativo specialmente per quanto riguarda la laurea in odontostomatologia (anzi è meglio dire il problema della odontostomatologia perchè potrebbe anche trattarsi di un diploma e noi saremmo coerenti con la richiesta della CEE), il relatore non può accettare tutti gli altri emendamenti proposti per l'aggiunta di nuovi corsi di laurea.

Vorrei dire solo alcune parole ai colleghi senatori Baldini e Bettiol: in questo modo il relatore esclude anche la laurea in teologia. Sa bene il relatore che la laurea in teologia esisteva nell'università italiana e sono 100 anni che non esiste più. Sa bene che tale laurea esiste in altri Stati; sa bene che esiste in università confessionali non cattoliche; sa bene che esiste anche in università non cristiane, ma nulla esclude che si riprenda l'argomento. Ho già detto però che in questo momento il relatore sceglie il minor male sapendo che un'altra scelta sarebbe destinata a cadere; e il minor male in questo caso — domando perdono al Ministro — è il testo del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio molto il relatore per il parere da lui espresso che condivido pienamente: e vorrei spiegarne all'Assemblea le ragioni. Innanzitutto mi consenta di premettere, signor Presidente, che accetto volentieri le proposte di correzione del relatore, anzi le faccio mie, al testo da me presentato 81.7; cioè la proposta di sostituire al termine « decreti » il termine « norme » e la proposta di aggiungere al quarto comma l'aggettivo « eventuale ». Il testo pertanto risulterebbe così: « Le norme di cui al primo comma disporranno inoltre le modalità per l'eventuale destinazione », perchè questa mi pare un'osservazione più che giusta.

Vorrei proporre un'altra modifica che riguarda la composizione della Commissione interparlamentare che deve dare il parere per l'emanazione della delega, proponendo dieci senatori e dieci deputati per ovvie ragioni di proporzionalità.

Detto questo, signor Presidente, dico subito che sono naturalmente favorevole al mio testo e nettamente contrario a tutti gli altri emendamenti presentati. Vorrei però pregare i presentatori di questi emendamenti di ritirarli. Perché? Signor Presidente, mi consenta di dire che siamo nella fase finale di questa legge. I nodi che dovevano essere sciolti li abbiamo sciolti e stamattina ho presentato, come Governo, il sistema degli articoli riguardanti le norme transitorie che ieri avevamo accantonato; potremo esaminarlo stasera stessa.

Inoltre poco fa la maggioranza ha presentato, d'accordo con il Governo, il testo dell'articolo 27 che pure era stato accantonato e sta per essere presentato (se già non lo è stato) il testo dell'articolo 18. Non vi sono più, quindi, motivi che si frappongono alla rapida approvazione di questa legge se l'Assemblea ha la volontà (come credo vi sia da tutte le parti) di procedere rapidamente. Sollecito, anzi, che si trovi il modo di lavorare eventualmente anche fino a tardi per poter giungere (come credo sia possibile — e mi permetto di dire — doveroso rispetto all'attesa esterna dopo tanti mesi di lavoro) ai voti in questa settimana. Del resto la giornata di domani, che è di pausa, potrà essere utilmente dedicata dal relatore, a cui ho già rivolto una preghiera in tal senso, per il lavoro di coordinamento che è necessario prima della votazione della legge.

Ci troviamo, dunque, in questi tempi che consentono l'approvazione della legge ed è sintomatico il fatto che su un articolo come questo sia nata una grossissima discussione che, ove si dovesse ripetere, finirebbe per rallentare anzi per impedire che questi tempi procedano.

Questa è la ragione fondamentale per la quale mi oppongo agli altri emendamenti; perchè sono convinto che il giorno in cui andiamo a votare, in questo momento, o la laurea in odontostomatologia o la laurea in

teologia o in qualche altra cosa, si corre il rischio di divisioni particolari più o meno comprensibili, anzi secondo me per certi aspetti incomprensibili, che finirebbero obiettivamente per rallentare i tempi di attuazione di questa riforma che tutti diciamo di volere, anche quelli che non ne condividono sostanzialmente alcuni punti.

Questa è la ragione fondamentale per cui prego i presentatori degli emendamenti di ritirarli. L'altra ragione sta in quello che ha detto il senatore Carraro, il quale giustamente ha ricordato un sistema di principi che a stretto rigore non dovrebbe consentire qualsiasi previsione, in questo momento, di lauree, prima che siano stati definiti gli insegnamenti e prima che si siano raccolti tutti i pareri tecnici necessari per giungere alla definizione.

Proprio per venire incontro alle esigenze logiche prospettate dal senatore Carraro, tenendo conto d'altra parte di certe realtà di fatto, nel testo attuale che ho presentato non ho parlato più di lauree relative alle belle arti, alla musica eccetera, ma di settori, solo per individuare, come criterio direttivo della delega, alcuni settori in cui esistono delle situazioni di fatto pacifiche precostituite.

In questi limiti, anche con qualche attenuazione del rigore della coerenza del ragionamento, il sistema logico del senatore Carraro, a mio avviso, è salvo con il testo del Governo. Se si va oltre questi limiti esso è inevitabilmente rotto. E poi con quale logica andiamo a scegliere una laurea sì e una laurea no? Se diciamo sì alla odontostomatologia dobbiamo dire sì anche alla teologia e alle scienze militari. In quel caso dovrei proporre anche le scienze militari perchè c'è anche lì una certa realtà accanto all'accademia militare. Ritengo che sia giusto che tutte queste cose nuove vengano definite con legge. Lo potremo fare anche subito, se volete si possono fare degli ordini del giorno, ma in questo momento prego tutti i presentatori di ritirare i loro emendamenti. Nel caso contrario mi oppongo, sostenendo unicamente il testo del Governo.

Debbo solo una precisazione al senatore Falcucci. Voglio dire che è vero che noi par-

liamo di lauree e di diplomi e che in questo senso può esserci timore che il servizio sociale possa essere portato a livello di diploma e non di laurea. Io vorrei escludere questo timore in senso generale, però vorrei anche dire al senatore Falcucci che nel momento in cui andiamo a rivedere tutta questa complessa materia non possiamo nemmeno escludere in linea di principio che in un certo settore, quello ad esempio delle belle arti, ci possa essere al suo interno un livello di laurea e un livello di diploma. Non c'è dubbio che il livello di laurea ci debba essere per i servizi sociali, a mio modesto parere; poi vedremo anche in Commissione con i lavori che faremo; però il richiamo del diploma non è inutile perchè potremo anche individuare alcuni livelli intermedi. Comunque le preoccupazioni che il senatore Falcucci ha potrebbero essere eventualmente espresse o garantite attraverso un ordine del giorno che potremmo esaminare al momento opportuno.

Per quanto riguarda il problema che attiene al personale attualmente diplomato, siccome il senatore Falcucci nel suo emendamento parla di una legge che lo dovrà regolare, la legge la possiamo sempre fare; anche qui possiamo fare un ordine del giorno, in questo senso impegnarci a farla al più presto; non vedo perchè si debba inserire nella norma qui. Ecco perchè, raccogliendo lo spirito dell'emendamento del senatore Falcucci, mi pare che il testo del Governo sia sufficiente a venire incontro alle esigenze prospettate.

Debbo anche dire che da questo punto di vista il dire: « nella prima applicazione della presente legge » o il dire: « entro diciotto mesi » non mi pare costituisca grande differenza, perchè entro 18 mesi può essere anche entro quattro mesi o tre mesi, come nella prima applicazione della presente legge può essere anche due anni perchè sono espressioni più generiche che non danno alcuna garanzia, anzi da un certo punto di vista i 18 mesi ne danno di più che la prima applicazione della presente legge. Però anche qui io non avrei esitazioni ad accettare senz'altro un ordine del giorno in cui mi impegno a far sì che per quanto riguarda il servizio sociale

si proceda il più presto possibile in precedenza anche rispetto alle altre lauree. Mi pare che in questo modo potremmo, lasciando il termine di diciotto mesi per le altre lauree che indubbiamente esigono un lavoro di ricognizione più articolato, soprattutto per le belle arti eccetera, venire incontro alle preoccupazioni emerse.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione degli emendamenti.

Senatore Valeria Bonazzola Ruhl, mantiene l'emendamento 81.5?

B O N A Z Z O L A R U H L V A L E R I A . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Romano, mantiene l'emendamento 81.6/1 divenuto 81.7/1?

R O M A N O . Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 81.7/1, già 81.6/1, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Baldini, mantiene l'emendamento 81.7/2?

B A L D I N I . Signor Presidente, lo ritiro; ne farò oggetto di apposito disegno di legge che presenterò al Parlamento quanto prima.

P R E S I D E N T E . Senatore Indelli, mantiene l'emendamento 81.4?

I N D E L L I . Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 81.2, del senatore Germanò e di altri senatori, è stato ritirato. Senatore Ossicini, mantiene l'emendamento 81.0.1?

O S S I C I N I . Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 81.0.1, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Franca Falcucci, mantiene l'emendamento 81.0.6?

FALCUCCI FRANCA. Signor Presidente, francamente non sono soddisfatto delle dichiarazioni del Ministro, perchè esse non hanno offerto sostanziali assicurazioni circa il problema che io avrei gradito fosse risolto. Comunque non vorrei, insistendo nell'emendamento, apparire come una sabotatrice della riforma universitaria e pertanto ritiro l'emendamento 81.0.6 anche per non far mancare al Parlamento l'occasione storica di approvare la riforma universitaria venerdì.

PRESIDENTE. Senatore Picardo, mantiene l'emendamento 81.0.5?

PICARDO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Germanò, mantiene l'emendamento 81.0.2?

GERMANÒ. Poichè avevo chiesto dei chiarimenti al Ministro a proposito delle lauree e dei diplomi e poichè la dizione dell'articolo proposto dal Ministro parla di lauree o di diplomi, se il Ministro accetta la espressione: « lauree e di diplomi », cioè, anzichè la congiunzione « o », la congiunzione « e », mi pare che con ciò si potrebbero soddisfare le nostre richieste.

PRESIDENTE. Mi pare che il Ministro sia stato molto chiaro. Senatore Germanò, lei mi deve dire se mantiene o ritira il suo emendamento.

GERMANÒ. Signor Presidente, lei mi pone nelle condizioni di doverlo ritirare, quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 81.0.7, del senatore Valeria Bonaz-

zola Ruhl e di altri senatori, è stato ritirato. Senatore Antonicelli, mantiene l'emendamento 81.0.8?

ANTONICELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Berthet, mantiene l'emendamento 81.0.3?

BERTHET. Non sono soddisfatto delle dichiarazioni fatte dal Ministro; evidentemente le raccomandazioni della CEE non contano. Mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 81.0.3, del senatore Berthet e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Senatore Pellicanò, mantiene l'emendamento 81.7/4?

PELLICANÒ. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 81.7/4, del senatore Pellicanò e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Picardo, insiste per la votazione dell'emendamento 81.6/2?

PICARDO. Lo ritiro.

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Mi pare che il relatore abbia proposto al penultimo comma dell'articolo sostitutivo presentato dal Governo (emendamento 81.7) l'aggiunta della parole « eventuale ». Probabilmente il relatore non si è accorto che alla fine dello stesso comma è prevista la possibilità di destinare il personale di queste istituzioni o agli istituti di istruzione universitaria o a quelli

di istruzione non universitaria. Di conseguenza la parola « eventuale » non ha più alcun fondamento in quanto, evidentemente, le possibilità sono due: la destinazione all'istruzione secondaria o a quella universitaria. Pertanto questa parola « eventuale » va soppressa.

BERTOLA, *relatore*. Sono d'accordo.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 81.7, sostitutivo del testo dell'articolo 81, facendo presente che, secondo le modifiche indicate dal relatore e dal Ministro, l'espressione « decreti » è sostituita dall'espressione « norme » e che l'espressione: « 8 senatori e 8 deputati », nell'ultimo comma dell'emendamento, è sostituita con l'altra: « 10 senatori e 10 deputati ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 82. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

Art. 82.

(Accesso all'università dei diplomati degli istituti secondari superiori di durata non quinquennale)

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'accesso all'università, ai diplomati di cui al punto a) del primo comma dell'articolo 5 sono equiparati:

coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale o di arte applicata, di cui alle leggi 27 ottobre 1969, n. 754, e 14 settembre 1970, n. 692;

coloro che abbiano conseguito il diploma presso un istituto secondario di secondo grado di durata quadriennale ed abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi annuali, a carattere secondario, propedeutici agli studi universitari di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

Aggiungere il seguente alinea:

« coloro che abbiano conseguito il diploma presso un Conservatorio di Stato o un istituto musicale pareggiato, a seguito di un corso di studi decennali, ed abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale a carattere secondario, propedeutico agli studi universitari, da istituire con decreto ministeriale con norme ed ordinamenti analoghi a quelli previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni ».

82.3 ANTONICELLI, ANDERLINI, ROMANO, PAPA, PIOVANO, RENDA, SOTGIU ed altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'accesso al corso di laurea in discipline artistico-figurative è esteso a coloro che abbiano conseguito la licenza di istituto d'arte o la maturità artistica ».

82.1 FERRARI

In via subordinata all'emendamento 82.1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'accesso al corso di laurea in discipline artistico-figurative è esteso a coloro che

alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento del disegno o del disegno e storia dell'arte o dell'educazione artistica nelle scuole secondarie ».

82.2

FERRARI

A N T O N I C E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I . L'emendamento 82.3 si riferisce all'equiparazione dei diplomi conseguiti presso un conservatorio di Stato o un istituto musicale pareggiato a quelli degli istituti professionali, con la previsione di un corso annuale a carattere secondario, propedeutico agli studi universitari. L'emendamento è chiaro e si illustra da sè.

F E R R A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I . Se il contenuto dei miei emendamenti 82.1 e 82.2 è compreso nello articolo 81 testè approvato, credo di poterli ritirare. Sono d'accordo il Ministro e il relatore?

B E R T O L A , *relatore*. D'accordo.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Anch'io sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 82.3 .

B E R T O L A , *relatore*. Il relatore non può accettare l'emendamento 82.3 e pertanto insiste sul testo della Commissione.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Antonicelli, insiste per la votazione dell'emendamento 82.3?

A N T O N I C E L L I . Sì.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 82.3, presentato dal senatore Antonicelli e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 82. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 83. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Art. 83.

(Validità degli esami sostenuti e ricognizione della qualità di studente)

A modifica di quanto disposto dalle norme in atto all'entrata in vigore della presente legge, restano valide, ai fini dell'ulteriore prosecuzione e del compimento del piano degli studi intrapreso, le prove già superate da coloro che abbiano lasciato decorrere il termine degli otto anni consecutivi senza sostenere altri esami di profitto. Dopo tale interruzione, tuttavia, può essere richiesta un'ulteriore valutazione della preparazione dello studente su determinate discipline, indicate, per non oltre la metà degli esami già sostenuti, dal consiglio di corso di laurea, con motivata deliberazione.

Ai fini della ricognizione della qualità di studente, la tassa annuale è dovuta, da coloro che si iscrivano fuori corso, nella unica misura stabilita per i primi due anni in tale posizione, dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati sull'articolo 83.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

83.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

*In via subordinata all'emendamento 83.1,
al primo comma, sopprimere il periodo da:
« Dopo tale interruzione, » fino alla fine del
comma.*

83.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza
dei presentatori, sono decaduti gli emenda-
menti 83.1 e 83.2, del senatore Nencioni e di
altri senatori.

Metto ai voti l'articolo 83. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Iannelli è stato pre-
sentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia let-
tura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:

Art. ...

Le disposizioni dell'articolo 149 del testo
unico delle leggi dell'istruzione superiore ap-
provato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, non si applicano nei confronti di co-
loro ai quali sia stata constatata, dalle com-
petenti autorità sanitarie, la perdita di al-
meno il 70 per cento della capacità lavora-
tiva.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, ex mi-
litari e civili, e per servizio la presente legge
si applica per i periodi in cui gli stessi sia-
no stati in godimento di pensione o assegno
rinnovabile di guerra per infermità ascritta
ad una delle prime quattro categorie della

Tab. A annessa alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, e successive modificazioni.

Le prove già superate dagli invalidi a cui
si riferisce la presente legge e successiva-
mente decadute per effetto dell'articolo 149
del testo unico delle leggi dell'istruzione su-
periore su richiamato, saranno ritenute vali-
de quando gli interessati abbiano superato
almeno un terzo delle prove stabilite per il
corso di laurea o diploma a cui erano iscri-
tti prima dei termini di decadenza disposti
dal predetto articolo 149.

Nel caso di cui al precedente comma, gli
interessati potranno riprendere o proseguire
la loro attività di studenti universitari nel-
l'originario corso di laurea o diploma o in
altro, presentando all'università di apparte-
nenza domanda entro due anni dalla entra-
ta in vigore della presente legge e saranno
esonerati dalla tassa di ricognizione e da ogni
altra tassa, sovratassa o contributo attinen-
ti al periodo in cui la loro attività è stata
sospesa per l'applicazione del su richiamato
articolo 149.

L'Opera nazionale per gli invalidi di guer-
ra provvederà a fornire ai beneficiari della
presente legge, mutilati ed invalidi di guer-
ra e per servizio, l'assistenza ed i mezzi di-
dattici loro necessari per il proseguimento
degli studi.

83.0.1

IANNELLI

P R E S I D E N T E . Senatore Iannelli,
insiste per la votazione dell'emendamento
83.0.1?

I A N N E L L I . Lo ritiro, signor Presi-
dente.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'ar-
ticolo 84. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Art. 84.

*Istituti di istruzione universitaria, scuole
dirette a fini speciali, corsi delle accademie
militari, corsi di perfezionamento e scuole
di specializzazione)*

Il Consiglio nazionale universitario pro-
pone i modi e le procedure atti ad assicu-

rare l'applicazione della presente legge agli istituti di istruzione universitaria, anche con ordinamento speciale, ed alle scuole universitarie dirette a fini speciali, nonchè l'inserimento di detti istituti nell'organizzazione universitaria.

Le disposizioni della presente legge sono estese in quanto applicabili, alle strutture didattiche di livello universitario delle accademie militari.

Alle scuole di specializzazione ed ai corsi di perfezionamento per laureati si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati sull'articolo 84.

BERNARDINETTI, Segretario:

Sopprimere il primo comma.

84.2 **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI**

Al primo comma, sostituire le due prime righe con le seguenti: « Su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce i modi e le procedure atte ad assicurare ».

84.4 **IL GOVERNO**

Al secondo comma, dopo le parole: « sono estese in quanto applicabili », inserire le altre: « alle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica e ».

84.1 **IANNELLI**

Al secondo comma, dopo le parole: « sono estese in quanto applicabili », inserire le altre: « alle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica e ».

84.3 **ZACCARI**

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento per laureati esistenti all'atto della pubblicazione della presente legge s'intendono assorbiti ad ogni effetto fra le attività dipartimentali previste dal secondo comma dell'articolo 8 ».

84.5 **IL GOVERNO**

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, è decaduto l'emendamento 84.2, del senatore Nencioni e di altri senatori.

MISASSI, Ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASSI, Ministro della pubblica istruzione. Gli emendamenti 84.4 e 84.5 si illustrano da sè.

IANNELLI. Ritiro l'emendamento 84.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 84.3, presentato dal senatore Zaccari, è decaduto per l'assenza del proponente.

Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTOLA, relatore. Il relatore accetta gli emendamenti 84.4 e 84.5, proposti dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 84.4, proposto dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 84.5, proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 84 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 85. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 85.

(*Personale docente*)

Ai fini dell'attuazione dell'ordinamento di cui alla presente legge, per quanto riguarda il trattamento economico comprensivo dell'indennità di tempo pieno, del personale appartenente al ruolo unico dei docenti universitari, il maggior onere per gli anni dal 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, al 1977, è valutato in complessivi milioni 390.862.

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono così stabilite:

per l'anno 1971	lire	6.001 milioni
per l'anno 1972	lire	26.305 milioni
per l'anno 1973	lire	35.552 milioni
per l'anno 1974	lire	46.678 milioni
per l'anno 1975	lire	65.204 milioni
per l'anno 1976	lire	92.586 milioni
per l'anno 1977	lire	118.536 milioni

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti l'articolo 85. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 86. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Art. 86.

(*Indennità di tempo pieno al personale del ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari*)

La spesa per la corresponsione della indennità di tempo pieno al personale collocato nel ruolo ad esaurimento, di cui all'ar-

ticolo 72 della presente legge, è valutata, per gli anni finanziari dal 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, fino al 1977, in complessive lire 126.172 milioni.

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono così stabilite:

per l'anno 1971	lire	7.517 milioni
per l'anno 1972	lire	29.502 milioni
per l'anno 1973	lire	26.776 milioni
per l'anno 1974	lire	21.426 milioni
per l'anno 1975	lire	17.315 milioni
per l'anno 1976	lire	15.200 milioni
per l'anno 1977	lire	8.436 milioni

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Desidero fare osservare che è stato accantonato l'articolo riguardante l'indennità di pieno tempo perchè era ancora in discussione l'entità di questa indennità. Ora, se non si sa a quanto deve corrispondere tale indennità, non si può approvare l'articolo che riguarda lo stanziamento complessivo. Quindi occorre accantonare l'articolo 86

B E R T O L A , *relatore.* Non ho alcuna obiezione ad accantonare l'articolo 86.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Sono d'accordo nell'accantonare quest'articolo.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, l'articolo 86 resta accantonato. Passiamo all'articolo 87. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Art. 87.

(*Personale non insegnante*)

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'attuazione della delega di cui all'articolo 75 della presente legge e per l'applicazione del disposto dell'ul-

timo comma dell'articolo 71, valutate in complessive lire 113.875 milioni, sono così stabilite:

a) personale di cui all'articolo 75:

per l'anno 1972	lire	3.750 milioni
per l'anno 1973	lire	7.500 milioni
per l'anno 1974	lire	11.250 milioni
per l'anno 1975	lire	18.750 milioni
per l'anno 1976	lire	27.750 milioni
per l'anno 1977	lire	36.750 milioni

b) applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 71:

per l'anno 1972	lire	125 milioni
per l'anno 1973	lire	625 milioni
per l'anno 1974	lire	1.125 milioni
per l'anno 1975	lire	1.625 milioni
per l'anno 1976	lire	2.125 milioni
per l'anno 1977	lire	2.500 milioni

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti l'articolo 87. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 88. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Art. 88.

(*Assegni per i ricercatori universitari*)

Ai fini dell'applicazione del disposto degli articoli 32 e 74 della presente legge, le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'anno 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, fino all'anno 1977, sono così determinate:

per l'anno 1971	lire	1.150 milioni
per l'anno 1972	lire	9.000 milioni
per l'anno 1973	lire	11.000 milioni
per l'anno 1974	lire	13.250 milioni
per l'anno 1975	lire	16.000 milioni
per l'anno 1976	lire	19.750 milioni
per l'anno 1977	lire	24.625 milioni

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, poichè all'articolo 32, che è rimasto accantonato, riguardante i ricercatori, dobbiamo decidere se possiamo accogliere l'emendamento del senatore Codignola che aumenta la misura dell'assegno di 500.000 lire, chiedo che sia accantonato anche l'articolo 88 che è collegato.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, l'articolo 88 è accantonato.

Passiamo all'articolo 89. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Art. 89.

(*Stanziamenti per l'attuazione del diritto allo studio*)

Gli stanziamenti per la corresponsione degli assegni di studio di cui all'articolo 36 e per i contributi destinati alla realizzazione del diritto allo studio secondo le norme di cui agli articoli 39 e 40, sono aumentati, relativamente all'anno finanziario 1971, di lire 2.900 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 gli stanziamenti predetti sono determinati come segue:

per l'anno 1972	lire	80.000 milioni
per l'anno 1973	lire	88.000 milioni
per l'anno 1974	lire	96.000 milioni
per l'anno 1975	lire	104.000 milioni
per l'anno 1976	lire	112.000 milioni
per l'anno 1977	lire	120.000 milioni

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Limoni. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo il Ministro della pubblica istruzione terrà presenti le esigenze dei collegi universitari legalmente ricono-

sciuti di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, mediante la corresponsione di appositi contributi ».

89.1

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, questo emendamento è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 89. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 90. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

Art. 90.

(Contributi per la ricerca scientifica - Attrezzature didattiche e scientifiche per le università e gli istituti universitari)

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 41 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione destinato alle spese per la ricerca scientifica sono aumentati per l'anno 1971 rispettivamente di lire 5.000 milioni e di lire 3.800 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 lo stanziamento complessivo delle predette voci di spesa è fissato come segue:

per l'anno 1972	lire	22.000	milioni
per l'anno 1973	lire	26.000	milioni
per l'anno 1974	lire	30.000	milioni
per l'anno 1975	lire	34.000	milioni
per l'anno 1976	lire	38.000	milioni
per l'anno 1977	lire	40.000	milioni

SOTGIU. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a noi sembra che gli stanziamenti previsti in quest'articolo, relativi ai contributi per la ricerca scientifica e ad attrezzature didattiche e scientifiche per le uni-

versità e gli istituti universitari, siano del tutto insufficienti e ci sembra che confermino quanto abbiamo ampiamente detto nella discussione generale, cioè che con questo disegno di legge ancora una volta non si apporta una correzione ad un indirizzo, oggi prevalente nel nostro Paese, che tende a spostare la ricerca scientifica al di fuori dell'università.

È vero che proprio su iniziativa del nostro Gruppo è stato approvato un articolo nel quale si riafferma il principio che centro della ricerca scientifica deve essere l'università; ma niente si è fatto e niente si fa per dare a quest'affermazione di principio un contenuto concreto. Ebbene, è questo il momento di dare a questa affermazione di principio un contenuto concreto, dato che è qui che il disegno di legge fissa i contributi riservati alla ricerca scientifica. Desidero far presente che si tratta per il 1972 di 22 miliardi e per il 1977 di 40 miliardi. Credo che non sia necessario un lungo discorso per comprendere come anche con 40 miliardi sia assolutamente impossibile fare in modo che centro della ricerca scientifica diventi l'università.

È necessario perciò, a nostro avviso, che da parte del Governo vi sia un impegno finanziario diverso in questo settore. Naturalmente in materia finanziaria non è nostro compito avanzare una proposta che traduca in cifre l'esigenza che esprimiamo; non è nella nostra possibilità portare gli stanziamenti da 22 a 50 miliardi o da 50 a 100. Noi chiediamo — e questo è il significato della mia dichiarazione di voto — che il Governo, per adempiere ad un impegno che è stato già fissato in un articolo di questa legge, voglia garantirci che gli esigui stanziamenti già previsti vengano modificati in misura tale da poter consentire che centro della ricerca scientifica sia veramente l'università.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 90, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 91. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

Art. 91.

(Contributi per il funzionamento delle università e degli istituti universitari)

Lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 concernente i contributi nelle spese di funzionamento delle università e degli istituti universitari è aumentato di lire 3.200 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 lo stanziamento è stabilito come segue:

per l'anno 1972	lire 40.000 milioni
per l'anno 1973	lire 42.000 milioni
per l'anno 1974	lire 44.000 milioni
per l'anno 1975	lire 46.000 milioni
per l'anno 1976	lire 48.000 milioni
per l'anno 1977	lire 50.000 milioni

Nell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione tiene conto anche delle minori entrate delle università, determinatesi in applicazione dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

PRESIDENTE. Da parte del Governo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

Al secondo comma, dopo le parole: « di cui al presente articolo » aggiungere le seguenti: « , fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 52, ».

91.1

MISASSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

BERTOLA, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 91.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 91 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

Art. 92.

(Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale universitario)

Le spese relative all'attrezzatura ed al funzionamento del Consiglio nazionale universitario, compresi le indennità ai componenti ed il trattamento di missione, faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sul quale saranno iscritte le somme di lire 30 milioni nell'esercizio 1971, e di annue lire 500 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1972.

(È approvato).

Art. 93.

(Spese per l'espletamento dei concorsi)

Per provvedere all'espletamento dei concorsi per l'attribuzione dei posti nel ruolo unico dei docenti universitari, nonchè dei concorsi per la nomina in ruolo di personale non docente nelle università, degli istituti universitari e di personale tecnico calcolatore e ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, nello stato di previsione della spesa del Ministero

della pubblica istruzione saranno stanziati le seguenti somme:

per l'anno 1971	lire 120 milioni
per l'anno 1972	lire 2.000 milioni
per l'anno 1973	lire 2.000 milioni
per l'anno 1974	lire 2.000 milioni
per l'anno 1975	lire 2.000 milioni
per l'anno 1976	lire 3.000 milioni
per l'anno 1977	lire 3.000 milioni

(È approvato).

Art. 94.

(Copertura finanziaria)

All'onere, di complessivi milioni 29.718, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 95.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

In ciascun anno, in relazione alle effettive esigenze emerse, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, possono essere apportate variazioni compensative agli stanziamenti dei capitoli tra i quali sono ripartite le somme previste, rispettivamente, negli articoli da 89 a 93.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui agli articoli da 85 a 88, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti, possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione.

F O R T U N A T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, ho chiesto la parola per alcune considerazioni fondamentali, la prima delle quali riguarda il secondo comma dell'articolo 95 che, a mio giudizio, è estremamente pericoloso e minaccia di infirmare la validità di tutto quanto abbiamo finora deciso. Si stabilisce in questo comma che i fondi stanziati per il personale, per l'indennità di pieno tempo, per il personale non insegnante, per i ricercatori universitari, e che non siano spesi nell'esercizio per il quale sono impegnati, non sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Ora, tutti sanno quali sono i ritmi delle operazioni relative ai concorsi, agli inquadramenti eccetera. Quindi invito il Ministro responsabile a depennare dal secondo comma la parte riguardante gli articoli da 85 a 88 e a formulare l'articolo con le seguenti parole: «Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti, possono esserlo negli anni successivi». In caso diverso si rischia di far saltare tutta la riforma.

Si sa come vanno queste cose; quindi invito il Ministro a rendersi conto della gravità del secondo comma dell'articolo 95. Ciò precisato, onorevole Presidente, mi corre l'obbligo di dire che abbiamo votato finora contro tutti gli articoli relativi alla copertura finanziaria perchè ci sembra che questa sia inadeguata. Può darsi che non sia stato possibile al Ministro della pubblica istruzione reperire fondi più rilevanti; ma a me pare che se nell'Aula del Senato non si dice una parola chiara ed esplicita per poter rettificare e adeguare l'impegno finanziario alle esigenze di una università rinnovata, rischiamo di costruire un castello di carta.

Ecco le ragioni della mia dichiarazione di voto e dell'invito al Governo a meditare sulla portata del secondo comma.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, posso capire

le preoccupazioni espresse dal senatore Fortunati, ma debbo dire che questo sistema è frutto di una lunga e faticosa elaborazione fatta all'interno del Governo e non è modificabile se non, eventualmente, nei punti che abbiamo accantonato e nella misura in cui potremo farlo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 95, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 96. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Art. 96.

*(Anticipazioni
di adempimenti amministrativi)*

Gli adempimenti amministrativi necessari per la copertura dei posti di organico di docente e di personale non insegnante e per l'attribuzione degli assegni ai ricercatori sono adottati in anticipo in modo da rendere effettiva la copertura alla data delle rispettive disponibilità.

P R E S I D E N T E . Poichè su questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 97. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 97.

(Commissione di verifica e di coordinamento)

Sino alla costituzione del Consiglio nazionale universitario le funzioni attribuite a ta-

le organismo sono esercitate, in via provvisoria, da una commissione costituita, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e composta di quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, nonché da otto professori universitari e da otto esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Tale Commissione, presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, seguirà altresì l'applicazione della presente legge, presentando ogni proposta ritenuta utile per la migliore realizzazione dei fini che la legge predetta si propone, ed indicando al Ministro stesso le linee di provvedimenti da predisporre ai fini del coordinamento, con le disposizioni di detta legge, di tutte le norme legislative ed aventi valore di legge in materia di istruzione universitaria che non siano abrogate dalla presente legge.

Ai fini della determinazione dei settori di studio e di ricerca relativi ai tipi di laurea e di diploma rilasciati dalle università prevista dall'articolo 79, sono costituiti presso la Commissione predetta comitati tecnici, dei quali fanno parte i rappresentanti di ciascun corso di laurea e di diploma esistente presso ogni università. Tali comitati hanno il compito di riferire al Consiglio stesso in ordine al parere da esprimersi, ai fini ricordati, al Ministro della pubblica istruzione.

Per la costituzione ed il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo si adottano le disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'articolo 48, in quanto applicabili.

Ai soli fini del coordinamento di cui al secondo comma, la durata in carica della Commissione può essere prorogata, dal Ministro della pubblica istruzione, per non oltre un anno dalla scadenza stabilita.

Il comitato di cui al secondo comma dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è soppresso.

La disposizione di cui al comma precedente avrà applicazione dalla data di costituzione della Commissione di cui al presente articolo.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti proposti all'articolo 97.

B E R N A R D I N E T T I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

97.8 SOTGIU, PELLICANÒ, ROMANO, ANTONICELLI, PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETI Ariella, ROSSI, CINCIARI RODANO Maria Lisa

Sopprimere l'articolo.

97.9 IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Sino alla costituzione del Consiglio nazionale universitario il Consiglio superiore della pubblica istruzione continua a svolgere le proprie funzioni a norma delle leggi vigenti ».

97.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il CNU entrerà in funzione non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data decadrà dalle sue funzioni la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; tali funzioni saranno, nella stessa data, assunte dal CNU.

Dalla data di costituzione del CNU il Comitato di cui al secondo comma dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è soppresso ».

97.7 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

In via subordinata all'emendamento 97.3, sostituire il primo comma con il seguente:

« Sino alla costituzione del Consiglio nazionale universitario le funzioni ad esso attribuite sono esercitate, in via provvisoria, da una Commissione costituita, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, composta da cinque deputati e da cinque senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, in modo da assicurare la partecipazione delle varie parti, rappresentate nel Parlamento nazionale; nonchè da dieci professori designati mediante elezione da parte di tutti i professori ordinari, straordinari, aggregati e fuori ruolo; da quattro assistenti ordinari eletti da tutti gli appartenenti al ruolo degli assistenti; da sei professori incaricati eletti dai titolari d'incarico di insegnamento all'atto della votazione; da sei funzionari od esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione ».

97.4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, sostituire le parole: « nonchè da otto professori universitari e da otto esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione » *con le altre:* « da otto professori universitari e da otto esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione, nonchè da un docente delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, designato dal Ministro dell'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi ».

97.2 IANNELLI

In via subordinata all'emendamento 97.3, sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per l'esame di questioni riguardanti i corsi di laurea e di diploma, ovvero settori di studio e di ricerca potranno essere convocate conferenze nazionali dei Presidi delle diverse Facoltà, nel corso delle quali confe-

renze potranno essere designati comitati tecnici con compiti di studio e consuntivi per ciascuno dei corsi di laurea esistenti ».

97.5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al terzo comma, sostituire le parole: « al Consiglio stesso », con le altre: « alla Commissione stessa ».

97.1 BERTOLA, *relatore*

In via subordinata all'emendamento 97.3, al quinto comma, in fine, sostituire le parole: « per non oltre un anno dalla scadenza stabilita » con le altre: « per non oltre sei mesi dalla scadenza stabilita ».

97.6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Abbiamo presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 97. Poichè anche da parte del Governo è stato presentato un emendamento identico vuol dire che è stata accettata la nostra proposta di sopprimere l'articolo. Siamo perciò soddisfatti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

B E R T O L A , *relatore*. La Commissione è d'accordo con l'emendamento presentato dal Governo. Pertanto il relatore ritira il suo emendamento 97.1.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . Sono d'accordo, naturalmente, sulla soppressione di questo articolo, dato che, essendosi istituito un consiglio nazionale universitario con termini molto più brevi del previsto, diventa inutile. Però vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che sopprimendo questo articolo sopprimiamo naturalmente anche il secondo comma, che affidava a questa commissione una funzione particolare: quella di predisporre il nuovo testo unico delle leggi sulla istruzione superiore. Credo che questo compito sia necessario effettivamente affidarlo a qualcuno, poichè pur essendo abrogate con questa legge tutte le disposizioni ad essa contrarie, ci troveremo di fronte ad una congerie di disposizioni la cui permanenza giuridica resterà incerta. Perciò chiedo all'onorevole Ministro se non ritenga opportuno di mantenere il solo secondo comma affidando questo compito ad un apposito comitato del CNU. In tal caso, il secondo comma potrebbe suonare così: « Un apposito comitato del CNU seguirà... », eccetera, fino alla fine del comma.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo che sia meglio sopprimere tutto il testo anche perchè il secondo comma non prevede solo l'unificazione delle leggi, la formulazione di un testo unico (se volessimo far questo dovremmo dare una delega al Governo per la formulazione del testo unico: non basta il secondo comma) ma prevede un meccanismo che era logico per la commissione ma non è logico per un comitato del Consiglio nazionale universitario; al massimo dovrebbe essere tutto il Consiglio nazionale universitario e rischieremmo di complicare le cose.

Quindi preferisco mantenere la soppressione pura e semplice.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 97.9, presentato dal Governo, identico all'emendamento 97.8, del senatore Sotgiu e di altri senatori, tendente a sopprimere l'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 97.3, 97.7, 97.4, 97.2, 97.5 e 97.6.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , Segretario:

Dopo l'articolo 97, inserire il seguente:

Art. ...

« Con l'entrata in vigore della presente legge decadono tutte le nomine a direttore delle Biblioteche universitarie conferite a docenti. I bibliotecari di 2^a classe e qualifica superiore che si trovino in servizio presso Facoltà o Istituti ne assumono la direzione.

Nelle Biblioteche carenti di bibliotecari di 2^a classe o qualifica superiore, gli impiegati delle qualifiche inferiori della carriera direttiva saranno responsabili dell'organizzazione tecnica delle Biblioteche medesime. Gli adempimenti amministrativi saranno svolti dal Direttore dipartimentale o Preside, fino a che gli impiegati del ruolo di carriera direttiva dei bibliotecari non abbiano raggiunto la qualifica di cui al precedente comma. Non è ammessa delega del Preside o Direttore dipartimentale ad altro docente per gli adempimenti di cui sopra ».

97.0.1 **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI**

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, questo emendamento è decaduto.

Passiamo all'articolo 98. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , Segretario:

Art. 98.

(Abrogazione di norme - Decorrenza dell'applicazione della legge)

Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Le disposizioni contenute nella presente legge verranno applicate, salvo che nella medesima non sia diversamente disposto, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Sotgiu e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I risultati della sperimentazione consentita dal nuovo ordinamento universitario saranno portati all'esame del Parlamento, per un controllo e una verifica e per le opportune deliberazioni, al termine del primo triennio di applicazione della legge, con una relazione del Ministro della pubblica istruzione ».

98.1 **SOTGIU, PIOVANO, PELLICANÒ, ROMANO, ANTONICELLI, BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETI Ariella, CINCIARI RODANO Maria Lisa**

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Signor Presidente, noi annettiamo grande importanza all'emendamento aggiuntivo che abbiamo presentato, e credo che altrettanta importanza debba attribuire a questo emendamento il Senato nel suo complesso. Che cosa proponiamo in sostanza? Proponiamo che al termine di un triennio (e su questo spazio di tempo siamo anche di-

sponibili per una modifica, per rendere tale spazio eventualmente più ampio) ci sia una verifica in sede parlamentare, da realizzare con una relazione presentata dal Ministro, dei risultati dell'attuazione di questa legge. Perchè pensiamo che si debba annettere una grande importanza ad una verifica di questo tipo? Perchè la legge che stiamo per approvare, e che ci auguriamo possa entrare in vigore sin dall'anno prossimo, introduce delle notevoli modificazioni nell'ordinamento universitario generale. Si modifica la struttura generale dell'università perchè scompaiono le facoltà, gli istituti, vengono meno le cattedre, si dà vita ai dipartimenti. Nessuno di noi può oggi prevedere come questa modifica potrà realizzarsi, quali frutti potrà dare. Noi tutti ci auguriamo che siano frutti molto positivi, ma il poter controllare i risultati di questa nuova strutturazione universitaria sarebbe senza dubbio assai utile. Non solo muta l'ordinamento generale ma, attraverso questo, muta per forza di cose anche la didattica che all'interno dell'università sarà realizzata perchè da strutture nuove non potrà non venir fuori anche un nuovo tipo di insegnamento, un nuovo modo di insegnare; direi che emergerà anche la necessità di dare all'insegnamento contenuti diversi da quelli tradizionali. Ma non solo muta questo; muta lo *status* dei docenti e muterà — almeno vogliamo augurarcelo — in modo radicale. È vero che ancora non abbiamo approvato l'articolo relativo al pieno tempo ma ci auguriamo che questo articolo passi e anche nell'ipotesi — che ci auguriamo non si realizzi — che quell'articolo non passi, tuttavia lo *status* dei docenti sarà profondamente modificato dall'entrata in vigore di questa legge; non fosse altro, se le previsioni saranno rispettate, perchè nello spazio di sei anni si passerà da un corpo di docenti costituito da 3.000 unità ad un corpo di docenti di 22.000 unità. Quando pensiamo che in più di cento anni di università italiana il ruolo dei docenti è giunto a 3.500 unità, e che nello spazio di sei anni invece lo allargheremo in questa misura, è evidente che all'interno dell'università realizzeremo dei cambiamenti notevoli.

Muta anche, tra l'altro, il modo di reclutamento dei docenti perchè vi sono per i concorsi delle norme del tutto diverse da quelle precedenti; anche tutto questo deve essere sperimentato. Mutano, inoltre, le modalità per il reclutamento delle nuove leve di docenti con l'istituzione dei ricercatori, attraverso l'istituzione del dottorato di ricerca; abbiamo istituti del tutto nuovi.

Quindi abbiamo, nel settore dell'università, un cambiamento reale o per lo meno la legge questo prevede. È vero che poi sono gli uomini che realizzano i cambiamenti di fondo, però la legge consente che si possa camminare in una direzione piuttosto che in un'altra.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei fare una proposta e credo che il relatore sia d'accordo con me. Vorrei proporre di fare alcune modifiche all'emendamento, che in questo caso potrei accettare, ed esattamente di sostituire alle parole: « sperimentazione » e « triennio » rispettivamente le altre: « attuazione » e « quadriennio ».

S O T G I U . D'accordo, signor Ministro. Ho detto fin dall'inizio che ero disposto ad accettare qualche modifica. Ringrazio pertanto l'onorevole Ministro per aver accolto l'emendamento e mi auguro che il Senato lo voglia accettare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Il relatore è d'accordo sull'emendamento del senatore Sotgiu con le modifiche suggerite dal Ministro della pubblica istruzione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 98.1 presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori, accettato dalla

Commissione e dal Governo con le modifiche proposte dall'onorevole Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 98 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'esame della Tabella A. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

TABELLA A

RUOLO ORGANICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI UNIVERSITARI

a) *Classi di stipendio dei docenti universitari di ruolo*

ex Coeff. 580 - I classe di stipendio
 ex Coeff. 700 - II classe di stipendio
 (dopo 3 anni di permanenza nella I classe)
 ex Coeff. 800 - III classe di stipendio
 (dopo 5 anni di permanenza nella II classe)
 ex Coeff. 970 - IV classe di stipendio
 (dopo 4 anni di permanenza nella III classe)
 ex Coeff. 1040 - V classe di stipendio
 (dopo 4 anni di permanenza nella IV classe)

b) *Posti organici di docenti universitari di ruolo*

dal 16 ottobre 1971	. . .	posti	6.000
dal 16 ottobre 1972	. . .	posti	8.000
dal 16 ottobre 1973	. . .	posti	10.000
dal 16 ottobre 1974	. . .	posti	13.000
dal 16 ottobre 1975	. . .	posti	17.000
dal 16 ottobre 1976	. . .	posti	22.000

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Piovano e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo alla Tabella A. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) organico dei docenti di ruolo.

1971-72	posti	8.500
1972-73	posti	13.500
1973-74	posti	18.500
1974-75	posti	24.000
1975-76	posti	30.000

Tab. A. 1 PIOVANO, PELLICANÒ, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ROMANO, ANTONICELLI, BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU, PAPA, FARNETI Ariella, ROSSI

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Signor Presidente, se mi consente, vorrei esprimere la mia perplessità in ordine all'opportunità di discutere in questo momento questa tabella: abbiamo ancora da affrontare una serie di norme che sono essenziali ai fini della determinazione della tabella stessa. Noi cioè dobbiamo conoscere, ad esempio, quanto tempo potranno dedicare all'insegnamento i futuri docenti. Ognuno vede che altro è il fabbisogno numerico di docenti se insegnano *full-time*, altro se insegnano a tempo determinato. Non conosciamo ancora le proposte che il Governo sta elaborando in merito e quindi questo è un punto interrogativo che ci lascia in sospenso. In secondo luogo, anche per quanto riguarda le norme transitorie, solo oggi noi abbiamo preso visione, nel primo pomeriggio, delle proposte elaborate dal Governo. Sono proposte molto lontane da quelle del nostro Gruppo. Pertanto le cifre che possono derivare e dal primo e dal secondo gruppo di questioni possono condurre a risultati quanto mai diversi. Trattandosi quindi di materia che dovrà essere discussa nella prossima seduta pregherei che quest'ultima tabella fosse accantonata come logica premessa della discussione che dobbiamo ancora fare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

B E R T O L A , relatore. Signor Presidente, di fronte ad una richiesta di accantonamento della tabella per quella cortesia che si usa non ci si oppone, ma in realtà non è che sia proprio necessario. Evidentemente approvando questa tabella noi abbiamo già stabilito i ritmi di immissione in ruolo comunque sia il metodo di immissione.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, l'esame della Tabella A è accantonato.

Ricordo che la seguente Tabella B è stata soppressa nella seduta di stamane a seguito dell'approvazione dell'emendamento governativo 79.3:

TABELLA B

LAUREE E DIPLOMI AVENTI VALORE LEGALE SECONDO L'ORDINAMENTO PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE

Laurea in giurisprudenza.
 Laurea in sociologia.
 Laurea in scienze politiche.
 Diploma in statistica.
 Laurea in scienze statistiche e demografiche.
 Laurea in scienze statistiche ed attuariali.
 Laurea in scienze statistiche ed economiche.
 Laurea in economia e commercio.
 Laurea in scienze economiche e bancarie.
 Laurea in scienze economiche.
 Laurea in scienze bancarie e assicurative.
 Laurea in economia aziendale.
 Laurea in economia politica.
 Diploma di magistero in economia e diritto.
 Diploma di magistero in economia aziendale.
 Laurea in lingue e letterature straniere.
 Laurea in lettere.
 Laurea in filosofia.

Laurea in lingue e letterature straniere moderne.

Laurea in lingue e letterature orientali.

Laurea in materie letterarie.

Laurea in pedagogia.

Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Laurea in medicina e chirurgia.

Laurea in chimica.

Laurea in chimica industriale.

Laurea in fisica.

Laurea in matematica.

Laurea in scienze dell'informazione.

Laurea in astronomia.

Laurea in scienze naturali.

Laurea in scienze biologiche.

Laurea in scienze geologiche.

Laurea in farmacia.

Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Diploma in farmacia.

Laurea in ingegneria civile.

Laurea in ingegneria elettronica.

Laurea in ingegneria navale e meccanica.

Laurea in ingegneria chimica.

Laurea in ingegneria aeronautica.

Laurea in ingegneria mineraria.

Laurea in ingegneria elettrotecnica.

Laurea in ingegneria meccanica.

Laurea in ingegneria nucleare.

Laurea in ingegneria aerospaziale.

Laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.

Laurea in architettura.

Laurea in scienze agrarie.

Laurea in scienze delle preparazioni alimentari.

Laurea in scienze forestali.

Laurea in medicina veterinaria.

Laurea in scienze della produzione animale.

Laurea in geografia.

Laurea in tecnologie industriali.

Laurea in scienze economiche e sociali.

Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.

Laurea in storia.

Laurea in urbanistica.

Laurea in lingue e civiltà orientali.

Laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale.

Laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale.

Laurea in discipline nautiche.

Laurea in scienze economico-marittime.

Conseguentemente è precluso il seguente emendamento presentato dal senatore Ossicini alla Tabella B:

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
« Laurea in psicologia ».

Tab. B. 1

Invito ora l'onorevole Ministro a voler comunicare se ritiene che si possa passare alla discussione degli articoli in precedenza accantonati.

M I S A S I, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Governo ha presentato gli articoli 61, 62 e 64 (del 63 e del 65 si propone l'abrogazione). Come era stato assicurato ieri sera e per poter mantenere l'impegno affidato dalla Presidenza che questi articoli sarebbero rimasti accantonati fino alla giornata di oggi, credo che si potrebbe senz'altro cominciare a discutere quegli articoli, tanto più che la maggioranza ha presentato anche il testo dell'articolo 27, nonché quello dell'articolo 18; quest'ultimo credo che sia stato presentato forse un'ora fa e consista in un piccolo emendamento di modifica all'articolo stesso.

Come ho già avuto occasione di dire, tutto l'insieme delle questioni relative ai punti accantonati, è stato risolto. Credo, pertanto, che possiamo cominciare a discutere dall'articolo 61, se l'Assemblea è d'accordo.

S O T G I U. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S O T G I U. Signor Presidente, il problema è questo: le norme transitorie — usiamo questo termine perchè sappiamo bene che cosa intendiamo per norme transitorie — riguardano le modalità di passaggio nei ruoli di una serie di figure attualmente operanti all'interno dell'università. Da un punto di vista logico, prima di decidere sul mo-

do attraverso il quale si deve giungere alla figura del docente unico, è opportuno sapere con esattezza in che cosa consiste tale figura e cioè che ne conosciamo lo *status* il quale è fissato, se non vado errato, nell'articolo 27. La logica, quindi, vorrebbe che prima decidessimo di quell'articolo e che fatto questo si passasse poi a decidere sulle norme transitorie. Infatti a seconda dello *status* che prevederemo è necessario adeguare le norme per accedervi. Faccio un esempio: se la proposta che il Senato approverà sarà quella relativa al pieno tempo dei docenti universitari, allora le modalità di accesso potranno essere viste secondo una certa ottica che sarà diversa se lo *status* del docente sarà quello non del docente a pieno tempo, ma del docente a tempo limitato. Secondo il nostro Gruppo questa è la logica da seguire nella discussione: le due questioni vanno considerate nella relazione nella quale si trovano nella legge stessa. La proposta che facciamo, pertanto, è che prima si discuta l'articolo 27, anche subito, per poi passare alle norme transitorie. Questa modalità di discussione sembra la più logica.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sulla proposta del senatore Sotgiu.

B E R T O L A, *relatore*. Signor Presidente, non mi sembra che sia necessario discutere gli articoli 27 e 28, accantonati prima degli articoli 61, 62 e 63. Poco fa ho detto che per quei rapporti di distensione che abbiamo attuato durante questa discussione il relatore non si oppone; faccio però presente — e il Ministro ne sarà buon testimone — che il Governo ha presentato già gli articoli sul tempo pieno. Se non sono stati ancora stampati, pregherei i colleghi comunisti di prestare attenzione a quanto dico: o noi andiamo avanti approvando gli articoli dal 61 — dal momento che non mi sembrano connessi con gli altri articoli — altrimenti, poichè gli emendamenti sul tempo pieno non sono stati stampati, bisognerà sospendere la seduta. Dico che la discussione sugli articoli 61, 62 e 63 non è strettamente

legata a quella degli articoli 27 e 28; però non ne faccio una grossa questione.

P R E S I D E N T E . Onde consentire agli onorevoli senatori l'acquisizione dei documenti necessari, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 19,40).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale » (1568), d'iniziativa dei deputati Galloni e Granelli (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima)

P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale », d'iniziativa dei deputati Galloni e Granelli, già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

P E N N A C C H I O , relatore. La materia è riservata all'approvazione dell'Assemblea.

Alla illustrazione provvedo con relazione orale in riferimento alla procedura urgentissima approvata nella seduta di stamane. Il fine è quello di chiarire la portata di alcune disposizioni di legge, che così come risultano formulate possono prestarsi a vari se non contraddittori criteri interpretativi in sede di applicazione. Il Parlamento ha il dovere in questi casi di intervenire per offrire non solo all'interprete ma anche al cittadino, destinatario delle leggi, la certezza del diritto.

Ciò vale tanto più nella materia elettorale dove potrebbero sorgere contestazioni su di-

ritti fondamentali e costituire violazioni dell'articolo 51 della Costituzione che garantisce a tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza. D'altra parte, quando si tratta d'interpretare norme che incidono sul diritto all'elettorato passivo, non vi è dubbio che esse rivestono carattere eccezionale e non tollerano perciò interpretazioni estensive o analogiche. Sinora le cause di ineleggibilità hanno avuto origini e giustificazioni diverse e sono state preordinate in gran parte ad eliminare conflitti attuali e potenziali di interessi. Epperò le dette norme si sono quasi sempre riprodotte pedissequamente, senza che ci si sia resi conto che si ponevano in condizioni d'incompatibilità con le leggi successive e soprattutto con i nuovi ordinamenti. Basterebbe un esempio, quello della disciplina degli enti ospedalieri, che per la loro struttura, i loro fini, la loro natura si sono posti nel nostro ordinamento come soggetti pubblici diversi dalle vecchie istituzioni di assistenza e beneficenza e che, creati con caratteristiche di superamento delle opere pie, non possono certo essere assoggettati alla stessa regolamentazione.

Le opere pie, infatti, avevano fini limitati come l'assistenza a poveri di un comune, o la loro educazione e istruzione per avviarli ad una arte o ad un mestiere. Gli enti ospedalieri, al contrario, muovono dalle esigenze espresse dal nostro ordine costituzionale che all'articolo 32 assume come compito dello Stato « la salute, fondamentale diritto del cittadino italiano o straniero, ed indipendentemente dalle loro condizioni economiche ». Donde il principio che l'assistenza ospedaliera da attuarsi da parte dei nuovi enti deve essere un mezzo per riconoscere in concreto il diritto del cittadino, e quindi soddisfare un interesse della collettività. Va da sé che molti dei nuovi istituti giuridici voluti dal Parlamento hanno tolto ogni reale efficacia a vecchie norme che si giustificavano soltanto perchè sopravvivevano i vecchi istituti.

Ed ora brevemente sul disegno di legge, in esame, che, ripeto, ha natura interpretativa. Il primo articolo è diretto a rendere chiara una norma, e cioè l'articolo 5 comma

1 n. 7 della legge 17 febbraio 1968 laddove viene sancita la ineleggibilità a consigliere regionale per i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione. La norma, mentre appare chiara per quanto riguarda i capi della regione e della provincia, in quanto il loro ufficio va a identificarsi territorialmente con la competenza nella regione o nella provincia, non appare altrettanto chiara laddove si riferisce ai capi degli uffici locali. Sicchè la norma viene interpretata nel senso che sono colpiti da ineleggibilità quei capi che hanno competenza su almeno la metà del territorio di una provincia o di più province se trattasi di uffici interprovinciali. Si è voluto in tal modo modificare anche la formulazione dell'articolo qual è risultato approvato alla Camera per la sua genericità territoriale identificabile con la maggiore parte del territorio, preferendosi una formulazione più esatta e specifica, che dia luogo ad una interpretazione di certezza.

La Commissione, inoltre, ha indagato in quali altre parti l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968 n. 108 presentasse lacune interpretative e ne ha rielvato una nel comma 5, lettera a) che concerne la questione della ineleggibilità a consigliere regionale di coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende che siano sottoposti a vigilanza della regione stessa. E ha ritenuto di chiarire in via definitiva qual è l'ente che esercita la funzione di tutela e di controllo nei confronti degli enti ospedalieri territoriali, con implicazioni anche nei confronti della ineleggibilità dei cittadini dipendenti o amministratori degli enti ospedalieri a consigliere comunale. Il discorso potrebbe anche investire l'esame se il comune avesse già potere di ingerenza nei confronti degli ospedali già istituzioni di assistenza e beneficenza, e prima che fossero stati creati o trasformati in enti ospedalieri. In verità la questione si è prestata per molto tempo a varie interpretazioni, essendo, in verità, il potere del comune piuttosto un potere di sorveglianza anzichè di vigilanza. L'interpretazione che nelle varie epoche è stata data in applicazione della legge sulle istituzioni di assistenza e beneficenza del 1890 è nel senso che fosse

sufficiente una vigilanza generica per dare luogo al conflitto d'interessi e quindi alla causa di ineleggibilità.

Si trattava, in realtà, di un potere del consiglio comunale limitato all'esame dell'andamento della gestione e dei conti. Esame che poteva preludere ad una facoltà di denuncia, a provocare inchiesta, ma mai all'assunzione d'iniziativa o di un potere attivo, che si concreta normalmente in una attività di controllo sugli atti, nello scioglimento dei consigli, nella nomina di commissari. Nulla di tutto ciò, essendo nel passato l'esercizio di detti poteri devoluto al prefetto o al consiglio di prefettura, ed in un secondo momento, per mutamenti d'indirizzi politici, al prefetto ed ai comitati d'assistenza. Ciò poteva anche ammettersi per le istituzioni di assistenza e beneficenza, e va tuttora ammesso per quegli enti che sono rimasti tali, ma non può ammettersi nei confronti degli enti ospedalieri, che sono strumenti dello Stato per la realizzazione di fini generali, e nei confronti dei quali la vecchia disciplina si manifesta del tutto inconciliabile. C'è quindi una chiara ed assoluta incompatibilità fra le nuove disposizioni e le precedenti. Si verifica cioè l'ipotesi della cosiddetta abrogazione tacita, che si manifesta allorchè un nuovo sistema di norme non è compatibile con quello precedente. E tuttavia vi soccorre un altro criterio abrogativo, che è previsto dalle leggi in generale, e che toglie decisamente ogni efficacia alle disposizioni passate, criterio che si fonda sul principio secondo cui è la nuova legge e non la vecchia che regola l'intera materia. Ora la nuova materia che attiene al controllo è regolata dalla legge 17 febbraio 1968, n. 132 (legge ospedaliera) che non contiene alcuna menzione, neppure lontana, di un qualsiasi intervento dei comuni. Questi, infatti, sono estraniati dai collegi dei revisori (art. 12), mentre il controllo è chiaramente regolato dagli articoli 15, 16 e 17, che prevedono la devoluzione al Ministero della sanità dell'alta sorveglianza e del controllo per la tutela degli interessi sanitari generali dello Stato ed alla regione i poteri-doveri della vigilanza e della tutela. Le norme transitorie comportavano che, nelle more della creazione degli enti ospedalieri, avreb-

bero provveduto alla vigilanza gli organi dello Stato. Conseguo che gli amministratori o coloro che ricevono uno stipendio o un salario dagli enti ospedalieri, non essendo più sottoposti alla vigilanza del comune, sono eleggibili a consigliere comunale ma, essendo sottoposti alla vigilanza ed alla tutela della regione, non sono eleggibili a consiglieri regionali. Altra difficoltà interpretativa è da rinvenirsi nell'articolo 5, stessa legge lettera b), a proposito di coloro che hanno il maneggio del denaro nei confronti della regione o di enti o aziende da essa dipendenti; o di enti locali sottoposti al controllo della regione.

È apparso assurdo e comunque non conforme alla volontà del Parlamento che gli amministratori degli istituti che assumono la tesoreria della regione in un'epoca successiva alla elezione del consiglio regionale potessero essere dichiarati decaduti *ipso iure*. Allora la Commissione ha ritenuto di interpretare il comma 5 lettera b) nel senso che il conflitto d'interessi può essere rimosso dall'interessato qualora rinuncia alla carica entro 7 giorni dal verificarsi della situazione che dà luogo alla decadenza.

Questi sono i motivi, onorevoli colleghi, che giustificano la proposta di legge e le modifiche apportate dalla Commissione. Riteniamo che si tratti di motivi validi per cui ne raccomandiamo vivamente l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

P U C C I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* In considerazione del fatto che il provvedimento dà possibilità di maggiore chiarezza nell'interpretazione delle norme di cui si discute, il Governo esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 1.

L'articolo 5, comma primo, n. 7), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, va interpretato nel senso che per uffici regionali provinciali e locali dello Stato ivi indicati devono intendersi gli uffici che hanno competenza sull'intero territorio della Regione, o di una provincia, o su almeno la metà del territorio di una provincia o di più province se trattasi di uffici interprovinciali, e che sono abilitati a manifestare all'esterno la volontà dell'amministrazione.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 5, comma quinto, lettera a), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, va interpretato nel senso che gli amministratori, e coloro che ricevono uno stipendio o salario dagli enti ospedalieri, non essendo più sottoposti alla vigilanza del comune, ma della Regione, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono eleggibili a Consiglieri comunali, ma non a Consiglieri regionali.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 5, comma quinto, lettera b), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, va interpretato, congiuntamente al successivo articolo 7 della stessa legge, nel senso che gli amministratori dell'Istituto che assume la tesoreria della Regione in un'epoca successiva alla elezione del Consiglio regionale, sono dichiarati decaduti se non rinunciano alla carica entro sette giorni dal verificarsi della situazione che dà luogo alla decadenza.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Ripresa della discussione dei disegni di legge relativi alla riforma universitaria

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei disegni di legge relativi alla riforma universitaria con l'esame dell'articolo 27, a suo tempo accantonato. Se ne dia nuovamente lettura.

LIMONI, Segretario:

Art. 27.

(Tempo pieno del docente di ruolo)

Il docente di ruolo è tenuto ad osservare il tempo pieno.

Egli deve assicurare la sua presenza nell'università per:

- a) le attività di studio e di ricerca;
- b) le attività didattiche comuni e di gruppo;
- c) gli incontri individuali con gli studenti;
- d) l'accertamento della preparazione degli studenti;
- e) la partecipazione agli organi collegiali dell'università.

Deve inoltre svolgere ogni altra attività connessa con la sua funzione e qualità di docente:

Per le attività di cui alle lettere b) e c) del secondo comma del presente articolo, il docente deve assicurare la sua presenza nell'università per almeno quindici ore settimanali distribuite in non meno di quattro giorni.

Nell'ambito dell'orario previsto dal precedente comma, il consiglio di corso di laurea determina, d'intesa con i docenti, il tempo minimo disponibile per gli incontri di cui alla lettera c) del secondo comma. Tale orario è reso pubblico.

Il docente di ruolo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'università. Su sua motivata richiesta, può essere autorizzato dalla giunta di ateneo e risiedere in altra località che consenta il regolare adempimento delle funzioni di docente. In caso di inadempienza, decade dal diritto di prendere parte all'attività degli organi di governo dell'ateneo.

Il docente di ruolo non può esercitare né attività industriali o di commercio, in nome proprio o altrui, né attività professionale privata, fermo restando quanto disposto dal comma dodicesimo; né, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 26 e dal secondo comma dell'articolo 29, assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, ovvero rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro. Egli non può essere iscritto negli albi professionali.

Il docente di ruolo può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di dipartimento, ad assumere attività di insegnamento presso una accademia militare o altra istituzione di formazione professionale superiore organizzata dall'amministrazione dello Stato.

I dipartimenti possono stipulare con enti pubblici o privati convenzioni, da sottoporre all'approvazione della giunta di ateneo, per prestazioni o compiti di ricerca che siano ritenuti utili ai fini dell'attività didattica e scientifica, e possono altresì eseguire le prestazioni previste dall'articolo 49 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. I proventi, dedotte le spese, relativi alle prestazioni ed alle ricerche anzidette, affluiscono nel bilancio dell'Università; una quota dei proventi netti, non inferiore al trenta e non superiore al sessanta per cento, viene distribuita, con deliberazione della giunta di ateneo, fra coloro che hanno contribuito allo svolgimento delle prestazioni o alla realizzazione della ricerca.

Nel caso in cui alle prestazioni ed alle ricerche di cui al comma precedente parteci-

pino studenti, il dieci per cento della quota indicata nel comma stesso viene destinato all'Opera universitaria.

I docenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in un albo professionale sono iscritti, a domanda, in elenchi speciali, ai fini previsti dai commi nono e dodicesimo. Le modalità per l'istituzione e la tenuta di tali elenchi speciali saranno determinate con regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, per le professioni sanitarie, e con il Ministro di grazia e giustizia, per le altre professioni.

Qualora, a giudizio della giunta di ateneo, siano riconosciute utili, ai fini didattici e scientifici, attività applicative o di consulenza, i docenti di ruolo interessati possono essere autorizzati a svolgerle, nell'ambito e nell'interesse del dipartimento.

I criteri di ripartizione fra università e docente dei proventi relativi alle attività indicate nel comma precedente sono stabiliti dalla Giunta di ateneo, secondo quanto disposto dal comma nono del presente articolo.

Per le prestazioni previste dai precedenti commi nono e dodicesimo, il docente di ruolo non può percepire complessivamente, nel corso di ciascun anno accademico, emolumenti che superino il doppio dello stipendio annuale. Il predetto limite vale anche per il rimanente personale universitario che collabora nelle medesime attività.

Il docente che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi viene diffidato dal consiglio di ateneo a cessare dalla situazione di incompatibilità e, trascorsi trenta giorni dalla data della diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene dichiarato decaduto dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti proposti all'articolo 27.

L I M O N I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Tempo pieno del docente)

« I professori universitari di ruolo esplicano le loro funzioni secondo il principio del pieno tempo. Il principio del pieno tempo implica il dovere di dedicare all'attività di ricerca scientifica ed all'insegnamento il tempo necessario per il raggiungimento dei fini dell'una e dell'altro.

Gli obblighi di presenza nella sede e nella Università sono determinati da un regolamento deliberato dal Consiglio di Ateneo.

I professori universitari di ruolo, i docenti associati ed i lettori di lingua straniera inviano ogni anno al Direttore del consiglio di Dipartimento dove sono assegnati una relazione sulla propria attività scientifica, corredata delle eventuali pubblicazioni.

Tale relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Università. I professori universitari di ruolo che vengono meno agli obblighi ad essi imposti per l'adempimento del principio del pieno tempo di cui ai precedenti commi, nonostante un primo richiamo orale ed un secondo richiamo scritto rivolto loro dal Direttore del Consiglio di Dipartimento sono deferiti dal Rettore, su proposta dello stesso Direttore di Dipartimento, al Consiglio di Ateneo che, accertata l'inadempienza ed ascoltati gli interessati, può promuovere gli atti per la loro decadenza.

Qualora il Consiglio di Ateneo deliberi di promuovere gli atti di cui all'ultima parte del precedente comma, gli interessati possono, entro trenta giorni, presentare le loro controdeduzioni al Ministro della pubblica istruzione che decide previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario ».

27.22 **GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO**

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Ai docenti ricercatori sono affidate tutte le attività didattiche e di ricerca scientifica dai dipartimenti presso i quali sono in servizio e, fatta salve l'autonomia culturale nel-

l'insegnamento e nella ricerca, essi rivolgono la loro attività, nell'ambito dei programmi di ricerca collegialmente fissati dai dipartimenti anno per anno, a pieno tempo fatta salva l'autonomia di cui all'articolo 10 della presente legge. Il docente ricercatore di ruolo non può esercitare attività di libero professionista, nè essere iscritto in albi professionali ordinari; non può esercitare attività commerciali in nome proprio o in nome di altri, nè svolgere attività di imprenditore agricolo od industriale; non può assumere impegni e nemmeno svolgere opere di consulenza presso privati od enti pubblici, nè rivestire alcuna funzione in società che abbiano fine di lucro, nè può svolgere la sua opera presso Università o istituti universitari privati.

Il docente che contravvenga alle disposizioni contenute nel precedente comma viene diffidato dal Consiglio di ateneo e, trascorsi trenta giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità venga a cessare, decade dal ruolo di docente unico universitario.

Il Consiglio di dipartimento, nell'ambito della propria attività di ricerca e in relazione ai suoi programmi didattici, purchè di rilevante interesse pubblico, può assumere, anche su proposta di singoli docenti, compiti attinenti attività professionali, progetti, ricerche e consulenze. Per tali attività il Consiglio di dipartimento stipula apposite convenzioni e contratti e definisce in ogni caso la relativa regolamentazione.

Per l'esercizio di tali attività il docente ricercatore che è in possesso dei requisiti per l'immissione in un albo professionale, è iscritto, a domanda, in un elenco speciale allegato all'albo medesimo, determinato con regolamento di esecuzione della presente disposizione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I proventi di questa attività vengono devoluti all'Università che con delibera del Consiglio di ateneo provvede alla loro ripartizione. Il 30 per cento dei proventi viene devoluto a un fondo nazionale costituito presso il Ministero della pubblica istruzione che udito il parere del Comitato nazionale universitario lo ripartisce tra tutti gli atenei per

le esigenze dello sviluppo dei vari settori di ricerca e del Mezzogiorno.

Il Consiglio di ateneo, con deliberazione motivata, ripartisce il 70 per cento della rimanente quota dei proventi tra i dipartimenti. Il 30 per cento viene ripartito tra il dipartimento che ha svolto le attività di cui al comma 3 del presente articolo e il personale docente e non docente che ha partecipato a tale attività.

Le quote attribuite a detto personale non potranno comunque superare il 30 per cento dell'importo annuale dell'indennità di ricerca per il personale docente o il 20 per cento dell'importo dello stipendio per il personale non docente.

27. 36 ROMANO, PELLICANÒ, ANTONICELLI, SOTGIU, PIOVANO, PAPA, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, ABENANTE, MARIS

Sopprimere il primo comma.

27. 14 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 27. 22, sostituire il primo comma con il seguente:

« Il docente di ruolo ha la scelta tra tempo pieno e tempo determinato ».

27. 23 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

In via subordinata all'emendamento 27. 22, al secondo comma, sostituire la parola: « Egli », con le altre: « Il docente a tempo pieno ».

27. 24 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Al secondo comma, sopprimere la lettera e).

27. 29 MAZZAROLLI

Al secondo comma, sostituire le parole: « Egli deve assicurare la sua presenza nell'università » con le altre: « Il professore di ruolo deve assicurare la sua presenza nell'università, allo scopo di adempiere ai compiti seguenti ».

27.15 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La sua partecipazione agli organi collegiali dell'università non è obbligatoria ».

27.30 MAZZAROLLI

Sopprimere il quarto comma.

27.1 TRABUCCHI

In via subordinata all'emendamento 27.22, sopprimere il quarto comma.

27.25 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Al quarto comma, sostituire le parole: « quindici ore » con le altre: « dodici ore ».

27.31 MAZZAROLLI

Sopprimere il quinto comma.

27.2 TRABUCCHI

Sopprimere il quinto comma.

27.16 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere il sesto comma.

27.17 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 27.22, al sesto comma, dopo le parole: « Il docente di ruolo », inserire le altre: « a tempo pieno ».

27.26 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Al sesto comma, primo periodo, dopo le parole: « l'università », inserire le altre: « , il dipartimento, l'istituto o il reparto al quale è addetto ».

27.3 TRABUCCHI

Al sesto comma, sopprimere il seguente periodo: « In caso di inadempienza, decade dal diritto di prendere parte all'attività degli organi di governo dell'Ateneo ».

27.4 TRABUCCHI

Sostituire il settimo comma con il seguente:

« I professori di ruolo non possono esercitare attività industriali e commerciali in nome proprio od altrui, assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, nè rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro ovvero in enti pubblici economici e previdenziali ed assistenziali ».

27.18 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al settimo comma, primo periodo, sostituire le parole: « fermo restando » con l'altra: « salvo ».

27.32 MAZZAROLLI

Al settimo comma, sostituire le parole: « esercitare nè attività industriali o di commercio » con le altre: « essere titolare o procuratore o legale rappresentante di impresa industriale o commerciale ».

27.5 TRABUCCHI

Al settimo comma, sopprimere il seguente periodo: « Egli non può essere iscritto negli albi professionali ».

27. 6 TRABUCCHI

Al settimo comma, sopprimere il seguente periodo: « Egli non può essere iscritto negli albi professionali ».

27. 33 MAZZAROLLI

Sopprimere l'ottavo comma.

27. 19 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

All'ottavo comma, dopo le parole: « presso un'accademia militare » inserire le altre: « , una scuola di archivistica, paleografia e diplomatica ».

27. 13 IANNELLI

All'ottavo comma, dopo le parole: « ad assumere attività di insegnamento presso un'accademia militare », inserire le altre: « , una scuola di archivistica, paleografia e diplomatica ».

27. 38 ZACCARI

All'ottavo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il docente può essere socio di istituzioni superiori, accademie, organizzazioni di studio pubbliche o private, italiane o straniere che non rilascino titoli universitari legalmente riconosciuti ».

27. 7 TRABUCCHI

All'emendamento 27. 28, all'inizio, aggiungere il seguente periodo: « Il docente può essere chiamato ad esercitare per un tempo determinato le funzioni di consigliere di Corte d'appello, di Corte di cassazione, della Corte dei conti o del Consiglio di Stato oppure quelle di avvocato dello Stato ».

27. 28/1 BETTIOL, BRUSASCA, BARGELLINI, SERRA, BONADIES, LIMONI, FARABEGOLI, DE ZAN

Dopo l'ottavo comma, inserire il seguente:

« Il docente di ruolo può inoltre essere autorizzato dal Consiglio di dipartimento ad assumere incarichi di ricerca presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche che operino nella stessa sede ed in settori di ricerca di interesse del dipartimento, fermi restando gli obblighi di cui ai punti *b*) e *c*) del secondo comma. Per tali incarichi il docente non può percepire emolumenti superiori a quanto previsto dal successivo comma quattordicesimo ».

27. 28 BALDINI, LIMONI, MAZZOLI

Al nono comma, secondo periodo, sostituire le parole: « non inferiore al 30 e non superiore al 60 per cento » con le altre: « non inferiore ai due terzi ».

27. 8 TRABUCCHI

Al nono comma, sostituire le parole: « viene distribuita, con deliberazione della giunta di Ateneo, tra coloro che hanno contribuito allo svolgimento delle prestazioni o alla realizzazione della ricerca » con le altre: « viene assegnata al docente che sia stato incaricato della ricerca o delle prestazioni. Di tale importo il 50 per cento deve essere distribuito tra il docente e coloro che hanno contribuito allo svolgimento delle prestazioni o alla realizzazione della ricerca e l'altro 50 per cento deve essere destinato a ricerche utili nell'ambito di attività del dipartimento ».

27. 9 TRABUCCHI

Al decimo comma, sostituire le parole: « della quota indicata nel comma stesso viene destinato all'opera universitaria », con le altre: « della quota assegnata al docente viene destinata agli studenti stessi ».

27. 10 TRABUCCHI

In via subordinata all'emendamento 27. 22, sopprimere l'undicesimo comma.

27. 27 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Sopprimere l'undicesimo comma.

27. 34 MAZZAROLLI

Sopprimere il dodicesimo comma.

27. 20 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

*Sopprimere il dodicesimo ed il tredice-
simo comma e, conseguentemente, al quat-
tordicesimo comma, sostituire le parole:
« dai precedenti commi nono e dodicesimo »,
con le altre: « dal precedente comma nono ».*

27. 37 CODIGNOLA, CIFARELLI, ALBERTINI,
CATELLANI, ZACCARI, DE ZAN, DE
MATTEIS, FORMICA

*Sostituire il dodicesimo, tredicesimo e
quattordicesimo comma con i seguenti:*

« Qualora sia riconosciuto utile, ai fini di-
dattici o scientifici, l'esercizio di attività pro-
fessionale, i docenti di ruolo possono
essere autorizzati a svolgerla dalla giunta di
ateneo.

I docenti autorizzati allo svolgimento di
attività professionale debbono versare alla
università una quota dei proventi netti re-
lativi all'attività medesima.

La quota da versare all'università sarà
pari al 20 per cento degli emolumenti per-
cepiti per la parte di questi inferiore allo
stipendio annuale; al 40 per cento per la
parte superiore allo stipendio annuale ma
inferiore al doppio di questo; all'80 per cen-
to per la parte superiore al doppio dello
stipendio.

Gli emolumenti si presumono equivalenti
ai due terzi dei proventi lordi percepiti per
la esplicazione dell'attività professionale.
È peraltro ammessa da parte degli inte-
ressati la prova che i proventi netti sono
percentualmente inferiori ».

27. 35 MAZZAROLLI

*Al tredicesimo comma, sostituire le pa-
role: « sono stabiliti dalla giunta di ateneo »
con le altre: « sono stabiliti con decreto del
rettore, uditi il Senato accademico ed il
consiglio di facoltà ».*

27. 21 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

*Al quattordicesimo comma, sostituire la
parola: « doppio » con l'altra: « decuplo ».*

27. 11 TRABUCCHI

Sopprimere l'ultimo comma.

27. 12 TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Avverto che da
parte del senatore Codignola e di altri sena-
tori sono stati presentati alcuni nuovi emen-
damenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

*Al nono comma, dopo la parola: « sti-
pulare », inserire le altre: « con pubbliche
amministrazioni, ».*

27. 39 CODIGNOLA, BERTOLA, SPIGAROLI,
PICCOLO, PIERACCINI, CATELLANI,
CARRARO, BERMANI, CIFARELLI

*Al nono comma, sostituire le parole da:
« le prestazioni previste », sino al termine
del comma, con le altre: « , qualora utili agli
stessi fini, prestazioni ed attività applica-
tive, di controllo o di consulenza. È soppres-
so l'articolo 49 del regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592 ».*

27. 40 CODIGNOLA, BERTOLA, SPIGAROLI,
PICCOLO, PIERACCINI, CATELLANI,
CARRARO, BERMANI, CIFARELLI

Sopprimere il decimo comma.

27. 41 CODIGNOLA, BERTOLA, SPIGAROLI,
PICCOLO, PIERACCINI, CATELLANI,
CARRARO, BERMANI, CIFARELLI

All'undicesimo comma, sostituire le parole: « dai commi nono e dodicesimo », con le altre: « dal comma nono ».

27.42 CODIGNOLA, BERTOLA, SPIGAROLI,
PICCOLO, PIERACCINI, CATELLANI,
CARRARO, BERMANI, CIFARELLI

Sopprimere il dodicesimo comma.

27.43 CODIGNOLA, BERTOLA, SPIGAROLI,
PICCOLO, PIERACCINI, CATELLANI,
CARRARO, BERMANI, CIFARELLI

Sostituire il tredicesimo comma con i seguenti:

« I proventi derivanti dalle attività di cui al nono comma del presente articolo affluiscono nel bilancio dell'Università. Dedotte le eventuali spese che vengono rimborsate al dipartimento, tali proventi vengono destinati dalla Giunta di ateneo secondo le norme seguenti:

a) per il 30 per cento concorrono a formare un fondo nazionale di integrazione dell'indennità di tempo pieno di cui al successivo articolo 28. Tale fondo viene annualmente ripartito dal Ministro della pubblica istruzione in parti uguali tra tutti coloro cui compete l'indennità stessa;

b) per una quota, non inferiore al 40 per cento e non superiore al 50 per cento, vengono distribuiti, con deliberazione della giunta di ateneo, fra coloro che hanno contribuito allo svolgimento delle prestazioni o alla realizzazione della ricerca;

c) per la quota rimanente sono destinati alle esigenze della ricerca scientifica presso i vari dipartimenti dell'università.

Una diversa distribuzione può essere prevista dalle convenzioni tra università ed Enti ospedalieri stipulate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129 e dalla legge 1971, n. . . . (« De Maria »).

27.44 CODIGNOLA, BERTOLA, SPIGAROLI,
PICCOLO, PIERACCINI, CATELLANI,
CARRARO, BERMANI, CIFARELLI

Al quattordicesimo comma sostituire le parole: « Per le prestazioni previste dai precedenti commi nono e dodicesimo » con le altre: « In relazione a quanto disposto dai due commi precedenti ».

27.45 CODIGNOLA, BERTOLA, CIFARELLI ed
altri

Al quattordicesimo comma, in fine, sostituire le parole: « che collabori nelle medesime attività » con le altre: « . L'eventuale eccedenza va ad incrementare la quota di cui al punto c) del comma tredicesimo del presente articolo ».

27.46 CODIGNOLA, BERTOLA, CIFARELLI ed
altri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I docenti di ruolo, dopo dieci anni di servizio a tempo pieno, possono chiedere di assumere la qualifica di professore associato presso il dipartimento di provenienza anche in soprannumero fino ad un massimo del 15 per cento rispetto all'organico del dipartimento stesso. Essi conservano tale qualifica fino al compimento del settantesimo anno di età. I docenti, di cui al presente comma, conservano lo stipendio in godimento al momento dell'assunzione della qualifica di associato, ad esclusione dell'indennità di tempo pieno. Il servizio prestato con qualifica di associato va computato ai fini del trattamento di quiescenza ».

27.47 CODIGNOLA, BERTOLA, SPIGAROLI,
PICCOLO, PIERACCINI, CATELLANI,
CARRARO, BERMANI, VIGNOLA

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Il Governo dichiara di far propri gli emendamenti testè letti.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, qui entriamo in questioni molto delicate in relazione alle quali io credo si debba andare a fondo.

Nell'articolo 27 si dice che il docente di ruolo deve assicurare la sua presenza nella università per « a) le attività di studio e di ricerca; b) le attività didattiche comuni e di gruppo; c) gli incontri individuali con gli studenti; d) l'accertamento della preparazione degli studenti; e) la partecipazione agli organi collegiali dell'università ». Su questo siamo tutti d'accordo. Poi si dice che deve svolgere ogni altra attività connessa con la sua funzione e qualità di docente; e questo avviene anche adesso. Nel comma successivo dell'articolo si dice che il docente per le attività di cui alle lettere b) e c) deve assicurare la sua presenza nell'università per almeno 15 ore settimanali. A questo proposito noi abbiamo presentato un emendamento per diminuire il numero delle ore; ma il problema non è questo perchè, come dicevo dianzi, potrei dire che il 99,5 per cento dei professori in media trascorrono un tale numero di ore nell'università; se c'è qualcuno che ci sta di meno, ve ne sono tanti altri che ci stanno di più; qualcuno anche 10 ore al giorno.

Si dice ancora nell'articolo che il docente di ruolo deve risiedere nel luogo dove ha sede l'università e su questo siamo perfettamente d'accordo.

Nel comma successivo sono contenute alcune limitazioni all'attività del docente (e che limitazioni!) e questa norma ci sembra estremamente punitiva. « Il docente di ruolo non può esercitare nè attività industriali o di commercio, in nome proprio o altrui, nè attività professionale privata, fermo restando quanto disposto dal comma dodicesimo; nè, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 26 e dal secondo comma dell'articolo 29, assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, ovvero rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro. Egli non può essere iscritto negli albi pro-

fessionali ». Ma qual è quella professione in cui ci sono questi tipi di limitazioni? Si dice sempre che all'estero l'attività professionale non è ammessa, come anche molte delle altre attività dianzi accennate; io dico invece che all'estero è ammessa l'attività professionale, anche se è limitata. Inoltre all'estero se un professore vuole svolgere veramente la sua attività dentro l'istituto può farlo: infatti esistono degli istituti modello dove si può svolgere benissimo la propria attività senza bisogno di andare altrove. Con tutte le carenze che abbiamo, andare a dire ad un avvocato che non può dare neanche una consulenza, ad un medico che non può neanche visitare privatamente un malato, è veramente enorme. Ma perchè tutto questo? Quando assicuriamo l'attività universitaria nella maniera più completa, che bisogno c'è di stabilire questo? Si dice che nel passato alcuni hanno abusato di questa libertà. Se così è stato, se vi sono stati veramente degli abusi, il rettore o il ministro dovevano intervenire. Ho già affermato in un mio discorso che, di fronte ad un professore che aveva esagerato negli abusi, nessun ministro e nessun rettore, tra quelli che si sono succeduti nel tempo, hanno fatto nulla per intervenire e per richiamarlo. Se ammettiamo questa carenza nei superiori, lo stesso inconveniente potrà benissimo sussistere con la nuova legge universitaria; se il consiglio di ateneo o un rettore chiuderanno un occhio di fronte a questi abusi, questi potranno sempre verificarsi. Avevo proposto che si potesse dare la possibilità (concedendo per esempio due pomeriggi alla settimana) di esercitare un minimo di attività professionale. Cosa c'è di male in questo? Si fa in Inghilterra, in Svezia, persino in Russia; non capisco perchè non si debba fare anche in Italia.

Si è voluto imprimere a questa legge un carattere punitivo; ritengo, tra l'altro, che tutto ciò che rende questa legge odiosa sia incostituzionale, ma questo è un altro problema. Abbiamo pertanto proposto un articolo sostitutivo.

B E R T O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. È inutile qui ripetere i discorsi già fatti sul tempo pieno, argomento sul quale il relatore si è già pronunciato in sede di discussione di quest'articolo. Il relatore ha già espresso il suo parere a nome della maggioranza della Commissione a proposito di un comma che sembra una specie di « pietra di inciampo » di quest'articolo sul tempo pieno. Desidero aggiungere pertanto due parole che riguardano le novità portate dai nuovi emendamenti, novità che sono sostanzialmente due, se si vuole tre. Dico « se si vuole tre » perchè circa la soppressione del comma dodicesimo il relatore aveva già detto a suo tempo che non era contrario; adesso addirittura vi è una proposta che porta anche la firma del relatore. La seconda novità è data dalla istituzione di un fondo a carattere nazionale che viene costituito con una parte dei fondi che i dipartimenti possono acquisire per lavori che vengono fatti dai dipartimenti in quanto tali. La terza novità — ed è di rilievo — è che si permette dopo dieci anni di tempo pieno una forma di associazione per quei docenti che desiderano esercitare la professione mettendo la propria attività a disposizione di altri dal punto di vista privato. Si prevede quindi una forma di associazione che distingue questi docenti dai professori associati solo per il fatto che l'associazione rimane fino al compimento del 70° anno, questo periodo di associazione conta ai fini della pensione e non ad altri fini e questi docenti non ottengono evidentemente l'indennità di tempo pieno.

Signor Presidente, queste sono in sostanza le novità, rispetto al testo della Commissione, introdotte dagli emendamenti fatti propri dal Governo ed ovviamente accettati dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Avverto che sono stati presentati quattro nuovi sub-emendamenti, due da parte del senatore Maria Lisa Cinciari Rodano e di altri senatori e due da parte del senatore Sotgiu e di altri senatori. Si dia lettura di questi quattro sub-emendamenti.

L I M O N I , *Segretario*:

All'emendamento 27.44, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) per il 30 per cento concorrono a un fondo nazionale costituito presso il Ministero della pubblica istruzione, che, sentito il parere del Consiglio nazionale universitario, lo ripartisce tra tutti gli Atenei per le esigenze di sviluppo della ricerca, con particolare riguardo agli Atenei del Mezzogiorno ».

27.44/1 CINCIARI RODANO Maria Lisa, PAPA, ARGIROFFI, RENDA, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU, PIOVANO

All'emendamento 27.44, al punto b), sostituire le parole: « non inferiore al 40 per cento e non superiore al 50 per cento », con le altre: « per il 30 per cento ».

27.44/2 CINCIARI RODANO Maria Lisa, PAPA, ARGIROFFI, RENDA, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU, PIOVANO

All'emendamento 27.47, sostituire le parole: « anche in soprannumero fino ad un massimo del 15 per cento », con le altre: « in soprannumero fino ad un massimo del 10 per cento ».

27.47/1 SOTGIU, PIOVANO, ROMANO, BRAMBILLA, FARNETI Ariella, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, ANTONICELLI, PAPA

All'emendamento 27.47 sopprimere l'ultimo periodo.

27.47/2 SOTGIU, PIOVANO, ROMANO, BRAMBILLA, FARNETI Ariella, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, ANTONICELLI, PAPA

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U. Signor Presidente, gli emendamenti che abbiamo presentato e che illustro rapidamente sono riferiti al nuovo testo proposto dalla maggioranza e riguardano in particolare l'ultimo comma dell'articolo 27 nella nuova stesura.

A noi sembra, in primo luogo, che sarebbe meglio che si abolisse il termine « anche in soprannumero », che cioè si dicesse che i docenti di ruolo che chiedono di assumere la qualifica di professore associato presso il dipartimento di provenienza sono « in soprannumero »; vorremmo cioè che fosse chiaro che nel momento in cui il professore di ruolo abbandona il suo posto, si libera un posto di ruolo e che l'associazione è in soprannumero rispetto all'organico del dipartimento.

Ci sembra inoltre che la possibilità di elevare il numero dei professori associati ancora del 15 per cento sia troppo ampia. Se non vado errato, abbiamo già approvato una possibilità del 10 per cento, cioè la legge prevede che ci può essere un 10 per cento di associati rispetto all'organico. Se eleviamo quel 10 per cento con il 15 per cento arriveremmo ad un 25 per cento; il che vorrebbe dire che gli associati sarebbero un quarto dei professori di ruolo. È vero che i professori associati sono tutti in soprannumero e cioè non rientrano negli organici, però in un dipartimento si potrebbe avere l'ipotesi di un quarto di docenti associati; il che ci sembra eccessivo. Quindi proporremmo una riduzione di questa percentuale che non vada oltre il 10 per cento.

Infine ci lascia molto perplessi — anzi direi siamo del tutto contrari — l'ultimo periodo dell'ultimo comma secondo il quale il servizio prestato con la qualifica di associato va computato ai fini del trattamento di quiescenza. In questo modo, praticamente, l'associato, pur svolgendo un lavoro diverso da quello svolto dal professore di ruolo, finirebbe con l'attingere lo stesso livello di pensione del professore di ruolo. Poiché il professore di ruolo a pieno tempo svolge una determinata attività che è molto più

complessa ed estesa nel tempo di quella svolta dall'associato, a nostro modo di vedere non è accettabile che al termine della carriera l'uno e l'altro abbiano lo stesso trattamento di quiescenza. Pertanto non pensiamo che il servizio prestato in qualità di associato possa essere computato ai fini della pensione.

In fondo, in che cosa consiste l'attività di associazione ad un dipartimento? È un'attività, per così dire, a contratto, integrativa sia per il dipartimento, sia per colui che la svolge in quanto questi in realtà svolge come attività fondamentale un'altra che integra con questa associazione. Per questi motivi riteniamo che l'ultimo periodo debba essere soppresso.

Abbiamo poi presentato altri emendamenti che riguardano la ripartizione dei proventi. Prendiamo atto del fatto che alcuni dei suggerimenti — se posso usare questo termine — che avevamo fornito per quanto si riferisce ai proventi sono stati accolti.

Per rendere più esplicito il nostro pensiero abbiamo presentato un emendamento, il quale prevede oltre a questo tipo di ripartizione, e ad integrazione di esso, che una percentuale dei proventi venga destinata alle università che meno sono dotate di mezzi, che hanno minori possibilità di integrazione del proprio bilancio. Faccio riferimento, in modo particolare, alle università del Mezzogiorno. A noi sembra abbastanza giusto che nel quadro della ripartizione globale, a costo di diminuire le percentuali qui previste, una parte dei proventi che vengono realizzati da università che hanno dovizia di mezzi venga destinata a quelle università che per una serie complessa di motivi hanno minori possibilità di vedere il magro bilancio del quale annualmente possono disporre in qualche modo integrato da proventi che non derivino dal bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Signor Presidente, mi scuso se ho dovuto dire qualche cosa anche su emendamenti che non sono stati ancora distribuiti, ma lei consentirà questa eccezione, visto che

tutta la discussione ha largamente il carattere della eccezionalità. Grazie.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, io sono naturalmente favorevole agli emendamenti 27.39, 27.40, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45,

27.46 e 27.47, fatti propri dal Governo, e sono contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, onde consentire la distribuzione degli ultimi emendamenti presentati e il loro migliore esame da parte dell'Assemblea, sospendo brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,10, è ripresa alle ore 20,35*).

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vorrei sapere da lei se ritiene opportuno continuare o meno l'esame degli articoli e dei relativi orientamenti.

BERTOLA, *relatore*. Il relatore è del parere di procedere nell'esame dell'articolo 27, dopo di che si potrà decidere se rinviare o meno il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi rimetto alla valutazione dell'Assemblea. Per me qualsiasi soluzione va bene, purchè abbiamo la certezza di concludere entro la giornata di venerdì l'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ricordo che così è stabilito nel calendario dei lavori approvato dalla conferenza dei capigruppo.

PERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. Vorrei capire qual è la materia di cui si discute, signor Presidente. È vero che è normale che le sedute si tolgano all'incirca a quest'ora; è anche noto però che l'unica possibilità che ha il Senato di concludere la legge universitaria consiste

o nell'esaurirla stanotte o nel riservarla fin d'ora almeno una lunga seduta venerdì pomeriggio. Deve essere chiaro, quindi, qual è l'accordo. Il problema non è tecnico, il problema è politico. Lei sa benissimo, signor Presidente, che non è che consideriamo questa legge particolarmente rivoluzionaria e bella. Tuttavia riteniamo che sia dovere del Senato, dopo due anni e più che l'argomento è in discussione prima in Commissione e poi in Aula, arrivare ad una decisione. Credo quindi che la questione del rinviare o meno vada considerata sotto questo specifico profilo: è in grado il Senato di esprimere una volontà concreta sul contenuto di questa legge e di arrivare ad un voto finale entro questa settimana, e con quali tempi? Perché non si può isolare la questione della durata della seduta in corso da quella della conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

Per quanto ci riguarda, noi possiamo andare anche avanti, se la maggioranza pensa di poter portare a compimento la legge. Se la maggioranza non lo pensa, dica che non la vuole portare a compimento. Ma questa è la questione politica che va risolta, non il fatto che alle ore 20,37 si deve andare via o non andare via. Capisco che la cosa non riguarda lei, signor Presidente, però bisogna cercare di interpretare il senso della questione che sorge in questo momento.

PRESIDENTE. Faccio presente che secondo il calendario stabilito dai capi-

gruppo la seduta di venerdì pomeriggio ed eventualmente quella di sabato mattina dovranno essere dedicate alla fine della discussione ed al voto sulla riforma universitaria.

PIERACCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI. Signor Presidente, io chiederei uno sforzo a tutti i colleghi per andare ancora avanti nell'esame della legge di riforma universitaria. Lei ha perfettamente ragione, signor Presidente, quando ci ricorda che sono in previsione anche le sedute di venerdì sera e di sabato mattina, ma si tratta di giornate assai difficili per la coincidenza della campagna elettorale che impegna tutte le forze politiche. Io credo che ormai possiamo fare uno sforzo per cercare di arrivare al più presto possibile alla conclusione del dibattito perchè non si può dire che ogni questione non sia stata a fondo esaminata in tutte le sedi. Vorrei anche dire che la discussione sull'ecologia potrebbe prolungarsi a venerdì pomeriggio dato che, a quanto pare, vari membri del Governo interverranno sulla questione. Le chiedo perciò a nome del Gruppo socialista di fare proseguire i lavori, anche se ciò è faticoso per tutti i senatori che sono qui da moltissime ore: sarà utilissimo per cercare di portare avanti oggi stesso una discussione che ormai ha trovato anche un certo accordo politico sulle questioni fin qui sospese.

IANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche a nome del mio Gruppo mi associo alla richiesta testè fatta dal senatore Pieraccini. Tuttavia vorrei mettere in risalto che continuare la discussione ha un significato se stanotte si finisce tutto l'articolato.

PERNA. Noi siamo pronti, finiamo tutto l'articolato.

IANNELLI. Altrimenti se lasciassimo alcuni articoli in sospeso nella seduta notturna non potremmo dare la possibilità del coordinamento nella giornata di domani e non si potrebbero fare le dichiarazioni di voto nella giornata di venerdì per poi passare all'approvazione della legge. Quindi il mio Gruppo si dice disposto a fare la seduta notturna ad oltranza sempre che ci sia la volontà politica di approvare l'articolato nella notte.

PELLICANO'. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICANO'. Il mio Gruppo è d'accordo di continuare la discussione di tutti gli articoli e di tutti gli emendamenti anche perchè vi sono altri lavori urgenti da affrontare.

ANTONICELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONICELLI. Signor Presidente, anch'io concordo con le proposte dei colleghi socialisti e comunisti.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, sarei dell'opinione che il nuovo Regolamento non debba cominciare ad essere violato perchè questo sarebbe un cattivo inizio per l'Assemblea. È stato approvato un calendario, domani mattina alle 9 vi è la riunione dei Presidenti dei Gruppi che può disporre in merito, pertanto direi di considerare la giornata di oggi conclusa dal momento che così era previsto nel calendario e di seguire poi le indicazioni del calendario con l'impegno che è stato preso da tutti i Presidenti di Gruppo, i quali sono stati tutti d'accordo — e lo ricordo perfettamente — nel seguire questo calen-

dario e nell'incuneare la discussione sulla mozione relativa all'ecologia tra mercoledì e sabato; non vedo perchè ad un determinato momento si debba mutare questo calendario che è stato approvato.

P I R A S T U . Che c'entra il calendario con l'orario? Nel calendario non vi è scritto che si deve terminare alle 20,30.

N E N C I O N I . Voglio spiegare al senatore che mi ha interrotto che il calendario con l'orario c'entra...

P E R N A . Ma i capigruppo avevano deciso che si potevano fare anche sedute notturne.

N E N C I O N I . Senatore Perna, mi permette di fare una proposta, anche se lei non la vuole ascoltare? A me sembra che dobbiamo seguire questo calendario il quale prevedeva per oggi due sedute. Con queste si sarebbero dovuti concludere, almeno per volontà della maggioranza dell'Assemblea, i lavori odierni; si è chiesto invece di fare una notturna ad oltranza. Sarei contrario a questa seduta notturna ad oltranza fino all'approvazione di tutti gli articoli proprio perchè desidero seguire quel calendario che ci eravamo proposti. Se poi la decisione dei Presidenti di Gruppo ogni volta deve essere posta in discussione ed il nuovo Regolamento deve essere posto in non cale, posso anche accettare tale situazione. Sapete tutti benissimo, infatti, che la calendarizzazione a suo tempo non l'ho accettata con grande soddisfazione perchè prevedevo — e sono stato facile profeta — che al primo scoglio questo Regolamento sarebbe andato in frantumi.

Vogliamo seguire il calendario, dando un buon esempio? O invece vogliamo modificare la situazione? D'altra parte domani vi è la riunione dei Presidenti di Gruppo che potrebbe anche decidere di rinunciare alla discussione sulla mozione relativa all'ecologia e ciò facendo avremmo quattro sedute per poter esaurientemente e con molta responsabilità portare a termine il disegno di legge che travaglia il Senato da oltre due anni.

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi è così facile come al collega Iannelli interpretare la volontà del mio Gruppo circa il programma di lavori per questa sera; ma penso che il mio Gruppo nel complesso sia d'accordo nel proseguire ancora i lavori in un termine di tempo ragionevole, al fine di portare il più possibile avanti l'approvazione degli articoli che ancora rimangono da approvare della legge di riforma universitaria. Dico un termine di tempo ragionevole perchè trattandosi di articoli particolarmente delicati ed importanti è necessario quel grado di attenzione e di freschezza mentale in virtù del quale si può essere in grado di dare delle valutazioni e dei consensi che in ordine al loro contenuto siano veramente adeguati all'importanza degli articoli stessi.

Pertanto non ritengo che si possa fare una seduta notturna ad oltranza, anche perchè non capisco la ragione di una seduta di questo genere quando davanti a noi rimangono ancora delle disponibilità di tempo, per lo meno per quanto concerne la giornata di venerdì.

Infatti anch'io sono d'accordo sulla opportunità di chiudere i lavori per lo meno entro venerdì sera; e proprio per questo ritengo opportuno che stasera si porti avanti la seduta il più a lungo possibile. Però non sono d'accordo che si porti avanti ad oltranza, perchè alla fine ci troveremmo in condizioni tali da non essere in grado di valutare i provvedimenti in modo adeguato e di esprimere un giudizio.

Quindi la nostra proposta, signor Presidente, è quella di continuare la seduta, ma non ad oltranza, bensì entro un termine ragionevole.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

CH I A R I E L L O . Poche parole per aggiungere che io sarei dell'opinione che dovremmo smettere subito, perchè stasera l'ora è tarda e siamo stanchi. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Ognuno la pensa alla sua maniera: se Sotgiu è talmente forte da poter resistere, noi da parte nostra diciamo che per fare questo tipo di lavoro, che riguarda proprio i punti più delicati della legge, non è questa l'ora buona: così non facciamo l'interesse della legge, perchè dimentichiamo soprattutto che dobbiamo fare una buona legge.

A me pare che gran parte dell'Assemblea si sia espressa nel senso di interrompere la discussione; ed allora io direi: rimandiamo a venerdì, con l'impegno di metterci tutta la buona volontà. Ma continuare a quest'ora a trattare l'articolo 27, anche solo il 27, è cosa di un certo impegno; forse occorrerà elaborare il testo rigo per rigo e ci sarà una quantità di emendamenti da discutere.

Il collega Pieraccini dice che questa legge è stata già tanto studiata. Eh no! Io dovrei dire che è stato tutto tempo perduto se ogni giorno per ogni articolo arrivano a fiotti gli emendamenti del Governo e del relatore. Ancora adesso, mentre si parlava, venivano presentati altri sub-emendamenti: si può legiferare in questa maniera? (*Interruzione del Presidente*). Perciò io sono favorevole ad una seria discussione della legge e sono pertanto dell'avviso di sospendere la discussione stasera per riprenderla in seguito.

Non è che Annibale sia alle porte, per l'amore di Dio: non esageriamo adesso questo fatto, chè poi dovremmo fare un discorso troppo lungo di questo Annibale che è alle porte per ogni legge che si fa qui dentro!

P R E S I D E N T E . Sentita l'Assemblea, mi pare opportuno decidere di continuare la seduta fino ad un'ora ragionevole, con l'augurio che i senatori non intralcino la discussione o con lunghi discorsi o con la presentazione di altri emendamenti.

Faccio presente poi specialmente al senatore Pieraccini che il calendario, così come è stato stabilito, è vincolante. Io non so da chi egli abbia attinto le informazioni circa la lunghezza della discussione sull'ecologia,

ma, secondo le informazioni di cui dispongo, nella mattinata di venerdì dovrebbe concludersi tale discussione, per cui nel pomeriggio dovrebbe riprendersi il dibattito sulla riforma universitaria.

Quindi continuiamo nell'esame dell'articolo 27 e dei relativi emendamenti, di cui è già stata data lettura.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore*. La Commissione esprime parere favorevole agli emendamenti fatti propri dal Governo e parere contrario a tutti gli altri emendamenti compresi i 4 sub-emendamenti illustrati dal senatore Sotgiu.

P R E S I D E N T E . Invito di nuovo il Governo ad esprimere il parere.

G A T T I C A P O R A S O E L E N A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa al parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Germanò, insiste per la votazione dell'emendamento 27. 22?

G E R M A N Ò . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27. 22, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Romano, insiste per la votazione dell'emendamento 27. 36?

R O M A N O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27. 36, presentato dal senatore Romano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'emendamento 27.14?

N E N C I O N I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Senatore Germanò, insiste per la votazione degli emendamenti 27.23 e 27.24?

G E R M A N Ò . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27.23, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.24, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Ricordo che, per l'assenza del senatore Mazzaroli, gli emendamenti 27.29, 27.30, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34 e 27.35, da lui presentati, sono decaduti.

Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'emendamento 27.15?

N E N C I O N I . Ritiriamo l'emendamento 27.15 e tutti gli altri nostri emendamenti (27.16, 27.17, 27.18, 27.19, 27.20 e 27.21).

P R E S I D E N T E . Senatore Trabucchi, insiste per la votazione dell'emendamento 27.1?

T R A B U C C H I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Germanò, insiste per la votazione dell'emendamento 27.25?

G E R M A N Ò . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27.25, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Trabucchi, insiste per la votazione dell'emendamento 27.2?

T R A B U C C H I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Germanò, insiste per la votazione dell'emendamento 27.26?

G E R M A N Ò . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27.26, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Trabucchi, mantiene gli emendamenti 27.3 e 27.4?

T R A B U C C H I . Ritiro questi due emendamenti e tutti gli altri emendamenti da me presentati all'articolo 27 (27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 27.10, 27.11 e 27.12).

P R E S I D E N T E . Senatore Iannelli, mantiene l'emendamento 27.13?

I A N N E L L I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . L'emendamento 27.38, presentato dal senatore Zaccari, è stato ritirato.

Senatore Bettiol, mantiene l'emendamento 27.28/1?

B E T T I O L . Lo mantengo, però faccio osservare che il Ministro si era riservato di dare una risposta al riguardo.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* È vero. Personalmente sarei favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R T O L A , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27. 28/1, presentato dal senatore Bettiol e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo, avvertendo che questo emendamento può essere considerato autonomo e non subordinato all'emendamento 27. 28. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Baldini, mantiene l'emendamento 27. 28?

B A L D I N I . Sì, lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

B E R T O L A , *relatore*. Il relatore è favorevole.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27. 28, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, procediamo alla controprova.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27. 39 fatto proprio dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27. 40, fatto proprio dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27. 41, fatto proprio dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Germanò, insiste per la votazione dell'emendamento 27. 27?

G E R M A N Ò . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27. 27, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27. 42, fatto proprio dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27. 43, fatto proprio dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il sub-emendamento 27. 44/1, presentato dal senatore Maria Lisa Cinciari Rodano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il sub-emendamento 27. 44/2, presentato dal senatore Maria Lisa Cinciari Rodano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27. 44, fatto proprio dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27. 45, fatto proprio dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.46, fatto proprio dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* All'emendamento 27.47, solo per evitare interpretazioni equivocate, chiedo di apportare due modifiche. Il secondo periodo deve essere così corretto: « Essi perdono la qualifica di docenti di ruolo e acquisiscono quella di docenti associati fino... ». Inoltre deve essere aggiunto il seguente comma: « L'università stipula il contratto d'associazione e viene rimborsata dallo Stato della spesa necessaria a norma del precedente comma ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il sub-emendamento 27.47/1, presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il sub-emendamento 27.47/2, presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.47, nel nuovo testo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento 27.37, del senatore Codignola e di altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Germanò e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. ...

« I docenti di ruolo che hanno scelto il tempo determinato sono tenuti a prestare presso l'Università per le attività di ricerca scientifica e didattiche nonchè per la partecipazione agli organi collegiali della Università un servizio di almeno 12 ore settimanali complessivamente in non meno di quattro giorni e di 24 ore settimanali complessivamente se il servizio è prestato in dipartimenti di medicina con degenti.

I docenti a tempo determinato possono esercitare la libera professione semprechè questa si riferisca all'insegnamento impartito ».

27.0.1 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

P R E S I D E N T E . Senatore Germanò, insiste per la votazione di questo emendamento?

G E R M A N Ò . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 28, anch'esso a suo tempo accantonato. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 28.

(Indennità di tempo pieno)

Ai docenti universitari in ruolo compete, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, una indennità mensile di tempo pieno pari al settanta per cento del-

lo stipendio in godimento e degli altri eventuali assegni pensionabili.

Detta indennità è corrisposta, con ruoli di spesa fissa, per dodici mesi l'anno, assorbe ogni altra indennità connessa alla funzione di docente, ed è subordinata alla corrispondenza dello stipendio.

Nei casi in cui lo stipendio sia ridotto, la indennità è ridotta in proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

In nessun caso può essere corrisposta più di un'indennità di pieno tempo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « pari al 70 per cento » con le altre: « pari al doppio ».

28. 1 **TRABUCCHI**

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai docenti universitari di ruolo i quali non percepiscono gli emolumenti di cui al comma 14 del precedente articolo 27 l'indennità stessa è corrisposta nella misura pari al 150 per cento dello stipendio in godimento e degli altri eventuali assegni pensionabili ».

28. 3 **GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO**

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« L'indennità mensile per il tempo pieno non è corrisposta ai docenti che per attività professionale svolta nei Dipartimenti percepiscano emolumenti di misura non inferiore al 70 per cento dello stipendio mensile; quando gli stessi emolumenti siano di misura inferiore si procede a riduzioni equivalenti dell'indennità stessa.

Ai professori di ruolo non può essere conferito alcun incarico od alcuna supplenza di corsi di insegnamento con retribuzione apposita od aumento di retribuzione ».

28. 2' **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI**

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 28. 1 è decaduto.

Senatore Germanò, insiste per la votazione dell'emendamento 28. 3?

G E R M A N Ò . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'emendamento 28. 2?

N E N C I O N I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Avverto che, da parte del senatore Spigaroli e di altri senatori, è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Ai docenti universitari di ruolo, il servizio prestato in qualità di assistente straordinario, di assistente ordinario, d'incaricato e di ricercatore è riconosciuto, all'atto del passaggio alla seconda classe di stipendio come servizio di ruolo, agli effetti giuridici ed economici per intero fino ad un massimo di quattro anni.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo.

I restanti due terzi del servizio prestato danno diritto nella seconda classe di stipendio ed in quella successiva alla anticipazione per altrettanti anni degli aumenti periodici di stipendio, la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe ».

28. 4 **SPIGAROLI, CERAMI ed altri**

P R E S I D E N T E . Senatore Spigaroli, le faccio presente che questo emendamento è stato proposto al di là dei termini previsti dal Regolamento, per cui se il Governo non lo fa proprio la Presidenza non può ammetterlo.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Vorrei pregare il senatore Spigaroli di ritirare l'emendamento perchè esso comporta un onere di spesa che in questo momento mi costringerebbe a chiedere di rimandare la legge alla Commissione finanze e tesoro per la definizione dell'onere. Infatti non sarei in grado di esprimere un parere favorevole; piuttosto, siccome è un problema che si può risolvere anche con legge a parte, potrebbe formare oggetto di un ordine del giorno che in linea di massima potrei accettare.

S P I G A R O L I . Sta bene.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 18, anch'esso a suo tempo accantonato. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 18.

(Corsi di formazione pedagogica e didattica per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondario).

Le università organizzano corsi annuali di formazione pedagogica comprendente il tirocinio didattico, per i laureati che intendano conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondario di primo e secondo grado.

La preparazione dei corsi di cui al comma precedente è di competenza del dipartimento attinente alle scienze educative in accordo con gli altri dipartimenti interessati.

I predetti corsi si concludono con una prova di accertamento che ha valore di esame di Stato di abilitazione professionale.

Con apposito regolamento sono determinati i criteri di ammissione ai corsi e le modalità del loro svolgimento, nonché le prove culturali e professionali relative al tipo di abilitazione cui il candidato aspira.

Le università possono organizzare altresì, anche in forma decentrata, oltre che corsi di aggiornamento pedagogico, corsi analoghi a quelli previsti dal primo comma, per coloro che intendono esercitare insegnamenti per i quali non sia prescritta la laurea.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti proposti a questo articolo.

L I M O N I , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

18.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere l'articolo.

18.11 PAPA, ROMANO, BONAZZOLA RUH. Valeria, FARNETI Ariella, CINCIARI RODANO Maria Lisa.

All'emendamento 18.2, al primo comma, dopo le parole « scuola secondaria », inserire le altre: « e con la collaborazione delle Regioni ».

18.12/1

CODIGNOLA

All'emendamento 18.2, al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « per mezzo del dipartimento attinente alle scienze educative congiuntamente con gli altri dipartimenti specificamente interessati ».

18. 12/2 ROMANO, PIOVANO, PAPA, FABRETTI,
TROPEANO, SOTGIU, BONAZZOLA
RUHL Valeria, RENDA, PERNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. ...

« L'Università, per mezzo del dipartimento attinente alle scienze educative congiuntamente con gli altri dipartimenti specificamente interessati, organizza d'intesa con la scuola secondaria corsi annuali di formazione pedagogica comprendente il tirocinio didattico.

Un apposito regolamento emanato dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio nazionale universitario e del Consiglio superiore di cui all'articolo 58, determina le modalità relative alla organizzazione dei corsi, all'accertamento della idoneità culturale del piano di studi seguito, alle prove professionali da sostenere alla conclusione dei corsi a seconda del tipo di insegnamento cui il candidato aspira, alla formazione delle commissioni giudicatrici.

Ai fini delle integrazioni culturali eventualmente necessarie rispetto al piano di studi svolto, i laureati che aspirano a frequentare i corsi di cui al primo comma possono completare la propria preparazione presso i competenti Dipartimenti.

Per coloro che conseguono la laurea a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la positiva conclusione di detti corsi ha valore di esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento.

Le Università partecipano altresì alla organizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di aggiornamento, nonchè di corsi analoghi a quelli previsti dal primo comma, per coloro che intendono esercitare insegnamenti per i quali non sia prescritta la laurea.

I corsi di cui al presente articolo nelle zone mistilingui, per il personale insegnante nelle scuole di lingua di insegnamento diversa da quella italiana, saranno attuati nei rispettivi territori, per quanto possibile, da

docenti di madre lingua corrispondente alla lingua di insegnamento ».

18. 12 SPIGAROLI, CODIGNOLA, IANNELLI

Al primo comma, dopo la parola: « annuali », inserire le altre: « o pluriennali ».

18. 6 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al primo comma, dopo la parola: « laureati », inserire le altre: « o per studenti universitari ».

18. 7 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

In via subordinata all'emendamento 18. 1, sopprimere il secondo comma.

18. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 18. 2, sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'organizzazione dei corsi di cui al comma precedente è di competenza delle Facoltà interessate ».

18. 3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 18. 1, sopprimere il terzo e quarto comma.

18. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 18. 4, sostituire il terzo e quarto comma con il seguente:

« Al termine dei predetti corsi è rilasciato un attestato di frequenza agli studenti iscritti che li abbiano regolarmente seguiti ».

18.5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« I predetti corsi si concludono con un esame di Stato di abilitazione professionale ».

18.8 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

*Sostituire il quarto comma con il se-
guente:*

« Con regolamento ministeriale, emanato su conforme parere del CNU, sono determinati i criteri di ammissione ai corsi e le modalità del loro svolgimento nonché le prove d'esame scritte ed orali relative al tipo di abilitazione cui il candidato aspira ».

18.9 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La formazione e l'aggiornamento professionali del personale insegnante nelle scuole di lingua di insegnamento diversa da quella italiana, nelle zone mistilingui, saranno attuati nel territorio delle rispettive provincie da docenti di madrelingua corrispondente alla lingua d'insegnamento ».

18.10 BRUGGER, VOLGGER, BERTHET

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'emendamento 18.1?

N E N C I O N I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Papa, mantiene l'emendamento 18.11?

P A P A . Sì, lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18.11, presentato dal senatore Papa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Codignola, insiste per la votazione del sub-emendamento 18.12/1?

C O D I G N O L A . Sì, signor Presidente.

S P I G A R O L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, dichiarato, a nome del mio Gruppo, che voteremo contro questo emendamento perchè introduce una collaborazione con la regione ai fini dell'organizzazione dei corsi per le lauree abilitanti — corsi annuali di formazione di coloro che vogliono conseguire l'abilitazione — che noi riteniamo assolutamente incongruente, in quanto la regione non ha competenza per svolgere un'attività di questo genere.

Possiamo comprendere che la regione può dare indubbiamente qualche sussidio di carattere organizzativo ai fini di questi corsi, ma ciò non può essere considerato una collaborazione di carattere sostanziale ai fini della realizzazione di questi corsi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il sub-emendamento 18.12/1, presentato dal senatore Codignola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, procediamo alla controprova.

Non è approvato.

Senatore Romano, insiste per la votazione del sub-emendamento 18.12/2?

R O M A N O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il sub-emendamento 18.12/2, presentato dal se-

natore Romano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Avverto che da parte del senatore Spigaroli e di altri senatori è stato presentato un sub-emendamento. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

All'emendamento 18.12, al primo comma, dopo le parole: « scuola secondaria », inserire le altre: « e con il coordinamento del Ministero della pubblica istruzione ».

18.12/3 SPIGAROLI, BERTHET, BALDINI, CODIGNOLA, BURTULO, MAZZOLI, DE LEONI, GIRAUDO, CIFARELLI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo sub-emendamento.

B E R T O L A , *relatore.* La Commissione è d'accordo.

G A T T I C A P O R A S O E L E N A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il sub-emendamento 18.12/3, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.12, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Gli emendamenti 18.6, 18.7, 18.2, 18.5, 18.8 e 18.9 sono preclusi, mentre ricordo che gli emendamenti 18.3 e 18.4 erano già stati ritirati.

Senatore Brugger, mantiene l'emendamento 18.10?

B R U G G E R . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

B E R T O L A , *relatore.* Signor Presidente, per l'approvazione di questo emendamento vedo una difficoltà di ordine pratico, poichè si tratta di decentrare nelle zone mistilingui i corsi di aggiornamento. Questo si può fare per qualche corso di scuola media o di scuola media inferiore, ma per i corsi di aggiornamento delle scuole medie superiori è difficile trovare sempre dei docenti che conoscano la lingua tedesca. Se questo emendamento si limitasse ai corsi di aggiornamento nella scuola media inferiore potrei essere d'accordo, altrimenti dovrei esprimere parere contrario poichè, ripeto, vedo una difficoltà di ordine pratico.

B R U G G E R . Propongo allora di inserire le parole « per quanto possibile » dopo la parola « provincie », alla quinta riga.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Se si inseriscono le parole « per quanto possibile » la norma diventa programmatica e come tale posso anche esprimere parere ad essa favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 18.10, presentato dal senatore Brugger e da altri senatori, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle mozioni pervenute alla Presidenza.

L I M O N I , *Segretario:*

PERRINO, SPAGNOLLI, CAROLI, BARTOLOMEI, COLLEONI, COPPO, NOÈ, PENNACCHIO, PICCOLO, DE LEONI, BARRA, COPPOLA, TESAURO, BRUSASCA, MURMURA, BISORI, GENCO, FERRARI, PECORARO, DAL FALCO, RUSSO, GIARDINA, ZANNINI, TIBERI, MORANDI, VALSECCHI Pasquale, CASSIANI, FOLLIERI, MONTINI, SAMMARTINO, SCARDACCIONE, ZACCARI, ANDÒ, GIRAUDO. — Il Senato,

premesso che nei settori della sanità e dell'assistenza soltanto le riforme di struttura e l'estrinsecazione effettiva dei poteri legislativi ed amministrativi spettanti alle Regioni potranno dare inizio al riassetto strutturale e funzionale ormai indifferibile nei settori stessi;

considerato, per quanto in particolare riguarda l'attività oggi svolta dall'ONMI, che tale attività potrà essere inserita, innovata, tra i compiti delle nuove strutture che saranno realizzate dalle riforme relative, nel contesto della nuova realtà regionale;

considerato, altresì, che l'inadeguatezza, non omissione, di vigilanza sugli istituti per minori addebitata all'ONMI non può essere disgiunta dall'insufficienza dei mezzi finanziari annualmente assegnati e che, comunque, non ne è responsabile soltanto l'ONMI, come emerge dall'articolo 1 del regio decreto 5 settembre 1938, n. 2008 (convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961), con il quale è stato accentuato, se non avocato, il potere di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di vigilanza sugli istituti medesimi, attribuito al Ministero dell'interno (oggi all'Interno ed alla Sanità);

rilevato, peraltro, che nessuno degli istituti per minori oggetto, di recente, di contestazioni o di incriminazioni da parte della autorità giudiziaria è gestito dall'ONMI, mentre, al contrario, con campagna di stampa tendenziosa e diffamatoria, si è cercato di far credere esattamente il contrario alla pubblica opinione;

rilevato, inoltre, che la campagna di stampa in corso da alcuni mesi, proprio perchè tendenziosa e diffamatoria, ha omesso di mettere in evidenza la veritiera e fondamentale circostanza che nessuno degli asili-

nido dell'ONMI, in occasione delle visite effettuate dall'autorità giudiziaria, è stato ritenuto non idoneo;

rilevato, ancora, che molti comuni, che hanno direttamente realizzato asili-nido, hanno richiesto, nel passato e nel presente, proprio per le garanzie di esperienza e di capacità che l'ONMI offre in tale settore specifico, che la gestione dei loro asili-nido fosse assunta dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

ricordato che i compiti che la legge istitutiva ha affidato all'ONMI sono attuati, in definitiva, non dagli organi centrali, indebitamente definiti accentratori ed autoritari, ma dai comitati provinciali e comunali, presieduti dai presidenti delle provincie e dai sindaci e composti da elementi designati dai Consigli provinciali e comunali, con il rispetto delle minoranze, e dai rappresentanti di uffici ed organismi locali, che operano nel campo dell'assistenza sociale, in base alla legge 1° dicembre 1966, n. 1080, dotati della più larga autonomia;

dato atto che l'ONMI, lungi dal voler mantenere o rilanciare il « carrozzone », ha predisposto ed inviato alle autorità politiche ed amministrative un proprio documento programmatico in vista della riforma sanitaria e un progetto di inserimento dei servizi dell'ente a livello regionale, dimostrando con ciò stesso la sua disponibilità a voler contribuire al rinnovamento sociale e politico del Paese,

impegna il Governo:

ad accelerare l'iter dei preannunciati disegni di legge sulle riforme in materia sanitaria ed assistenziale, in modo che tali provvedimenti, coordinati con le altre iniziative parlamentari già presentate al riguardo, possano avviare alla normalizzazione tali importanti settori, soddisfacendo così le esigenze riformatrici unanimemente condivise nel Paese;

a promuovere, in attesa delle riforme strutturali di cui sopra, tutti i provvedimenti necessari perchè l'ONMI possa, nell'interesse generale, svolgere, con mezzi adeguati, non statici, i compiti che derivano dalla leg-

ge istituzionale, in armonia con il documento programmatico approvato dal consiglio centrale dell'Ente nelle adunanze del 21 novembre 1968 e del 18 settembre 1969. (moz. - 79)

BUFALINI, TERRACINI, PERNA, GIANQUINTO, PIRASTU, MACCARRONE Antonio, RENDA, MARIS, MINELLA MOLINARI Angiola, MACCARRONE Pietro. — Il Senato, presa conoscenza delle relazioni depositate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia alla Presidenza dell'Assemblea, relative al comune di Palermo, ai mercati all'ingrosso ed alle vicende connesse alla irreperibilità del bandito Luciano Liggio;

ritenuto che la gravità degli elementi che vi sono contenuti circa le responsabilità di molte personalità politiche, nonché di esponenti dei poteri costituiti e della Pubblica amministrazione, richiede che intorno ad esse si svolga senza ritardo un'approfondita ed aperta discussione;

considerato come il susseguirsi sempre più frequente di delitti mafiosi — dei quali l'assassinio del procuratore della Repubblica di Palermo non rappresenta, per ora, se non l'ultimo episodio — turbi ed allarmi sempre più l'opinione pubblica, la quale esige che finalmente venga garantita ai cittadini sicurezza di vita e tutela dei beni,

impegna il Governo a prendere tutte le misure che, nell'ambito delle sue competenze, concorrano a rimuovere in ogni ramo dell'amministrazione tutti gli ostacoli che, per una lunga e tollerata consuetudine di omerità e di solidarietà politiche e morali, hanno fino ad oggi impedito la retta applicazione della legge, concorrendo così a radicare nei colpevoli, con la certezza della propria impunità, la perseveranza nei misfatti. (moz. - 80)

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

LIMONI, Segretario:

MAMMUCARI, MADERCHI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, COMPAGNONI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere quali misure si intendono adottare in concordanza con il Comune di Roma e la Regione del Lazio, di concerto con gli altri Ministri interessati, quali, ad esempio, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, al fine di risolvere le numerose vertenze insorte a seguito delle deliberazioni imprenditoriali di chiudere, ridimensionare e trasferire da Roma in zone Cassa per il Mezzogiorno, o altrove, aziende industriali anche di grande rilievo per capacità di occupazione ed attività produttiva.

Alla data odierna le aziende che dovrebbero essere trasferite sono: « Squibb », « Pantanella », « Filodont », « Crespi », « Aerostatica », mentre altre dovrebbero essere ridimensionate, o sono investite da un'offensiva anticontrattuale, quali la « Selenia », la « Bozze-si », e così via.

Gli interpellanti fanno presente le gravi conseguenze sociali ed amministrative che possono derivare dai processi in atto, specie quando questi sono esasperati da una costante ed anche artificiosa chiusura di cantieri edili e da un'offensiva anticontrattuale nel settore delle costruzioni ed industrie affini. (interp. - 458)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LIMONI, Segretario:

GERMANO. — Al Ministro dell'interno. — Tenuto conto che, ai sensi della legge 24 febbraio 1971, n. 93, spetta ai comuni l'amministrazione delle somme riscosse dagli uffici di conciliazione a titolo di « diritti di cancelleria » e che il Ministero dell'interno ha il potere di decidere sulle istanze relative ai controlli delle tariffe, sull'emanazio-

ne di un ordinamento dei messi di conciliazione e, con l'intervento del Ministero delle finanze, anche sull'istanza di attribuire ai messi di conciliazione funzioni di esattori comunali, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro intende assumere una iniziativa legislativa che preveda la sistemazione dei messi di conciliazione, i quali, pur prestando da anni la loro opera, non sono garantiti da trattamento giuridico-economico ed assistenziale-previdenziale, nè sono assicurati contro eventuali infortuni, e ciò in contrasto con le disposizioni di legge vigenti per tutte le categorie di persone che comunque sono addette ad un ufficio o servizio pubblico.

Si chiede, altresì, se in favore dei messi di conciliazione siano da applicarsi anche le norme di legge contenute nello statuto dei diritti dei lavoratori. (int. or. - 2380)

FERRONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga necessario predisporre solleciti ed obiettivi accertamenti sull'organizzazione e sui metodi terapeutici in atto negli ospedali psichiatrici provinciali di Venezia al fine di smantellare una stolidità, quanto vilmente anonima, serie di accuse contro sanitari, personale paramedico e vario degli ospedali predetti, colpevoli, i primi, di aver posto in atto da tempo, pur con la necessaria gradualità e cautela, metodi di cura rispondenti a più aggiornate ed universali concezioni della psichiatria, sottraendo i malati allo stato di segregazione del passato e facendo del « manicomio-fossa-dei-serpenti » un ospedale aperto ad ogni possibile comunicazione tra pazienti, tra pazienti e personale a tutti i livelli, tra pazienti e mondo esterno, così da creare le condizioni di un recupero reale del malato e di facilitarne, pertanto, il suo reinserimento nella società.

Tanto più necessaria ed urgente è la risposta che l'interrogante cortesemente sollecita con la presente interrogazione, in quanto l'accusatore ignoto (ma non troppo) ha largamente diffuso tra autorità civili, politiche e religiose un documento che, pur se rivelatore, ad un occhio attento, di non nobili motivi di risentimento personale e di una superata, atavica paura del malato di mente,

per il quale implicitamente sollecita il ritorno a quello stato di segregazione perpetua ormai condannata dalla scienza moderna, non manca tuttavia di far leva furbescamente su presunte violazioni della comune morale, al fine di impressionare l'opinione pubblica alla quale va detta, pertanto, una parola rassicurante da parte del massimo responsabile della vita sanitaria del Paese. (int. or. - 2381)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PERRINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

1) che l'INAIL ebbe a costruire in Ostuni (Brindisi) un istituto, entrato in funzione il 31 gennaio 1963, come convalescenziario per grandi invalidi del lavoro e successivamente chiuso ad ogni attività, dopo vari esperimenti di utilizzazione falliti, e che da circa sei anni detto istituto è inutilizzato, con le conseguenze di degradazione facilmente intuibili;

2) che l'interrogante, nel febbraio del 1969, ebbe a rivolgere in proposito interrogazione al Ministro per conoscere: a) se ritenesse lecito che detto grande centro — perfettamente arredato e pronto all'uso e costato oltre mezzo miliardo di lire — dovesse continuare a rimanere inattivo; b) se e come intendesse intervenire per indurre l'INAIL a superare ogni incertezza, assicurando comunque e al più presto una confacente utilizzazione del notevole complesso;

3) che il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, rispondendo all'interrogazione, faceva presente che l'INAIL aveva dato mandato al direttore generale, assistito da una Commissione consiliare, di porre allo studio il problema del mutamento di destinazione del complesso, e che nel quadro di tale indirizzo era stata considerata l'opportunità di utilizzare la predetta unità per la rieducazione funzionale e professionale degli infortunati, con particolare riguardo a quelli residenti nella penisola salentina;

considerato:

1) che lo stesso Sottosegretario di Stato, nella sua risposta, faceva presente che la realizzazione di tale iniziativa era stata sospesa in considerazione degli orientamenti delineatisi nel corso dei lavori legislativi sulla riforma ospedaliera, ma che, comunque, l'INAIL aveva fatto presente di essere impegnato nella ricerca di ogni idonea soluzione, la quale assicurasse convenientemente il funzionamento del centro nell'ambito delle iniziative sociali rientranti nei fini istituzionali;

2) che sono passati altri due anni e mezzo dalla data della risposta ministeriale senza che l'INAIL abbia dato una destinazione al complesso di Ostuni, mentre ogni eventuale indugio relativo all'entrata in vigore della riforma ospedaliera è largamente inattuale, dal momento che la riforma stessa conta ormai due anni di applicazione;

3) che ogni ulteriore ritardo aumenta le perplessità manifestate più volte dalla pubblica opinione ed aggrava le responsabilità per lo stato di inattività dell'opera, in un momento in cui così viva e manifesta è l'esigenza di nuove attrezzature sanitarie ed assistenziali,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover svolgere ogni più opportuno ed urgente intervento presso gli organi responsabili dell'INAIL, al fine di promuoverne le determinazioni per l'effettiva e tanto attesa destinazione ed attivazione del suo centro di Ostuni, considerando anche l'eventualità di alienarlo o cederlo in uso ad un ente ospedaliero in grado di riceverlo e di utilizzarlo convenientemente. (int. scr. - 5234)

MONTINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere come intenda risolvere, con assoluta urgenza, le gravi carenze di personale degli uffici giudiziari di Pordenone, soprattutto per quanto riguarda il numero dei magistrati e dei cancellieri della Pretura, carenze che rendono assolutamente impossibile un sufficiente espletamento dei servizi demandati agli uffici stessi e che hanno condotto a decise prese di posizione il locale Consiglio dell'ordine de-

gli avvocati e procuratori, oltre che a gravi reazioni negative nell'opinione pubblica. (int. scr. - 5235)

PIERACCINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se e quali provvedimenti abbia adottato per dare esecuzione alla legge 17 luglio 1970, n. 569, recante « modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari ».

In particolare, per conoscere le ragioni dell'arbitrario ritardo nell'applicazione della legge, lamentato dalla categoria interessata, e quali provvedimenti intenda adottare sia per soddisfare le legittime aspettative del personale, in modo da porre fine allo sciopero al quale la categoria è stata costretta a ricorrere, sia per individuare eventuali responsabilità. (int. scr. - 5236)

COLELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di insoddisfazione in cui versano i comuni dell'agro nocerino-sarnese per la ventilata soppressione della « bretella » Sarno-Pagani nella costruzione dell'autostrada Caserta-Salerno, opera per la quale furono date le più ampie assicurazioni dal Ministro al Convegno tenutosi a Sarno nell'agosto 1968.

La necessità di costruire la detta « bretella » è dettata da esigenze di sviluppo agricolo, industriale e turistico dell'agro nocerino-sarnese e della costiera amalfitana. (int. scr. - 5237)

MACCARRONE Pietro. — *Al Ministro della sanità.* — Richiamata la petizione inviata da circa 3.000 cittadini di ogni parte d'Italia per ottenere una nuova sperimentazione del siero del dottor Bonifacio, si chiede quali siano i provvedimenti che il Ministro intende adottare in modo da rasserenare l'opinione pubblica ed i molti ammalati che sperano. (int. scr. - 5238)

DI PRISCO, MASCIALE, TOMASSINI, RAIÀ. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali ostacoli si frappongono alla nomina della Commissione, prevista dall'articolo

10 della legge n. 85 del 1968, incaricata di proporre modifiche all'ordinamento vigente per il pensionamento dei dipendenti degli Enti locali.

Gli interroganti fanno presente il grave stato di disagio in cui versano i pensionati degli Enti locali, i quali, per tale carenza, si trovano fermi al trattamento di pensione dell'anno 1965, mentre da allora ad oggi il costo della vita è passato dal parametro 100 a quello di 128,60. (int. scr. - 5239)

POERIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei riguardi del collocatore comunale di San Nicola di Crissa, in provincia di Catanzaro, il quale, in occasione dell'apertura del cantiere di rimboschimento del consorzio di bonifica, ha avviato al lavoro circa 20 persone, in aperta violazione della legge 3 febbraio 1970, n. 7, e non ha provveduto, come prescritto, alla convocazione della commissione comunale, agendo in modo unilaterale ed illegittimo.

L'interrogante, facendo presente che quell'Ufficio di collocamento non ha ancora compilato la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro agricolo, si sente, altresì, in dovere di sottolineare che esistono validi elementi per pensare che il presidente della commissione abbia agito dolosamente e premeditatamente per colpire determinati ambienti locali e favorirne altri, come pare sia suo costume. (int. scr. - 5240)

BONATTI, BRAMBILLA, DI PRISCO, PALAZZESCHI, FABIANI, VIGNOLO, FERMARIELLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro.* — Per conoscere se sono edotti del grave stato di agitazione dei lavoratori degli appalti ferroviari e dei ferrovieri italiani, a causa dell'incredibile ritardo del Governo relativo all'impegno di approvare e sottoporre all'esame del Parlamento il disegno di legge riguardante la sistemazione dei lavoratori degli appalti per conto delle Ferrovie dello Stato.

Detto disegno di legge, come è noto, è stato predisposto dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ottemperanza al-

l'impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno per l'eliminazione degli appalti nelle Ferrovie dello Stato — approvato dalla Commissione trasporti della Camera dei deputati il 12 agosto 1969 — a seguito dell'intesa successivamente intercorsa fra il Ministero stesso, l'Azienda ferroviaria e le organizzazioni sindacali (SAUFI, SIUF e SFI), definita in data 21 gennaio 1971.

Gli interroganti, tenuto conto che, a causa del lamentato ritardo, i lavoratori sono stati già costretti a scendere in sciopero e che altre manifestazioni di sciopero si potrebbero verificare in seguito, con grave danno per i lavoratori, per i cittadini e per l'economia del Paese, chiedono ai Ministri interrogati quali urgenti iniziative intendono prendere per concretizzare gli impegni a suo tempo assunti dal Governo e porre fine a tale grave situazione. (int. scr. - 5241)

TANSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che, da oltre 10 anni, l'ufficio del Genio civile di Piacenza ha avviato ben 8 ingegneri-capo che si sono alternati da un periodo minimo di 2 mesi ad un periodo massimo di 2 anni;

constatato che tale frequenza di cambiamenti nella dirigenza ha avuto riflessi estremamente negativi, sia sul personale che sul funzionamento dell'Ufficio, ma soprattutto è pregiudizievole agli interessi di tutta la provincia di Piacenza;

rilevato che tale situazione di disservizio è stata rimarcata dall'Ordine professionale degli ingegneri, che ha espresso in passato il proprio punto di vista a mezzo stampa, invitando a sensibilizzare gli organi competenti al fine di non pregiudicare ulteriormente l'impostazione di importanti problemi idraulici della provincia;

appurato che tale situazione è attualmente aggravata dal fatto che l'attuale ingegnere-capo, da solo un anno titolare dell'ufficio, è in aspettativa da 60 giorni ed ha ottenuto la proroga di altri 60 giorni per gravi motivi di salute, onde si presume che, per tali motivi, desideri il trasferimento in altra sede,

l'interrogante chiede, al fine di ovviare ad una situazione insostenibile per il personale dell'ufficio, per le autorità e per gli enti pubblici locali, per i professionisti e per le imprese interessati alla funzionalità del Genio civile, che sia efficacemente esaminato il problema allo scopo di trovare la soluzione più confacente, anche per gli interessi dell'Amministrazione dei lavori pubblici. (int. scr. - 5242)

SAMMARTINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che, grazie a cospicui stanziamenti, si sta costruendo nel Molise la strada di fondo valle del Biferno, il cui completamento, peraltro, si vede ancora lontano, si chiede che i Ministri interrogati, ciascuno per la parte di propria competenza, facciano conoscere le ragioni per le quali l'esecuzione delle opere di detta arteria procedono con la lentezza che tutti possono constatare. Si ricorda, infatti, che la costruzione di tale infrastruttura, alla quale le popolazioni del basso e del medio Molise annettono un'importanza capitale, ebbe inizio diversi lustri or sono.

Si chiede, altresì, di conoscere:

a) la spesa fin qui investita per l'esecuzione della strada;

b) gli stanziamenti ancora necessari per il suo completamento, ivi compresi quelli concernenti l'invaso del Liscione;

c) l'epoca in cui si presume che detta strada potrà essere aperta al transito per tutto il suo percorso, da Termoli alla strada statale n. 17, presso Boiano. (int. scr. - 5243)

VIGNOLO, MACCARRONE Pietro, CIPOLLA, ABENANTE, FERMARIELLO — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Lo stabilimento della società « Pomex » sito in comune di Lipari (Messina), frazione Canneto, dedito all'escavazione, lavorazione, raffinazione ed imbarco della pomice, provoca da tempo una forte fuoriuscita di polveri che arrecano ingenti danni alla salute della popolazione ed alle

colture della zona di Canneto ed intaccano gravemente la salute dei circa 250 lavoratori dipendenti dell'azienda, con notevoli conseguenze anche per lo sviluppo turistico della zona.

In detta azienda, infatti, circa il 50 per cento dei lavoratori sono colpiti da silicosi ed i morti a seguito di malattie professionali sono stati circa 2 all'anno, senza che siano state fino ad oggi intraprese iniziative efficaci per applicare mezzi moderni per la ventilazione e l'aspirazione delle polveri all'interno dell'azienda ed adeguati filtri per impedire la fuoriuscita delle polveri all'esterno.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere dai Ministri interessati quali iniziative urgenti intendono intraprendere:

1) per accertare: a) come sia stata violata la legge; b) la gravità del fenomeno di silicosi presente nei lavoratori dipendenti dalla società « Pomex »; c) le conseguenze dei danni che la fuoriuscita delle polveri di pomice arreca alle popolazioni della zona ed al turismo;

2) per garantire: a) la piena applicazione delle leggi; b) la tutela della salute dei lavoratori addetti all'escavazione, lavorazione ed imbarco della pomice; c) l'imposizione all'azienda dell'installazione di moderni impianti tecnici, di filtri e di apparecchi di ventilazione. (int. scr. - 5244)

BIAGGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quale ragione il prefetto di Bergamo abbia autorizzato le delibere del comune di Cazzaniga, che stabiliscono erogazioni a favore di alcune manifestazioni teatrali, svoltesi nel marzo-aprile 1971, di netto carattere antipatriottico e di offesa ai sentimenti degli ex combattenti che, avendo dato il meglio di se stessi per l'onore della Patria ed il buon nome dell'Italia, non ritengono sia ammissibile lo sperpero di pubblico danaro per manifestazioni pseudo-culturali che indulgono manifestamente a quelle tendenze distruttive delle nostre migliori tradizioni di patriottismo e di rispetto per le Forze armate, oggi di moda in certi ambienti.

L'interrogante chiede, pertanto, se il Ministro non ritenga di dover richiamare i prefetti ad una più severa vigilanza sulle delibere comunali che hanno per oggetto il finanziamento di attività culturali, come quella sopra denunciata, anche in osservanza ai dettati costituzionali. (int. scr. - 5245)

FARNETI Ariella, ORLANDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali misure intende adottare perchè, nella ristrutturazione dell'azienda dei monopoli di Stato, ai lavoratori delle saline di Cervia e di Comacchio sia garantito il posto di lavoro.

Si chiede, inoltre, se a tal fine non si ritenga utile un incontro con i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali, e con le Amministrazioni comunali, provinciali e regionale interessate, onde evitare soluzioni burocratiche contrarie agli interessi dei lavoratori e dell'economia locale. (int. scr. - 5246)

FILETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Ritenuto che una notevole crisi si è manifestata in Sicilia, e particolarmente nelle zone litoranee etnee, in ordine alla vendita ed al commercio delle patate in corso di raccolta, e ciò perchè i prezzi sono praticati in misura assai esigua e per nulla remunerativa e sussistono gravi difficoltà di collocazione della merce;

ritenuto che tale stato di cose arreca rilevante nocimento agli agricoltori e, con maggiore intensità, ai coltivatori diretti ed ai contadini, i quali vengono a subire la quasi totale perdita dei capitali impiegati e l'annullamento del loro faticoso lavoro;

ritenuto che si appalesano necessarie immediate provvidenze da parte del Governo, con il conseguente intervento dell'AIMA,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti immediati e concreti il Ministro intenda adottare al fine di eliminare, o quanto meno attenuare, la crisi che attualmente caratterizza la vendita ed il commercio delle patate in Sicilia, e particolarmente nelle zone litoranee etnee. (int. scr. - 5247)

FILETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che la lava dell'Etna già da 50 giorni continua ad arrecare notevoli danni, distruggendo e devastando, nel corso della sua avanzata, boschi, castagneti, pometi, fertilissimi vigneti, case coloniche, abitazioni e villini di villeggiatura;

ritenuto che i contadini e gli agricoltori dei centri gravemente colpiti dall'eruzione (Milo e Sant'Alfio) e buona parte dei proprietari dei beni immobili ricadenti in detti centri hanno subito la distruzione di colture costituenti il frutto di rilevanti capitali e di faticoso lavoro impiegati per dissodare, bonificare e valorizzare terreni di natura rocciosa, restando così privati di qualsiasi reddito;

ritenuto che gli interventi sino ad oggi adottati dal Governo, al fine di venire incontro alle improcrastinabili esigenze di quanti sono stati e possono essere ulteriormente danneggiati dalla lava che continua a scorrere, appaiono marginali ed assai limitati, sicchè gli abitanti delle zone invase o minacciate dalla lava e, particolarmente, i contadini e gli agricoltori, sono dolenti di riscontrare la carenza di quella adeguata solidarietà umana che in eventi tanto angosciosi si deve elargire su larga scala, sia moralmente che tangibilmente;

ritenuto che si appalesa urgente e necessario adottare provvidenze concrete ed adeguate, previa visita alle zone colpite da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o, quanto meno, dei Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste, i quali, in tal modo, esprimerebbero alle popolazioni colpite la solidarietà e le premure del Governo a favore di quanti versano in uno stato di mero disagio morale e materiale,

l'interrogante chiede di conoscere se i suddetti rappresentanti del Governo non ritengano opportuno visitare personalmente le zone colpite e minacciate dall'eruzione dell'Etna e se e quali provvedimenti rapidi ed adeguati intendano adottare per venire incontro alle indilazionabili esigenze dei contadini, degli agricoltori e dei proprietari che,

per effetto dell'invasione della lava, hanno perduto i loro poderi e le loro case e sono stati privati dei redditi del loro lavoro. (int. scr. - 5248)

BALBO, VERONESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga di dover provvedere con assoluta urgenza all'emanazione delle norme applicative del Fondo di solidarietà nazionale, approvato da circa un anno ed ancora in attesa della necessaria regolamentazione.

Tale necessità proviene dall'iniziata ed incalzante stagione grandinifera che nei giorni scorsi ha già prodotto danni gravissimi in alcune zone viticole del Piemonte. (int. scr. - 5249)

ARNONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che ritardano il provvedimento di statizzazione dell'Istituto pareggiato di magistero di Catania, a favore del quale si sono già pronunciati il Consiglio comunale di Catania, il Senato accademico dell'Università di Catania e lo stesso Ministero della pubblica istruzione. (int. scr. - 5250)

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 27 maggio 1971

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione della seguente mozione:

CHIARIELLO, CIFARELLI, CROLLALANZA, DEL PACE, DINDO, GATTO Simone, MENCHINELLI, PECORARO, ROSSI DORIA, TOGNI. — Il Senato,

accentata — sulla base dei risultati raggiunti dall'apposito Comitato di orientamento sui problemi dell'ecologia, istituito il 26 febbraio 1971, e delle informazioni comunicate ai senatori — la gravità delle alterazioni arrecate all'ambiente naturale e valutati i pericoli di un ulteriore deterioramento dell'equilibrio dei fattori naturali;

ritenuta la necessità di un aggiornamento della normativa vigente, anche alla luce della legislazione dei Paesi stranieri e delle direttive e raccomandazioni di organismi internazionali, nonché di misure urgenti e di ampia portata che valgano a rimediare ai danni già verificatisi e pongano in essere le prevenzioni ancora possibili,

impegna il Governo:

a rendere edotto il Senato delle iniziative e delle soluzioni che si propone di adottare, nei diversi settori di sua competenza, e dei passi che intende compiere, anche in sede internazionale, per fronteggiare efficacemente i suaccennati pericoli incombenti sulla salute e sulla vita stessa dell'uomo;

a porre la difesa dell'ambiente naturale tra i principali obiettivi perseguiti, anche in sede di programmazione dello sviluppo dell'economia e della società italiana, dalla politica governativa e dall'azione amministrativa;

delibera, altresì, di istituire, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, una Commissione speciale che, anche a mezzo di indagini conoscitive ed avvalendosi della consulenza di esperti:

a) individui le carenze della legislazione italiana in materia di tutela dell'ambiente naturale e di prevenzione e repressione delle alterazioni dello stesso;

b) stimoli l'azione dell'Italia in seno agli organismi internazionali, anche in vista dell'adesione ad accordi esistenti e della promozione di ulteriori intese;

c) esprima pareri, dal punto di vista ecologico, alle Commissioni permanenti sulle questioni e sui disegni di legge ad esse affidati;

d) riferisca, se del caso, all'Assemblea ed assuma eventuali iniziative legislative, secondo il disposto degli articoli 50 ed 80 del Regolamento. (moz. - 77)

La seduta è tolta (ore 21,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari